

702.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Interpellanze:		Interrogazioni a risposta scritta:	
Malavenda	2-02333 30463	Zacchera	4-29168 30473
De Luca	2-02334 30464	Alboni	4-29169 30473
Fino	2-02335 30465	Lucchese	4-29170 30474
Interrogazioni a risposta orale:		Tatarella	4-29171 30474
Volontè	3-05414 30467	Malgieri	4-29172 30474
Fino	3-05415 30467	Malgieri	4-29173 30475
Interrogazione a risposta immediata in Commissione:		Malgieri	4-29174 30478
XI Commissione		Malgieri	4-29175 30478
Gasperoni	5-07605 30468	Malgieri	4-29176 30479
Interrogazioni a risposta in Commissione:		Malgieri	4-29177 30479
Giorgetti Alberto	5-07604 30468	Malgieri	4-29178 30480
Fino	5-07606 30469	Napoli	4-29179 30482
Fino	5-07607 30470	Lucchese	4-29180 30482
Rasi	5-07608 30470	Lucchese	4-29181 30482
		Stelluti	4-29182 30482
		Alemanno	4-29183 30483
		Storace	4-29184 30484
		Mazzocchi	4-29185 30485
		De Cesaris	4-29186 30485

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

	PAG.		PAG.		
Gramazio	4-29187	30486	Iacobellis	4-27160	XLV
Gramazio	4-29188	30486	Iacobellis	4-27165	XLVI
Apposizione di una firma ad una mo-			Iacobellis	4-27273	XLVIII
zione		30487	Leone	4-27517	XLIX
Interrogazioni per le quali è pervenuta			Lucà	4-21723	L
risposta scritta alla Presidenza:			Lucà	4-23212	LII
Abbate	4-27619	I	Lucchese	4-24564	LIII
Alboni	4-09776	III	Lucchese	4-27331	LIII
Aloi	4-20827	IV	Lucchese	4-27337	LIV
Angeloni	4-26720	IV	Lucchese	4-27345	LIV
Apolloni	4-22957	VI	Lucchese	4-28363	LIV
Apolloni	4-25430	VII	Mammola	4-25243	LV
Apolloni	4-26794	IX	Mammola	4-27224	LVII
Armaroli	4-24170	XI	Marinacci	4-26808	LVIII
Becchetti	4-27827	XI	Matacena	4-19808	LIX
Bergamo	4-23103	XII	Migliori	4-24134	LX
Berruti	4-15120	XIII	Migliori	4-27052	LXI
Borghезio	4-26575	XV	Mitolo	4-17524	LXI
Borghезio	4-26658	XVI	Molinari	4-25914	LXIII
Borghезio	4-26659	XVII	Moroni	4-22191	LXIII
Borghезio	4-26952	XVIII	Pagliuca	4-25254	LXVI
Borghезio	4-26968	XIX	Pecoraro Scanio	4-11924	LXVII
Borghезio	4-27042	XX	Pecoraro Scanio	4-25276	LXVIII
Bova	4-24090	XXII	Pivetti	4-18183	LXX
Burani Procaccini	4-24642	XXIII	Poli Bortone	4-23334	LXX
Cangemi	4-25770	XXIV	Rizzo Antonio	4-21862	LXXI
Carli	4-26377	XXVII	Rizzo Antonio	4-22036	LXXII
Carotti	4-27965	XXVIII	Rizzo Antonio	4-23097	LXXIII
Conti	4-26287	XXIX	Rubino Paolo	4-12602	LXXIII
Conti	4-26620	XXX	Ruffino	4-26612	LXXV
Costa	4-17179	XXXI	Russo	4-14845	LXXVI
Costa	4-22042	XXXII	Savelli	4-26874	LXXVIII
Costa	4-26499	XXXIII	Savelli	4-27035	LXXX
Crucianelli	4-22223	XXXIV	Scaltritti	4-27101	LXXXI
Crucianelli	4-26007	XXXV	Scaltritti	4-27404	LXXXII
De Cesaris	4-06041	XXXV	Selva	4-24837	LXXXIII
Fiori	4-27289	XXXIX	Sica	4-23192	LXXXIV
Gasparri	4-12940	XXXIX	Spini	4-21797	LXXXVI
Giovanardi	4-00604	XL	Storace	4-19061	LXXXVII
Gramazio	4-27923	XLI	Strambi	4-25425	LXXXVIII
Guerra	4-23537	XLII	Tassone	4-22316	LXXXIX
Iacobellis	4-21651	XLIII	Turroni	4-26562	LXXXIX
Iacobellis	4-27159	XLIV	Turroni	4-26668	XC
			Veneto Armando	4-27036	XCIV

INTERPELLANZE

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:

l'interpellante è a conoscenza di gravi inadempienze caratterizzanti la presentazione delle liste di candidati per le prossime elezioni regionali del 16 aprile 2000 e consistenti nella circolazione di moduli di raccolta firme fatti sottoscrivere dagli elettori e mancanti della relativa lista d'obbligo dei candidati e della descrizione del contrassegno della lista regionale ad essa collegata, ma ciononostante autenticati dai delegati dei vari sindaci;

numerosi comuni non rispettavano l'obbligo di apertura previsto dalla legge per espletare le operazioni di certificazione ed autentica delle liste elettorali, altri comuni «perdevano» le richieste formalizzate a norma di legge da Cobas per l'Autorganizzazione e violando l'articolo 9 ottavo comma, n. 1 legge 17 febbraio 1968 n. 108, recante un grave pregiudizio alle liste Cobas per l'autorganizzazione;

in data 19 marzo 2000, alle ore 19.30, l'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito presso il tribunale di Salerno, il giorno 19 marzo 2000, comunicava ai delegati della lista Cobas per l'autorganizzazione della circoscrizione di Salerno la ricusazione della lista medesima presentata da numero 2610 sottoscrittori e corredata dai certificati elettorali degli stessi;

come risulta da detto provvedimento immediatamente impugnato da «Cobas per l'autorganizzazione», la presentazione della lista è avvenuta entro il termine di legge e la stessa reca il contrassegno accettato dall'Ufficio perché conforme alla previsione normativa;

di contro l'Ufficio dichiara non valida la lista «Cobas per l'autorganizzazione» senza aver espletata la procedura prevista

dall'articolo 10 commi 2 e 3 della legge n. 108/68 e successive modifiche che prevede la convocazione del rappresentante di lista la stessa sera del giorno della presentazione delle liste (18 marzo 2000) per conoscere le possibili contestazioni, e decidere su di esse il giorno successivo alle ore 9:00, dopo aver raccolto la risposta dei rappresentanti di lista;

ma a parte tale ammissione, certamente non formale, ben più rilevanti sono gli errori commessi dall'Ufficio. Si legge nella motivazione:

«alcune schede contengono, ripetuta più volte, la firma dello stesso presentatore» al rappresentante di lista la circostanza non risulta. Comunque la normativa prevede che la lista sia sottoscritta dal numero degli elettori indicato dalla legge. Una motivazione giusta avrebbe dovuto stabilire che detratte le firme ripetute, mancasse il numero minimo previsto dalla legge. Ne consegue la irrilevanza del fatto contestato;

«il mancato inserimento in ogni scheda contenente le sottoscrizioni dei relativi certificati elettorali». Si potrebbe obiettare che nello svolgimento delle operazioni elettorali, l'Ufficio possa avere rimiscolato le carte in maniera improvvisa creando confusione, e terminare così la risposta. Aggiungiamo, però, che la legge non richiede ai partecipanti alle consultazioni elettorali particolari doti nella sistemazione degli atti, così da consentirne una pronta lettura, né prevede che i presentatori abbiano conseguito diplomi in tecniche di archiviazione, ma solo la presentazione di atti obbligatori. O si dice che tali atti mancano, individuando quali, ovvero la contestazione come formulata è giuridicamente inesistente, mancando una sanzione espressa al disordine peraltro non attribuibile al presentatore;

«la sovrabbondanza di certificazioni elettorali relative allo stesso presentatore e la carenza relativamente ad altri». Quanto alla sovrabbondanza la annotazione è irrilevante perché basta «spillare» insieme i doppioni se non si vuole cestinare

quelli inutili per risolvere il problema, ammesso che sia tale. Sulla carenza, infine, innanzitutto va precisato per quali sottoscrittori si è verificata e quindi stabilire se detratte quelle firme dal numero complessivo la lista era carente nel numero dei presentatori. Così formulata non ha senso alcuno la irregolarità contestata;

la palese esplicita carenza - in alcuni sottoscrittori - del requisito di cui alla lettera *d*) comma 2 dell'articolo 9 legge n. 108 del 1968, per essere questi ultimi iscritti nelle liste elettorali di comuni non compresi nella circoscrizione. La replica alla contestazione è identica a quella del precedente comma. Va ribadito che al presentatore la circostanza non risulta; tuttavia la irregolarità eventuale va integrata con il numero delle firme raccolte per stabilire se detratte quelle inutilizzabili la lista è carente nelle sottoscrizioni. Diversamente non ha senso giuridico;

infine va sottolineato che il personale di cancelleria, per sua stessa ammissione verbalizzata, non sia stato in grado di svolgere i compiti dalla legge affidategli per meri motivi dovuti all'organizzazione degli uffici ed alla programmazione dei lavori elettorali, è ciò non può risolversi in un diniego dell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti;

ad avviso dell'interrogante si dovrebbe intervenire nei confronti dell'ufficio elettorale presso il tribunale di Salerno che candidamente ammette di non essere stato in grado di valutare la validità o meno della lista Cobas per l'autorganizzazione nei termini previsti dalla legge ricusando con incongrue motivazioni la lista Cobas -:

quali iniziative urgentissime intenda mettere in atto affinché siano garantiti il rispetto della legge elettorale e l'obbligatoria trasparenza nei confronti dei cittadini anche per dirimere i legittimi dubbi diffusi pubblicamente e che stanno causando grave allarme sociale e turbativa della prossima competizione elettorale, re-

lativi alla liceità delle procedure di presentazione delle liste elettorali ad opera di partiti che, nemmeno a 24 ore dalla scadenza dei tempi di presentazione delle liste, non avevano ancora definito candidature, simboli e collegamenti;

se le negligenze e vere e proprie violazioni di legge palesate siano attribuibili ad interventi « straordinari e di soccorso » nei confronti delle liste delle grosse coalizioni elettorali, da parte dei preposti uffici comunali, impossibilitati in conseguenza di ciò nell'esplicazione degli obbligatori lavori di routine nei confronti di quei pochi soggetti che invece le sottoscrizioni le hanno regolarmente realizzate a norma di legge.

(2-02333)

« Malavenda ».

La sottoscritta chiede di interpellare i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le pari opportunità, per sapere - premesso che:

il 10 marzo la direzione della Formenti ha comunicato alle organizzazioni sindacali e alla rappresentanza aziendale l'intenzione di collocare in mobilità 129 dei 132 dipendenti dello stabilimento di Corezzo;

l'azienda ha riconfermato questa scelta nell'incontro che si è svolto venerdì 17 marzo presso l'Assindustria di Monza e Brianza;

secondo i vertici aziendali la drastica decisione è dovuta alla scelta compiuta dall'unico cliente, Emco-Ncr (multinazionale inglese) che ha interrotto i propri ordini per la fattura dei monitor per bancomat, dirottandola verso produttori dell'estremo Oriente, che praticano prezzi più bassi;

la rappresentanza sindacale unitaria ritiene questa decisione inaccettabile, per i seguenti motivi:

in primo luogo perché smentisce clamorosamente il « piano industriale »

proposto dalla proprietà (presentato un anno e mezzo fa), che assegnava all'unità produttiva di Concorezzo una produzione che oltre ai *monitor*, contemplava anche quella di televisori speciali per una nicchia di mercato rispetto alla quale si intravedevano « grosse opportunità per diventare centro di profitto »;

la scelta di chiudere i battenti non solo cancella dal tessuto industriale di Concorezzo un'azienda « storica », ma con essa sparirebbe una realtà produttiva di grande importanza;

le proposte avanzate dal sindacato e dalla rappresentanza sindacale unitaria sono quelle di mantenere un sito produttivo a Concorezzo, pur dichiarando una disponibilità a discutere su quanti lavoratori vi potranno essere occupati;

i sindacati chiedono alla direzione di predisporre un piano di riorganizzazione e di investimenti che consenta il rilancio dello stabilimento anche dal punto di vista della competitività e dell'efficienza;

l'80 per cento dei lavoratori è costituita da donne, le quali sarebbero per tale appartenenza di genere, di fatto ancora più penalizzate -:

quali iniziative intendano considerare perché questa realtà produttiva, così importante per un comune di entità contenuta quale è Concorezzo, possa essere sostenuta, per mantenere al loro posto, se possibile, tutte le lavoratrici e i lavoratori attualmente impegnati;

quali provvedimenti urgenti intendano adottare perché azienda e lavoratori siano messi in condizioni di sopravvivere produttivamente;

se non ritengano di voler promuovere azioni atte a verificare la possibilità reale di un eventuale ricollocamento con particolare attenzione alle lavoratrici attualmente impegnate in tale realtà produttiva, anche considerando una eventuale loro riforma professionale.

(2-02334)

« De Luca ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della sanità, per sapere - premesso che:

la giunta regionale della Calabria con delibera n. 133 del 15 febbraio 1999 ha stabilito i requisiti minimi e gli standard di qualità ai quali devono adeguarsi strutture a gestione pubblica o privata provviste di regolare autorizzazione sanitaria perché possano acquisire l'accreditamento e quindi operare nell'ambito del Ssn;

con successiva delibera n. 316 del 2 marzo 1999 viene stabilita dalla giunta regionale calabrese la composizione di una Commissione incaricata insieme ai competenti settori dell'assessorato alla sanità di procedere, per ogni singola struttura pubblica o privata che ne avesse fatto richiesta secondo modalità e termini prestabiliti, al relativo accreditamento definitivo;

non risulta allo stato all'interrogante che tale commissione abbia iniziato tale opera;

l'assessore regionale alla sanità della stessa regione in un convegno tenutosi a Lamezia Terme (Catanzaro) il 9 aprile successivo, in riferimento alla citata delibera n. 133, dichiarava testualmente di ritenere molto difficile che le strutture a gestione pubblica possano aspirare all'accreditamento, non possedendo i previsti requisiti minimi, al di là di qualche rara eccezione, mentre si riteneva che tali requisiti fossero posseduti dalla maggioranza delle strutture sanitarie a gestione privata;

nella stessa delibera della Giunta regionale n. 316 è stabilita l'obbligatorietà per i direttori generali delle Aziende sanitarie della regione Calabria ad attivare una contrattazione con gli operatori pubblici e privati per porre un limite alla spesa sanitaria come indicato da leggi nazionali;

l'assessorato regionale alla sanità con diverse circolari (ad esempio una del 5 marzo 1998) sembra abbia promesso elargizione di somme aggiuntive nella quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali che meglio avrebbero saputo contenere le spese;

le delibere di nomina degli stessi direttori generali sono state oggetto di ricorsi al Tar Calabria, il quale, con sentenza n. 104/2000 n. 1928/1999 Reg. Ric. del 12 gennaio 2000, accoglieva la domanda incidentale di sospensione e quindi le nomine stesse sono, allo stato, *sub iudice*;

i direttori generali delle AS sembrerebbe abbiano inteso il meccanismo del contenimento della spesa sanitaria di cui alla delibera n. 316 del 1999 mediante la definizione di «tetti di spesa», introducendo il principio del «*budget* di spesa»;

tale *budget* sembra però sia stato «imposto» dalle AS solo alle strutture sanitarie accreditate a gestione privata, laddove invece la normativa in vigore non fa distinzione tra strutture accreditate a gestione pubblica ed a gestione privata, perché entrambe operanti all'interno del Ssn;

la non accettazione di tali *budget* da parte delle strutture accreditate a gestione privata sembrerebbe comportino delle vere ritorsioni nei confronti delle stesse, consistenti nel ritardo della erogazione di quanto dovuto e nell'essere sottoposti a controlli a volte chiaramente pretestuosi, quasi a voler costituire una sorta di «punizione» per la non accettazione del *budget* stesso. In buono sostanza il potere ispettivo delegato dalla Regione alle Aziende Sanitarie sembrerebbe essere usato da queste ultime quale una sorta di strumento ricattatorio;

non eguale sorte sembrerebbe essere prevista per le strutture accreditate a gestione pubblica, le quali non subendo tale controllo non avrebbero e, soprattutto, continuerebbero a non avere i requisiti previsti per l'accreditamento pur continuando ad operare nel Ssn, con conseguente pericolo e rischio per i cittadini che continuerebbero ad usufruire dei loro servizi;

sembrerebbe infine che una fantasiosa interpretazione delle norme attualmente in vigore abbia portato alcune Aziende sanitarie alla conclusione che

sono loro a dover stabilire di quante prestazioni abbia bisogno la singola azienda sanitaria, a quali strutture si dovrebbero rivolgere i singoli cittadini tra le strutture accreditate, esercitando peraltro un potere che al momento non hanno, non essendo stati emanati dalla regione Calabria i decreti attuativi della legge n. 225 del 1999 che regola la materia;

già a fine dicembre del 1999 l'assessorato alla sanità aveva espresso l'intenzione di ridurre del 20 per cento le spese per l'assistenza iniziando dalle strutture accreditate a gestione privata (cioè proprio da quelle giudicate dall'assessore le migliori) e quindi ancor prima di conoscere la ripartizione dei fondi nazionali e quindi la quota destinata alla Calabria;

tale pretesa è stata mantenuta anche ad assegnazione dei fondi nazionali avvenuta, allorché la Calabria per la Sanità ha ottenuto il 17,8 per cento in più rispetto all'anno precedente a fronte di una media nazionale del 3 per cento circa in più assegnato a tutte le regioni;

la gestione della sanità in Calabria ha portato ad un buco di 1.400 miliardi e la sua continuazione metterebbe in serio pericolo circa diecimila posti di lavoro nel settore delle strutture accreditate a gestione privata;

in tale situazione però si provvede alla costruzione, o alla acquisizione in fitto, ad esempio, di una mega struttura per l'azienda sanitaria di Paola (Cosenza), al pagamento di somme anche rilevanti per l'assistenza di medicina generale a morti o non più residenti, all'acquisizione di attrezzature che rimangono a lungo inutilizzate e quindi perdono la loro validità tecnica -:

se risponda a verità che le operazioni della commissione appositamente nominata per le operazioni di accreditamento definitivo non hanno mai avuto inizio;

se sia a conoscenza della grave situazione di degrado della sanità in Calabria, le cui strutture pubbliche sono, salvo rare eccezioni, prive attualmente dei requisiti

per l'accreditamento e quindi senza titoli per operare all'interno del Ssn (ricordo ad esempio, il sequestro dell'ospedale di Crotona, oggetto di altro atto ispettivo);

se non ritenga che il dilazionare ulteriormente l'avvio delle ispezioni finalizzate agli accreditamenti nei riguardi di tutte le strutture pubbliche e private che già da un anno ne hanno fatto richiesta sia un modo corretto di gestire la sanità in Calabria nell'interesse dei cittadini;

quanto sia costata la struttura per la sede della AS di Paola (Cosenza) e con quali fondi sia stata finanziata o quale sia il canone annuale di fitto, se in locazione;

se ritenga di promuovere le opportune indagini per la verifica del rispetto della normativa in vigore nella definizione dei tetti di spesa alle strutture a gestione privata ed alle strutture a gestione pubblica operanti nell'ambito del Ssn, che non si ritiene possa ridursi ad una arbitraria assegnazione degli stessi tetti di spesa;

come giudichi la posizione dei direttori generali, in considerazione della sopravvenuta sentenza del Tar Calabria.

(2-02335)

« Fino ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

VOLONTÈ. - *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* - Per sapere - premesso che:

l'Enel possiede in Piazza Verdi a Roma un edificio ormai privo di valore a causa dell'amianto con cui è stato costruito, nel contempo l'Enel vorrebbe essere ammessa a quotazione in Borsa presentando un bilancio che riflette anche il valore dei propri immobili;

l'Enel sta cercando di scaricare sull'erario il costo dell'operazione di vendita dell'edificio, l'ente coinvolto in questa operazione è l'Antitrust che in un primo momento si era rifiutato di trasferirsi a Piazza

Verdi per svariati motivi poi dopo la nomina nel Consiglio di amministrazione del dottor Carlo Santagata l'Antitrust ha cambiato idea ed era corso in soccorso dell'Enel insieme alla Consob che lascerebbe la sua sede all'Enel, sede già da tempo appetita dalla Telecom; l'Enel così si libererebbe di un edificio all'amianto, farebbe un favore alla Telecom cedendo il palazzo di via Isonzo ed in più intascherebbe svariati miliardi dal tesoro cedendo un edificio di grande quadratura che però dovrà essere totalmente bonificato dall'amianto con ulteriori aggravii di spese per l'erario -:

se non intenda accertarsi sulle effettive modalità dell'intera operazione in corso e quali siano le reali intenzioni dell'Enel sulla dismissione dell'edificio in Piazza Verdi il cui costo rischia di ricadere sulle tasche dei contribuenti. (3-05414)

FINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità, dell'ambiente, dei trasporti e della navigazione e dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

articoli di stampa (*La Provincia Cosentina* del 26 marzo 2000, pagina 12) riportano la notizia secondo la quale presso la stazione ferroviaria di Sibari nel comune di Cassano Ionio (Cosenza) sui binari dell'ex rimessa delle locomotive, a fianco dei locali adibiti a mensa aziendale e dormitorio per i ferrovieri, a pochissimi metri in linea d'aria dall'esterno sono stati « parcheggiati » quindici vecchi vagoni ferroviari per i quali incombe il « rischio amianto »;

tali vagoni sono stati depositati circa dieci giorni or sono, a distanza di dodici giorni dalla partenza di altri vagoni con amianto, per la cui partenza grosse battaglie erano state condotte dalla cittadinanza locale, che si vedeva, e purtroppo si vede, minacciata dal pericolo di inquinamento ambientale, oltre che di attentato alla propria salute, che sembra oramai ammesso dalla stessa pubblica amministrazione, nel momento in cui riconosce un determinato

periodo di prepensionamento ai dipendenti che sono rimasti a lungo a contatto con tali carrozze;

né valgono a tranquillizzare i cittadini le assicurazioni circa la saldatura che dovrebbe essere effettuata di porte e finestri delle suddette carrozze, dal momento che la loro situazione complessiva di vetustà e corrosione in più punti certamente non può garantire il loro effettivo e totale isolamento -:

se siano a conoscenza i ministeri interrogati delle denunce più volte effettuate da semplici cittadini e da istituzioni locali (per tutte il comune di Cassano Ionio) circa la gravissima situazione ambientale in cui versa l'intero territorio della Sibaritide, divenuta da più anni luogo di discariche abusive di ogni tipo con grave rischio per la cittadinanza e per la produzione agricola particolarmente pregiata in tale luogo;

da dove siano pervenuti i vecchi vagoni all'amianto, quali le operazioni che si intendono effettuare sugli stessi, in quanto tempo e quando si preveda di portarli via e la loro destinazione finale;

dove siano stati inviati, si ripete oltre un mese addietro, gli altri vagoni ferroviari all'amianto, per i quali erano state effettuate molte proteste;

quanti siano e come siano attualmente dislocati, sul territorio nazionale, i vecchi vagoni all'amianto e quale sia il programma per la loro eliminazione.

(3-05415)

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IMMEDIATA
IN COMMISSIONE**

XI Commissione

GASPERONI e CORDONI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

nel 1994 la Società Industrie del Basso SpA ha presentato ricorso all'Inps di

Potenza in merito all'applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 223/91 in relazione a quanto previsto per le aree depresse di cui all'articolo 7, comma 6, della medesima legge;

il ricorso, successivamente reiterato riguarda l'applicazione restrittiva disposta dalle direzioni, provinciali Inps, in particolare la direzione di Potenza, della norma relativa alla durata della concessione del contributo per l'assunzione di lavoratori in mobilità;

alcune sedi locali Inps interpretano, infatti, quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, prevedendo le maggior durata del contributo di 36 mesi solo per i lavoratori ultracinquantenni;

la mancata risposta, dopo cinque anni, a questo ricorso, sta determinando un evidente danno all'azienda e contribuisce ad alimentare in via generale una situazione di incertezza rispetto alla effettiva applicabilità della norma -:

se non intenda intervenire, attraverso l'emanazione di una disposizione di interpretazione autentica, per chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 223/91, prevedendo la durata di 36 mesi del contributo per l'assunzione di lavoratori in mobilità a prescindere dalla fascia di età, come pare più coerente con l'intento del legislatore. (5-07605)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

ALBERTO GIORGETTI. - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

sulle diciotto squadre impegnate nel campionato di calcio di serie A, solo sette hanno uno spazio adeguato nei programmi televisivi sportivi;

le altre undici faticano a trovare un ritaglio minimo all'interno delle trasmissioni, pur non mancando certo in Italia programmi dedicati allo sport nazionale;

la scarsa visibilità delle squadre più piccole comporta disagi anche per gli sponsor delle stesse: pochi minuti a disposizione per delle aziende che investono miliardi;

è inaccettabile che ad alcune squadre e di conseguenza ai loro sponsor vengano dedicati pochi minuti durante i programmi calcistici e, quasi sempre, come nel caso dell'Hellas Verona F.C., i brevi servizi vengono trasmessi a tarda sera o in orari con pochissimo indice di ascolto;

non si deve infatti dimenticare che sono proprio gli sponsor delle squadre « meno importanti » a contribuire a tenere in piedi il mondo del calcio, e che le squadre di calcio e i loro sponsor sono spesso veicoli di grande promozione per le città di provincia rappresentate ad alto livello sportivo;

tale disparità potrebbe essere parzialmente comprensibile in relazione alle televisioni private, per quanto riguarda la RAI sembra ci si sia dimenticati del suo servizio di pubblica utilità;

la disparità di trattamento tra una squadra e l'altra è palese ed ingiustificata -;

come valuti l'esistenza di profonde disparità nel trattamento assicurato dai mass-media alle società professionistiche; se non ritenga che tali disparità siano suscettibili di ledere la parità di condizioni tra società e di generare disparità con riferimento agli « sponsor » e se consti che vi siano procedimenti al riguardo da parte dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

se non ritenga di introdurre misure normative per modificare l'assetto organizzativo del sistema calcistico. (5-07604)

FINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

più volte dal sottoscritto interrogante è stato posto il problema della necessità dell'insediamento di un distaccamento dei vigili del fuoco nell'area portuale del porto di Corigliano Calabro (Cosenza);

il comando provinciale dei vigili del fuoco di Cosenza per gli anni dal 1993 al 1998 aveva provveduto all'apertura di un distaccamento stagionale per i mesi estivi (giugno-settembre) presso il porto di Corigliano, onde poter far fronte alle necessità del vasto territorio della Sibaritide e sembrava che si andasse verso la conferma di un distaccamento definitivo, anche in considerazione che la struttura che ospitava tale distaccamento è situata all'interno della struttura portuale in fase di ultimazione;

grosso sconcerto aveva destato la soppressione del servizio estivo nell'anno 1999 e la polemica era stata superata solo con l'impegno del ripristino del servizio per il corrente anno 2000;

notizie di stampa riportano invece la notizia secondo la quale anche per il corrente anno il comando provinciale sarebbe nella impossibilità materiale, per carenza di organico e risorse finanziarie, di procedere alla riattivazione del servizio estivo presso il porto di Corigliano Calabro (Cosenza) -;

se risponda a verità della non riapertura del distaccamento estivo di vigili del fuoco presso il porto di Corigliano Calabro (Cosenza);

se non si ritenga opportuno fornire il comando provinciale di Cosenza delle risorse umane e finanziarie necessarie per poter fornire un servizio che dal 1993 al 1998 ha dimostrato di essere necessario per un ampio territorio nella prevenzione ambientale e per la tutela dei cittadini, per come denunciato nella interrogazione, tuttora senza risposta, n. 5-02317 del 22 maggio 1997. (5-07606)

FINO. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

giacciono sui tavoli del ministero numerosi atti ispettivi parlamentari, sul problema dell'aliquota Iva da applicare alla somministrazione dell'energia e del gas metano per uso domestico;

sul punto lo stesso ministero è più volte intervenuto con risoluzioni e circolari;

le circolari 273 del 23 novembre 1998 ed 82 del 7 aprile 1999 chiaramente indicano che l'aliquota da applicare ai contratti di servizio energia per uso domestico è quella prevista al n. 127-bis) della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quindi l'aliquota ridotta del 10 per cento;

nonostante tali chiarimenti le aziende erogatrici di tali servizi continuano ad applicare l'aliquota ordinaria del 20 per cento, con grave nocumento per i cittadini che vedono gravare il servizio di un costo non dovuto -:

se non si ritenga di dover immediatamente intervenire per fare in modo che venga correttamente applicata per la somministrazione dell'energia e del gas metano per uso domestico l'aliquota Iva ridotta del 10 per cento;

se ritenga prevedibile un recupero dell'Iva erroneamente versata in eccedenza ed eventualmente da quale data. (5-07607)

RASI. - *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri del commercio con l'estero e degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

l'Ice, Istituto per il commercio con l'estero, è un ente pubblico non economico;

la legge n. 68 del 1997 ne stabilisce i compiti e prevede che l'Istituto, per svolgere la sua attività, disponga di un certo numero di uffici all'estero;

la rete degli uffici Ice all'estero è una risorsa strategica a servizio del Paese per sostenere il processo di internazionalizzazione delle imprese ed affiancare le istituzioni nelle iniziative di politica commerciale;

alla fine del 2000, conclusa la fase di riorganizzazione, si avranno 109 unità: 85 uffici e 24 punti di corrispondenza (p. di c.).

In particolare:

a) Europa occidentale: 17 unità di cui 1 p. di c.; Europa centro orientale ed ex Urss: 29 unità di cui 18 uffici e 11 p. di c.;

b) Nord America: 9 unità di cui 8 uffici e 4 p. di c.;

c) America Latina: 11 unità di cui 7 uffici e 4 p. di c.;

d) Africa: 9 unità di cui 7 uffici e 2 p. di c.; Medio Oriente e Turchia: 10 presenze, 8 uffici e 2 p. di c.;

e) Asia e Oceania: 24 presenze di cui 18 uffici e 6 p. di c.;

oggi la rete degli uffici Ice nel mondo si compone di 98 unità (75 uffici e 23 punti di corrispondenza) in cui lavorano 104 persone appartenenti ai ruoli dell'Istituto e 635 assunte sul posto;

gli uffici Ice all'estero devono essere notificati alle competenti autorità straniere « nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo *status* di agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio » (articolo 3 comma 4 legge di Riforma dell'Ice n. 68 del 1997);

il ministero degli affari esteri, con l'entrata in vigore della legge n. 68 del 1997, ha emanato a tutte le rappresentanze diplomatiche all'estero la direttiva di notificare gli uffici ICE come « agenzia governativa »;

le ambasciate si sono naturalmente adeguate andando a rinnovare e a modificare (salvo pochissimi casi) anche quelle

notifiche che, invece, negli anni erano state fatte con le formule che integravano gli uffici ICE con le Ambasciate, pur non riconoscendo agli stessi e al personale di ruolo che vi presta servizio, alcun *status* diplomatico;

fino a quel momento, infatti, pur non essendoci mai stata una chiara norma che identificasse la formula di notifica degli uffici Ice, in mancanza di direttive precise da parte del ministero degli affari esteri, gli Ambasciatori procedevano nel modo che ritenevano più idoneo a garantire all'ufficio ICE l'operatività, le prerogative fiscali e, in casi particolari, l'incolumità delle persone. In presenza invece, di una netta disposizione del ministero degli affari esteri, gli uffici diplomatici di tutto il mondo (salvo pochissime eccezioni) hanno proceduto di conseguenza e i problemi connessi allo *status* degli uffici Ice all'estero si sono moltiplicati;

la maggior parte degli Stati in cui operano uffici Ice, infatti, non attribuisce all'espressione « agenzia governativa » il significato che, si ritiene, il legislatore italiano intendeva e pertanto chiede forme di notifica già « codificate » dalle quali possa discendere il corretto *status*;

i paesi che dispongono di strutture omologhe all'Ice le notificano come uffici commerciali delle loro Ambasciate o Consolati; le autorità dei vari Stati non comprendono pertanto la « particolarità » italiana e, in mancanza di idonei atti di « accreditamento » degli uffici ICE da parte dello Stato italiano (notifica a cui devono provvedere le rappresentanze diplomatiche) alcuni Stati hanno sottoposto i locali uffici Ice a pressanti verifiche fiscali (è nota la vicenda con il fisco tedesco) e altri Stati hanno ripetutamente richiesto informazioni e specifiche;

tre le conseguenze di questa situazione:

a) aggravii finanziari sul bilancio dell'ente quantificabili in circa 12 miliardi di lire all'anno (le imposte locali variano da paese a paese nella misura del 10-30 per cento);

b) pesanti limitazioni della operatività;

c) perdita di immagine per l'Italia e per l'ufficio Ice che avrà difficoltà a mantenere contatti locali adeguati e non potrà essere « considerato » correttamente sia dalle autorità sia dagli operatori;

per superare le difficoltà, in alcuni paesi particolarmente pesanti, con cui gli uffici dell'Ice all'estero devono convivere e operare, l'Ice all'estero si è fatto in passato promotore della richiesta, avanzata al ministero degli affari esteri che i suoi uffici all'estero fossero notificati come « Sezione sviluppo scambi dell'ufficio commerciale dell'ambasciata d'Italia » e che il personale di ruolo che presta servizio negli uffici venisse accreditato come « personale tecnico amministrativo dell'ambasciata », tutto ciò senza nessuna pretesa di prerogative diplomatiche, ad eccezione di quelle situazioni dove lo *status* diplomatico garantisce anche l'incolumità delle persone;

la suddetta proposta è stata respinta dal ministero degli affari esteri, che ha ritenuto che tale formula di notifica portasse ad una « diplomattizzazione » dell'Ice;

L'Ice ha più volte chiarito che la richiesta di uno *status*, che non solo permetta di lavorare ma di essere recepiti come un ufficio del Governo italiano, non significa la pretesa di ottenere la diplomattizzazione della sua rete estera;

L'Ice svolge infatti un lavoro diverso da quello della rete diplomatica, ma lo svolge per conto dello Stato italiano e questo deve essere opportunamente percepito dalle autorità e dalla *business community* di vari paesi. L'Ice ha pertanto diritto a contare su corrette notifiche per le unità all'estero senza indirizzare continue richieste in tal senso al ministero degli affari esteri e investire su questo annoso nodo copiose energie, con pochissimi risultati;

il ministero degli affari esteri, sollecitato dall'Ice in merito alla mancanza di uno *status* idoneo per i suoi uffici all'estero, ha ritenuto di risolvere il pro-

blema indirizzando, nel marzo 1998, a tutte le rappresentanze diplomatiche dei paesi ove operavano uffici Ice, una direttiva generale, invitandole ad avviare con le autorità locali dei negoziati volti a definire degli « Accordi bilaterali di stabilimento » che prevedono per gli uffici Ice il riconoscimento dello *status* di agenzia governativa e relative esenzioni fiscali;

a quasi due anni di distanza, nessun accordo di stabilimento è stato definito, come, d'altronde, era facile immaginare sia per i tempi richiesti dalle procedure di tali accordi, sia perché non si trattava di una soluzione proposta per uno o due casi, ma per tutti gli uffici ICE all'estero, che oggi sono 98 e dunque bisognerebbe portare avanti 74 accordi di stabilimento (oggi è questo il numero degli Stati in cui è presente l'Ice) ed avviarne altri 10 per le prossime nuove sedi che l'Ice aprirà nel corso del corrente anno;

quelli che seguono sono solo alcuni esempi delle tante difficoltà che tale situazione comporta:

ufficio Ice di Seoul. Ai dipendenti italiani in servizio presso l'ufficio Ice e ai coniugi (titolari di un passaporto di servizio) è garantito solo il visto di soggiorno con esclusione dei figli maggiorenni, che sono obbligati a lasciare il Paese ogni 60 giorni alla scadenza del visto turistico. Il permesso di residenza non viene rilasciato né ai dipendenti, né ai familiari e questo comporta l'impossibilità di frequentare scuole locali, ottenere la patente di guida, registrare un'automobile a proprio nome, ecc. L'ufficio Ice è soggetto inoltre al pagamento dell'IVA che ammonta ad alcune centinaia di milioni di lire, poiché tale esenzione è accordata solo alle agenzie governative accreditate alla pari delle rappresentanze diplomatiche;

uffici Ice in Cina. A seguito di una impropria notifica presso le autorità locali, continuano ad essere equiparati a uffici di rappresentanza di società private, con la necessità, tra l'altro, di richiedere a scadenza annuale il rinnovo della licenza ad operare, a cui è collegato anche il rilascio

dei visti per i funzionari che li operano. La concessione del rinnovo della licenza di attività dell'ufficio di Shanghai è stata subordinata dalle Autorità locali alla registrazione dell'ufficio presso il Tax Bureau con assoggettamento alla legge fiscale cinese e conseguente pagamento di imposte, oltre alla facoltà per lo stesso Tax Bureau di effettuare controlli sulla contabilità del nostro ufficio;

ufficio Ice di Budapest. Oltre a pagare l'IVA del 25 per cento, si trova nella condizione di non poter sdoganare il materiale proveniente dall'Italia, anche semplice documentazione cartacea di aziende; non può, infatti, sdoganare in esenzione fiscale non avendo *status* diplomatico. ma non può neanche pagare gli oneri doganali non disponendo di un proprio codice fiscale. Lo sdoganamento deve pertanto avvenire tramite Ambasciata, o più spesso, a nome del responsabile dell'ufficio che come persona fisica ha invece tale facoltà;

non si possono, inoltre, non citare le situazioni di quei funzionari che operano in aree dove può essere in pericolo la stessa incolumità fisica e dove un accreditamento diplomatico potrebbe limitare i rischi; basti pensare all'attuale congiuntura dei Balcani, ad alcune regioni dell'Africa, dell'America Latina (Bogotà) e del Medio Oriente. Nei Balcani, in particolare, è previsto un incremento della presenza Ice per supportare l'accesso dell'imprenditoria italiana al processo di ricostruzione. Le unità che già esistono non hanno copertura alcuna e l'apertura delle nuove unità di Skopje e Pristina, approvata anche dal ministero degli affari esteri, trova difficoltà di attuazione per la solita mancanza di idoneo *status* senza il quale è impossibile operare;

è indispensabile infatti che gli uffici Ice possano avere certezza del proprio *status* e dignità della propria funzione, così come avviene per tutte le altre strutture pubbliche italiane che servono lo Stato all'estero -:

quando si intenda intervenire, con un apposito circostanziato intervento legisla-

tivo (integrazione specifica al comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 68 del 1997) affinché si concluda questa assurda atmosfera di precarietà che circonda gli uffici all'estero dell'Ice che danneggia non solo le attività commerciali che il nostro Paese intrattiene con le altre nazioni, ma la stessa immagine di credibilità, serietà e capacità organizzativa dell'Italia. (5-07608)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

ZACCHERA, BUTTI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, MARTINAT, RASI, LO SURDO. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

il sottoscritto ha più volte richiesto una maggiore presenza del ministero della sanità in merito al problema del DDT contenuto nei pesci del lago Maggiore che ha portato tre anni fa al fermo della pesca, con le gravi conseguenze di cui proprio ad altra interrogazione presentata dal sottoscritto due settimane fa;

il ministro Bindi, - durante un convegno del Partito popolare italiano tenutosi a Verbania sabato 18 marzo 2000 - ha pubblicamente accusato le regioni Piemonte e Lombardia di latitanza su tale questione, accusandole di non aver messo in atto iniziative per risolvere il problema;

a giudizio dell'interrogante, è invece il ministero della sanità ad essere gravemente inadempiente in quanto si era impegnato (ultimo atto nell'estate 1998) ad un intervento sull'Unione europea al fine di uniformare od almeno avvicinare i limiti di tolleranza per la presenza di DDT nel lago Maggiore a quelli consigliati dall'O.M.S. (Organizzazione mondiale della sanità) ed applicati nella parte svizzera del lago Maggiore -:

quali atti abbia compiuto sulla vicenda il ministero della sanità dall'estate

1998 in poi applicando quanto promesso al sottoscritto (e numerosi altri parlamentari) sulla vicenda ai diversi atti ispettivi proposti e dove siano inadempienti le Regioni interessate rispetto alle dichiarazioni del ministro del 18 marzo 2000;

se non ritenga il Ministro di dover prendere atto che - se inadempienze ci sono state nell'intera vicenda - esse debbano essere imputate proprio al ministero della sanità e non ad altri che da anni vanno sottolineando la gravità di questo problema, con i suoi incalcolabili danni creati all'economia, alla pesca ed all'immagine stessa del lago Maggiore. (4-29168)

ALBONI. - *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* - Per sapere - premesso che:

da tempo l'Enci, Ente nazionale della cinofilia italiana, su cui il ministero ha precisi doveri di sorveglianza in base al decreto legge 23 dicembre 1947 n. 1665 versa in grave crisi;

ne sono allarmati sia i tremila soci allevatori che i novantamila soci individuali;

il 1° marzo 2000 il consiglio di amministrazione di cui fanno parte alcuni funzionari del ministero si è dimesso ed i poteri sono stati assunti dal presidente dei sindaci dottor Francesco Scala funzionario del ministero;

il 15 aprile dello scorso anno con apposito decreto è stato nominato un commissario *ad acta* nella persona dell'ingegnere Giuseppe Fiore di Palermo;

attualmente stanno per essere predisposte le elezioni del nuovo consiglio -:

se il dottor Scala e, in via sussidiaria il direttore dell'Enci Giuseppe Giani, abbia informato il ministero che il commissario *ad acta* ingegner Fiore starebbe concordando una lista di candidati utilizzando per tale progetto la sede e le strutture Enci;

se qualora questo fatto corrisponda al vero, e quanto accaduto fa supporre che lo

sia, oltre ad essere gravemente minata la credibilità del Ministero, si determinerebbe una violazione da parte dell'ing. Fiore del mandato ricevuto come commissario *ad acta*;

se risponda al vero il fatto che in un solo anno il commissario *ad acta* sarebbe costato all'Enci per viaggi e soggiorni in alberghi di lusso a Milano circa 70 milioni;

se non ritenga il Ministro di ravvisare l'opportunità di far cessare un incarico che sarebbe dovuto essere limitato a pochi mesi e che invece si protrae da oltre un anno. (4-29169)

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere:

se dopo tanti giorni, sia riuscito a sapere chi abbia impartito l'ordine di aggredire e malmenare la troupe di striscia la notizia;

se e quali provvedimenti disciplinari voglia disporre;

i motivi per cui gli uomini della scorta del senatore Scalfaro non siano stati sostituiti, se questo modo di agire non determini arroganza di potere e sopraffazione della volontà popolare, che ha condannato il vergognoso e turpe episodio, che può trovare riscontro in paesi totalitari e sanguinari, dove la repressione anche delle idee non ha limiti. (4-29170)

TATARELLA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

Matteo Valentino è il candidato a sindaco di Cerignola nelle prossime elezioni amministrative per la coalizione di sinistra;

nella sua campagna elettorale ha programmato un incontro riservato esclusivamente a funzionari e dipendenti delle Poste italiane di Cerignola;

nell'invito è scritto che interverrà la dottoressa Chiara Franco, direttore prov.le dell'Ente poste italiane —:

in forza di quale legge o regolamento la dottoressa Franco partecipa, nella sua qualità di direttore provinciale, ad una riunione elettorale indetta dai DS;

se non ritiene che in tale maniera tale dirigente utilizzi il suo incarico e la sua funzione dirigenziale per influenzare elettoralmente il personale dipendente, minando la loro libertà di scelta e indipendenza politica;

se risulti che funzionari direttivi dell'Ente poste svolgano attività elettorale di supporto a candidati della sinistra;

se ritenga che l'intervento della dottoressa Chiara Franco nella campagna elettorale di un candidato a sindaco sia conforme all'articolo 97 Cost. che stabilisce il « buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione »;

se giudica tale comportamento conforme all'articolo 98 Cost. che recita: « i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione »;

se non ritenga questa una violazione della par condicio elettorale;

quali provvedimenti intenda adottare nei confronti della dottoressa Chiara Franco e di quegli altri funzionari che hanno omesso di vigilare sul rispetto dei regolamenti;

quali iniziative intenda intraprendere perché simili episodi non abbiano più a verificarsi né a Foggia né in altra parte d'Italia. (4-29171)

MALGIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la delega del Governo alle competenze che riguardano gli interventi nei confronti delle nostre collettività che vivono e risiedono all'estero è dell'Onorevole Franco Danieli, che è anche presidente del CGIE;

nel settore che riguarda gli italiani all'estero non esiste quel coordinamento di intervento da anni auspicato dagli organi rappresentativi della comunità come i Comites e il CGIE;

in una nota dell'agenzia « News Italia Press » del 13 marzo 2000 è apparsa la notizia che il sen. Giovanni Polidori, sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, parteciperà nel mese di maggio a Stoccarda ad un incontro di ben tre giorni con alcune associazioni che sarebbero legate al PPI per dibattere e rivendicare la legittimità del ministero della pubblica istruzione a gestire l'intervento scolastico italiano in Germania;

tale posizione è in netto contrasto con le posizioni del Governo, che ha sempre riconosciuto, per ovvie ragioni, il ruolo centrale del ministero degli affari esteri —:

ad avviso dell'interrogante non è possibile che un sottosegretario vada all'estero a spese dell'erario, per partecipare ad una iniziativa legata ad ambienti politici vicini al partito di appartenenza;

a che titolo il Sottosegretario della pubblica istruzione partecipi a Stoccarda per discutere su questioni di competenza del suo collega Franco Danieli, che ha la delega « per gli italiani all'estero », intervento scolastico compreso;

se è a conoscenza che dietro questa iniziativa vi sono alcuni insegnanti di ruolo impegnati nel sindacato UIL-Scuola, che vogliono difendere certi assurdi e costosi privilegi e che da decenni imperversano a Stoccarda, mentre in base alle normative vigenti dovrebbero da lustri essere restituiti ai ruoli metropolitani;

se non sarebbe più giusto e più logico che i sottosegretari di un qualsiasi Governo intervenissero istituzionalmente ad iniziative non di parte, non di fazione, ma a quelle volute o sollecitate dagli organi deputati per legge a rappresentare il Governo in Germania o a rappresentare la comunità emigrata residente in quel Paese.

(4-29172)

MALGIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri.*

— Per sapere — premesso che:

l'intervento nel campo dell'istruzione professionale, gestito dal ministero del lavoro in collaborazione con il ministero degli esteri, che si rivolge specificatamente agli italiani all'estero è stato oggetto di attenzione istituzionale da parte dei C.G.I.E. (Consiglio Generale degli Italiani all'Estero) e dei relativi Comites (Comitati degli italiani all'Estero);

numerosi sono i giustificati rilievi di illegittimità e di illegalità fatti dal C.G.I.E. e contenuti a chiare lettere nel verbale della riunione del Comitato di presidenza del 6, 7, 8 settembre '99;

in data 28 settembre 1999 il componente del C.G.I.E. per la Germania, Bruno Zoratto, nonchè presidente della I Commissione « Informazione e Comunicazione » dei C.G.I.E., ha presentato un esposto alla magistratura che tra l'altro recita:

il C.G.I.E. è l'organismo istituzionale rappresentativo dei cittadini italiani o di origine italiana residenti all'estero.

il C.G.I.E. è stato istituito con legge 6/11/1989 n. 368, modificata dalla legge 18/6/1998 n. 198 che all'articolo espressamente recita: « il C.G.I.E. ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità Italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accogliimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonchè di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione allo svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le Ca-

mere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana ».

l'articolo 3 della citata Legge prevede che: « il C.G.I.E. esprime parere obbligatorio sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:... c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgono concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiani all'estero ».

in data 7 dicembre 1998 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale datato 27 novembre 1998 avente ad oggetto: interventi per la formazione degli italiani residenti in paesi non appartenenti all'Unione europea (legge 21 dicembre 1978 n. 845, articolo 18, lettera d) modalità e termini per la presentazione dei progetti, annualità 1999. (Avviso n. 3/98).

per tale decreto ministeriale, pur avente ad oggetto iniziative per gli italiani residenti all'estero, non è stato richiesto il prescritto parere del C.G.I.E. di cui all'articolo della Legge istitutiva del C.G.I.E.

il citato decreto ministeriale, al punto 7, nel determinare i criteri di valutazione del progetto, indica alcuni requisiti che debbono caratterizzare i progetti che comportano per gli enti e le associazioni che organizzano i corsi degli studi di fattibilità non certo superficiali e che richiedono accordi, informazioni e modalità molto articolate.

nonostante ciò, il termine di scadenza per la presentazione dei progetti da effettuarsi al ministero del lavoro e della previdenza sociale, al ministero degli esteri ed al consolato nella cui circoscrizione i corsi debbono effettuarsi, è stato fissato per il 7 gennaio 1999, quindi in un termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale sulla *Gazzetta Ufficiale*, termine oltremodo breve data la

complessità degli adempimenti. Sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1999 è stato pubblicato il decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale datato 25 maggio 1999, con il quale si finanziano n. 66 progetti di formazione professionale per italiani residenti nei paesi non appartenenti all'Unione europea per un importo di Lire 40 miliardi. Anche tale decreto non ha ottenuto il prescritto parere del C.G.I.E.

durante la riunione del Consiglio di Presidenza del C.G.I.E. tenutosi a Roma presso il ministero degli affari esteri nei giorni 6, 7 e 8 settembre, lo stesso Consiglio di Presidenza ha chiesto ed ottenuto una audizione di un funzionario del ministro del lavoro e della previdenza sociale a conoscenza dei fatti, che ha riferito sullo stato della procedura, mostrando alle precise contestazioni mosse (in particolare sulla mancanza del prescritto parere) notevoli perplessità e preoccupazioni sulla correttezza formale dell'iter amministrativo che ha portato all'emissione dei due decreti.

Nel suddetto esposto presentato da Bruno Zoratto si chiede di voler intervenire nella vicenda in quanto dalle modalità seguite fin'ora ed innanzi esposte, sembra che oltre alla violazione del procedimento amministrativo vi siano rilevanti fatti sotto aspetti non propriamente amministrati.

si chiede inoltre, esaminati i fatti ed i documenti che potranno essere acquisiti sia presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale che presso il ministero degli affari esteri e la Segreteria del C.G.I.E., di sospendere l'efficacia dei decreti che allo stato non hanno avuto ancora esecuzione, e perseguire i responsabili se dai fatti si rilevano situazioni penalmente rivelanti;

l'11 novembre 1999 è stato fatto un ulteriore esposto, sempre da Bruno Zoratto, alla procedura della Repubblica di Roma sull'ipotesi di reato riguardante gli « interventi per la formazione degli italiani residenti nei Paesi comunitari - annualità 1999 » costituito con DD 190/1/98 del 31 maggio 99 che riguarda 34 progetti per un importo di Lit. 9.042.593.250;

a seguito di tali esposti la procura della Repubblica di Roma ha aperto un procedimento penale n. 99/11206 - riguardante il reato d'abuso d'ufficio contemplato dall'articolo 323 del Codice Penale, confermando così anche i rilievi fatti da numerosi consiglieri del C.G.I.E.;

su *Il Giornale* del 2 novembre 1999 a firma di Mario Giordano è apparso un articolo che elencava le incongruenze delle procedure seguite dalla direzione generale per l'emigrazione e gli affari sociali del MAE, come si evince dalle dichiarazioni della dottoressa Annalisa Vittore, dirigente generale dell'ufficio centrale della formazione del Ministero del Lavoro e firmataria dei decreti con i quali venivano concessi i contributi ai 66 progetti riportati dal *Giornale*, unitamente ad un funzionario e al dirigente dell'ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che tratta i progetti rivolti all'estero, il quale tra l'altro sarebbe già stato esonerato dal suo incarico;

grazie a questa situazione, sono stati dati contributi per ben 410 milioni di lire all'Ente CEM (Centro europeo Metodico) di Toronto, Canada, che in questa città è un illustre sconosciuto infatti, a seguito di un esposto fatto dal CTIM Canada è risultato che l'Ente CEM di Cosenza, di cui è responsabile un certo Claudio Mauro (mentre a Toronto il CEM è rappresentato da una tale Rosa Turco), che era al 206 posto di graduatoria, non essendo presente sul territorio, ha ottenuto il giudizio negativo del console generale d'Italia di Toronto, che doveva dare il suo parere -:

secondo quanto ritenuto dal responsabile Andrea Declich della segreteria del C.G.I.E. la Società Cerfe, che ha sede centrale a Roma (via Montezebio 32), dopo essersi visto assegnare un contributo di ben 778.860.000 lire per un progetto da realizzare a Brisbane (Australia) per la creazione di una banca dati sull'opportunità di occupazione e sulle imprese per gli italiani in Australia, in data 23 novembre 1999 si è rivolto alla segreteria del C.G.I.E. per chiedere materiale « da usare agli studi

propedeutici all'inizio delle attività della società »;

non è mai stato chiesto il parere dei Comites, come la legge prescrive;

né il ministero del lavoro né il Ministero degli Affari esteri in questa complessa e delicata partita che riguarda, per il solo 1999, lo stanziamento all'estero di ben 49.042.593.250 lire, hanno chiesto il parere obbligatorio del C.G.I.E., come prescrive la legge istitutiva, commettendo un grave atto di legalità;

il ministero del lavoro e il ministero degli affari esteri confermano i loro gravi limiti nel sorvegliare e giudicare enti e sigle che in molti casi sono fantasma o nati appositamente per usufruire dei finanziamenti per realizzare interventi discutibili in un contesto sconosciuto o ignorato (vedi società CERFE a Brisbane Consiglio di Presidenza - Australia, ente CEM a Toronto - Canada o i quattro progetti di Curitiba - Brasile gestiti da un componente del Comitato di Presidenza del C.G.I.E.);

chi siano e quali funzioni hanno nella, pubblica amministrazione i componenti della Commissione giudicatrice dei singoli progetti;

quando e da chi sia stata nominata detta Commissione;

quante volte si sia riunita per deliberare i progetti per i Paesi comunitari e non comunitari;

di quale supporto tecnico si è avvalsa la Commissione per giudicare i singoli progetti;

quali siano i motivi che hanno determinato le denunce da parte dello stesso ministero del lavoro nei confronti dei propri funzionari;

quali provvedimenti siano stati presi contro i responsabili di questa evidente leggerezza e chiara illegalità;

se in tutto ciò vi siano responsabilità anche da parte dei funzionari della Farnesina;

per quale motivo non sia stato chiesto il parere dei Comites nelle singole circoscrizioni consolari interessate;

quali sono i provvedimenti che il ministero del lavoro, in concerto con il ministero degli affari esteri, intende prendere per far rispettare un principio fondamentale di legalità sancito nella legge istitutiva del C.G.I.E., che ne prescrive il parere obbligatorio, parere che il ministero del lavoro e il ministero degli affari esteri si sono ben guardati dal chiedere, commettendo una illegalità grave e politicamente insostenibile. (4-29173)

MALGIERI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

alla base dell'Istituto Comites (Comitato degli italiani all'estero) vi è la legge istitutiva n. 205 del 22 maggio 1985;

ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge viene sancita trasparenza e responsabilità penale e civile per ogni membro circa l'uso del denaro pubblico, stanziato per il funzionamento del Comitato, che giunge dall'apposito capitolo MAE;

il Console, o un suo sostituto, è il Garante della legge nel contesto in cui il Comites opera;

risulta all'interrogante che nonostante i numerosi inviti dell'esecutivo del Comites a Saarbrücken, il presidente uscente signor La Rosa, che ha perso alle ultime elezioni, non intende adempiere agli obblighi connessi con l'esercizio del suo passato mandato;

risulta altresì che il dottor Salvatore Sciuto, Console d'Italia a Saarbrücken, più volte sollecitato, non sarebbe intervenuto minimamente per far rispettare quanto dovuto;

visto quanto recita la sentenza del Tar del Lazio n. 1518/95 Reg. Dec. che in un analogo contenzioso ha sancito il diritto di ogni membro Comites di prendere vi-

sione dei libri contabili e della documentazione e, nel caso, di fotocopiarla -:

quali iniziative si intendano prendere per far rispettare la legge istitutiva del Comites nella circoscrizione consolare di Saarbrücken;

quali i provvedimenti che si intendano prendere nei confronti del Console d'Italia in quella circoscrizione;

per quale motivo l'Ambasciata d'Italia a Berlino non sia intervenuta;

quali i provvedimenti che la DGIEPM (Direzione generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie) intenda prendere per ristabilire legalità ed efficienza nel Comites di Saarbrücken. (4-29174)

MALGIERI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

nel Consolato Generale d'Italia in Stoccarda il clima di conflittualità denunciato sia dal Comites che dai membri CGIE ha raggiunto livelli preoccupanti;

il dirigente dell'Ufficio Scuola, come « 9 » qualifica « C-3 » dovrebbe timbrare il cartellino, così come fanno gli altri due dirigenti scolastici dello stesso Ufficio e come faceva persino il dott. Alessandro Monti, già Vice-Console del Consolato Generale d'Italia in Stoccarda;

la normativa vigente obbliga il personale di « 9 » qualifica « C-3 » a timbrare quotidianamente il proprio cartellino sia all'entrata che all'uscita dalla sede -:

per quale motivo il dottor Bernardo Carloni, Console Generale d'Italia in Stoccarda, non intervenga presso tale dirigente affinché egli si attenga a quanto prescritto, ponendo fine a questa infrazione che sta provocando grande disagio al già precario clima interno esistente nell'Ufficio Scuola del Consolato -:

quali i provvedimenti disciplinari che la DGRC del MAE intenda prendere nei confronti di questo discusso dirigente scolastico, che in base alla normativa da anni dovrebbe essere rientrato ai ruoli metropolitani. (4-29175)

MALGIERI. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

il Comites e altre numerose associazioni italiane operanti nella circoscrizione consolare di Saarbrücken in più occasioni hanno denunciato la grave situazione persistente nella popolazione scolastica italiana, che da decenni detiene il triste primato con un alto numero di bambini italiani nelle classi differenziali;

ad avviso dell'interrogante il Console d'Italia a Saarbrücken, che è anche Provveditore agli Studi, non ha « mosso un dito » per cambiare l'andazzo attuale, ma si è solo limitato a dare abbondanti finanziamenti al locale Co.As.Sc.It. che è l'istituzione che dovrebbe gestire l'intervento scolastico italiano nella circoscrizione consolare;

inoltre il direttore didattico dell'Ufficio scuola del Consolato, Severino Mazzocchi, sembra non curarsi delle proteste dei genitori, non intervenendo in nessuno dei tanti casi denunciati dalle organizzazioni italiane -:

quanti siano i contributi che il Co.As.Sc.It. di Saarbrücken ha preso negli ultimi quattro anni;

quanti siano gli alunni interessati alle singole iniziative di intervento scolastiche;

quanti siano coloro che hanno superato positivamente i corsi;

quali siano i controlli amministrativi fatti dal consolato;

quali controlli didattici l'Ufficio scuola abbia fatto;

se è vera la notizia che il presidente Baratta e il segretario Pettinari ricevono da questo ente uno stipendio mensile di quasi dieci milioni di lire, quando un insegnante locale non guadagna più di tre milioni;

cosa intenda fare il Governo per evitare l'esistenza e la proliferazione di simili scandalose istituzioni che non servono ai bambini italiani, ma sono solo un evidente sperpero di denaro pubblico. (4-29176)

MALGIERI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

a Saarbrücken vivono e lavorano oltre venticinquemila italiani;

numerose e giustificate sono le critiche avanzate negli ultimi anni dai locali rappresentanti eletti dalla nostra comunità e da numerose associazioni di nostri connazionali nei confronti del Consolato d'Italia di quella circoscrizione;

visto quanto contenuto in un esposto datato 16 marzo 2000 inviato all'Ambasciata d'Italia a Berlino da Bruno Zoratto, Consigliere CGIE Germania, in cui chiede di intervenire per porre fine al comportamento scorretto del titolare dell'ufficio LAS lavoro ed assistenza sociale del Consolato d'Italia a Saarbrücken;

visto che Pasquale Marino, titolare di quell'importante ufficio, non tratta tutti gli utenti italiani nello stesso modo come prescritto dalle disposizioni ministeriali;

visto che numerosi sono i connazionali che sono stati « maltrattati » dal signor Marino solo perché, secondo l'interrogante, avrebbero negato il loro appoggio al presidente della precedente gestione Comites - il presidente è il genero del titolare dell'ufficio LAS del Consolato -;

visto che il dottor Salvatore Sciuto, Console d'Italia a Saarbrücken, non è mai intervenuto per porre fine a questa insostenibile situazione di degrado esistente in questo delicato ed importante ufficio del Consolato in questione -:

per quale motivo la nostra Ambasciata d'Italia a Berlino non sia ancora intervenuta;

per quali ragioni il console non è ancora intervenuto;

quali provvedimenti l'Amministrazione intenda prendere nei confronti dell'impiegato in questione per ristabilire un clima sopportabile nell'ufficio LAS del Consolato di Saarbrücken. (4-29177)

MALGIERI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la questione dei controlli amministrativi e della documentazione contabile di enti che usufruiscono del capitolo di bilancio 3577 sono un problema che ricorre drammaticamente con sempre maggiore frequenza;

quanto più volte emerso anche durante i lavori del CGIE, dove alcuni consiglieri, come Bruno Zoratto del CGIE-Germania, hanno sollecitato l'istituzione di una « commissione tecnica » composta da persone neutre che, oltre a verificare i verbali dei controlli avvenuti, sia messa in condizione di vagliare i costi e i benefici dei singoli interventi fatti nei vari Paesi, verificando i risultati ottenuti;

visto quanto contenuto nel telesspresso n. 4324 del 5 maggio 1999 inviato alla ex DGEAS-Uff. V, all'ispettorato generale e all'Ambasciata italiana in Olanda, firmato dalla reggente del Consolato generale d'Italia ad Amsterdam, Laura Giovenco, riguardante la relazione sul bilancio consuntivo dell'ex Co.As.Sc.It. che, secondo quanto risulta all'interrogante, recita che « nel corso della verifica effettuata sulla documentazione contabile relativa all'esercizio 1998 sono emerse alcune gravi irregolarità gestionali, di alcune delle quali è stato redatto verbale in occasione della verifica sottoscritto dal cancelliere contabile del Consolato generale e dal signor Angelo Tinebra, Presidente dell'Ente, per cui si ritiene comunque necessario fornire un quadro completo di quanto si è potuto rilevare durante la verifica;

relativamente allo statuto dell'Ente si rileva che è stato inviato al ministero con telesspresso n. 1118 del 5 febbraio 1999. Il testo è in olandese e l'ente non ha mai fornito la traduzione in italiano. L'ufficio sta provvedendo ad eseguire una traduzione sommaria delle parti essenziali di tale documento;

relativamente alla nomina degli organi sociali non esiste una nomina formale degli organi sociali. Il signor Tinebra si

definisce e firma in qualità di presidente dell'Ente, ma non ha esibito alcun documento che confermi questa sua nomina. Egli è in effetti solo colui che, presentandosi come rappresentante legale dell'Ente, ha depositato lo statuto dal Notaio. Non è stato inoltre possibile accertare i nominativi di eventuali altre persone che rivestono funzioni di rilevanza statutaria;

non esistono verbali delle assemblee o delle riunioni degli organi statutari. Il signor Tinebra ha affermato che questi verbali non vengono compilati dal 1985;

per il Conto deposito Coasscit il console generale Francesco Mariano ha aperto il 22 febbraio 1998 un conto corrente, intestato al Consolato generale, che viene utilizzato per il pagamento in nero degli insegnanti che effettuano corsi per conto dell'Ente « Stichting E.G.A.S.I.T. ». L'unica firma depositata per tale conto è quella del Console generale Mariano;

nel rinviare al verbale trasmesso in allegato, nonché alla documentazione trasmessa alla Superiore Ambasciata con lettera prot. D2/2630/R per quanto riguarda i dettagli del caso, si fa comunque presente che è in atto una contabilità extra bilancio e che, al di là di ben altre considerazioni, il Console generale Mariano ha totalmente disatteso le disposizioni della circolare n. 28 del 15 dicembre 1980, punto C);

relativamente al fondo di garanzia d'affitto l'Ente è titolare di due conti correnti bancari: uno per la gestione ordinaria e un altro sul quale è depositata una somma di oltre 50 mila fiorini olandesi. Il signor Tinebra ha affermato che detto conto serve quale deposito di garanzia per l'affitto della sede e che la sua istituzione è prevista dal contratto di affitto;

anche se le scritture contabili appaiono complessivamente abbastanza ordinate, è stato rilevato che esse non rispecchiano i reali movimenti finanziari, come nel caso del già citato « Conto Deposito Coasscit », e pertanto non corrispondono alle risultanze dell'estratto conto bancario (il signor Tinebra ha dichiarato che non esiste cassa contanti);

sono state rinvenute nove ricevute intestate al Consolato Generale di Amsterdam e firmate dal Presidente del Coasscit, C. Citino. Una di queste ricevute è completamente in bianco, tre sono complete di importo, oggetto e data (e una sola di queste è vistata dall'allora Reggente del Consolato Generale, Cancelliere Gian Paolo Arpesella), cinque riportano importo e oggetto, ma non la data. Dal raffronto con gli estratti conto bancari e le scritture contabili di questo Ufficio si è potuto constatare che quattro di queste ultime ricevute si riferiscono a pagamenti che sono stati effettuati tutti il 16 luglio 1997 e sono relativi ai contributi del Fondo Sociale Europeo (saldo del 1994, contributo del 1995, surplus del 1995 e anticipo del 1996), per un totale di Fiorini olandesi 212.606,25 pari all'odierno cambio di finanziamento, a Lire italiane 186.668.290. La quinta ricevuta si riferisce ad una registrazione contabile successivamente stornata;

il contributo dell'Ente gestore è pari al 6,06 per cento del contributo ministeriale e al 2,66 per cento del cofinanziamento del F.S.E.. Il versamento di un contributo all'ente (generalmente pari a 50 fiorini) da parte degli allievi dei corsi avviene solo su base volontaria; inoltre, non si è avuta l'impressione che il signor Tinebra abbia intenzione di ricercare attivamente altre fonti di entrata, nonostante sia stato informato del fatto che il contributo dell'Ente gestore deve essere pari ad almeno il dieci per cento del contributo ministeriale;

tra le varie si rileva che:

a) i registri del protocollo in partenza e in arrivo non esistono;

b) la sede dell'Ente non è assicurata per responsabilità civile, furto, incendio. Sebbene sia vero che in Olanda l'assicurazione contro gli infortuni è tutt'uno con l'iscrizione ad un Ente mutualistico (il che mette al riparo l'ente E.G.A.S.I.T. da eventuali responsabilità in caso di infortunio personale), è però altrettanto vero che le attrezzature dell'Ente non sono coperte in alcun modo. Il signor Tinebra ha comun-

que dichiarato che verrà stipulata idonea polizza quando saranno acquistate le attrezzature multimediali;

c) le condizioni applicate al c/c bancario dell'Ente sono assai poco favorevoli rispetto a quelle reperibili sul mercato;

d) i rimborsi telefonici sono calcolati a forfait e non sempre adeguatamente documentati;

si precisa inoltre che, per evidenti ragioni di tempo, non è stato possibile approfondire diversi altri argomenti che pure meriterebbero un attento esame;

si ritiene inoltre che sarebbe assai opportuna l'effettuazione di una visita ispettiva vera e propria, al fine di completare l'esame della contabilità dell'Ente « Stichting E.G.A.S.I.T. » e di fornire all'amministrazione tutti gli elementi necessari per la valutazione dell'intera questione. Si rileva che il Consolato generale, naturalmente, non mancherà di effettuare l'opera di sorveglianza cui è chiamato; ma si deve però ricordare che, come ben noto all'ispettorato generale e all'Ambasciata, la situazione amministrativo-contabile dell'ufficio è straordinariamente grave, e gli adempimenti richiesti per una corretta gestione corrente e per il risanamento di quella pregressa lasciano uno scarsissimo margine di manovra, sia in termini temporali che per quanto riguarda il personale da dedicare a tale opera di vigilanza -:

quali i provvedimenti che l'Ufficio II della DGIEPM (ex Ufficio V della DGEAS) abbia preso nei confronti dell'ente « Stichting E.G.A.S.I.T » (ex Co.As.Sc.It. di Amsterdam);

a quanto ammontino i finanziamenti concessi a tale ente negli ultimi quattro anni;

a quanto ammontino quelli stanziati per il 2000;

quant'è la popolazione scolastica italiana interessata nell'ultimo biennio.

(4-29178)

NAPOLI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le ultime vicende, riportate con grande rilievo da tutta la stampa nazionale, vedono coinvolte le tre procure di Messina, Reggio Calabria e Catania;

il tribunale di Messina è sede di inchiesta su alcuni magistrati catanesi; il tribunale di Reggio Calabria è sede di inchiesta su alcuni magistrati messinesi e catanesi; il tribunale di Catania è sede di inchiesta su alcuni magistrati messinesi e reggini;

appare chiara la triplice reciprocità di indagine tra le procure di Messina, Reggio Calabria e Catania con chiari e vicendevoli condizionamenti;

appare, ad esempio, inquietante la circostanza che uno degli inquirenti catanesi, titolare delle indagini sui colleghi messinesi e reggini, sia egli stesso indagato a Messina;

più volte sono state inviate visite ispettive presso i tre tribunali, purtroppo sempre con gli stessi ispettori, ma i relativi risultati a tutt'oggi sono privi dei dovuti provvedimenti;

i pochi procedimenti disciplinari avviati nel Consiglio superiore della magistratura risultano ancora in corso;

sarebbe opportuno che il Consiglio superiore della magistratura definisse urgentemente i procedimenti disciplinari in corso —:

quali soluzioni intenda attuare al fine di eliminare i reciproci condizionamenti esistenti tra le procure di Messina, Reggio Calabria e Catania;

se non ritenga che la normativa vigente in materia di incompatibilità dei giudici sia del tutto inadeguata e richieda opportune modifiche volte ad eliminare incongruenze analoghe a quelle esposte in premessa. (4-29179)

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

come possa essere possibile non tenere in alcuna considerazione gli interessi e la sicurezza del popolo italiano;

come sia possibile avere emanato una circolare, indirizzata ai questori ed ai prefetti, che di fatto vieta di rispedire ai paesi di origine stranieri clandestini;

come sia possibile che il nostro paese, unico al mondo, possa fare circolare liberamente persone senza conoscere chi sono, la nazionalità di provenienza;

se il Governo sappia il danno irreparabile che questa sua politica delle frontiere aperte sta causando all'Italia ed ai cittadini tutti e non veda quanto avviene in tutte le città e contrade italiane, dove ormai la delinquenza extracomunitaria fa quel che vuole, senza trovare alcun contrasto ed alcun impedimento;

se il Governo non ritenga di revocare l'infausta circolare ed espellere subito dal paese gli extracomunitari senza documento, clandestini e quelli addetti alla criminalità. (4-29180)

LUCCHESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se intenda subito stabilire che con il prossimo anno scolastico in tutte le scuole venga introdotta come disciplina obbligatoria l'informatica considerato che non è concepibile che nelle scuole italiane non si insegni l'uso del computer ed internet;

se non ritenga di rendere obbligatorio lo studio della lingua inglese in tutte le scuole. (4-29181)

STELLUTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il comitato a sostegno della candidatura di Mino Martinazzoli a presidente della regione Lombardia, costituitosi a Busto Arsizio in provincia di Varese, inoltrava in data 29 febbraio 2000 regolare domanda

al sindaco della città, per poter occupare una parte della piazza San Giovanni, piazza principale del centro cittadino sempre chiusa al traffico, dalle 15 alle 18 di sabato 25 marzo 2000, nella quale svolgere una manifestazione elettorale a sostegno del proprio candidato. La richiesta precisava che la manifestazione avrebbe necessitato la posa di un palco di metri 4 per metri 5 sul quale si sarebbe svolta un'esibizione di musica *country* contestuale alla presenza di un tavolo informativo elettorale sul quale appoggiare il materiale di propaganda;

gli uffici comunali dopo aver istruito la pratica e richiesto ripetuti supplementi di documentazione, solo il giorno 24 alle ore 13 rilasciavano una lettera di diniego, firmata dall'assessore al commercio, motivata nel modo seguente: «l'occupazione di suolo pubblico per l'attività di cui all'oggetto viene concessa in piazza San Giovanni solo per le manifestazioni di intrattenimento musicale previste nell'ambito di iniziative patrocinate dall'amministrazione comunale»;

i rappresentanti del comitato a seguito del diniego ricevuto, chiedevano all'assessore di poter essere messi a conoscenza della delibera a cui si ispirava la decisione. L'assessore confermava personalmente l'inesistenza di qualsiasi delibera in merito;

i rappresentanti del comitato si recavano immediatamente presso l'ufficio locale della questura per comunicare che la manifestazione si sarebbe svolta solo con la distribuzione di materiale elettorale;

il vice questore faceva presente di essere in possesso di una comunicazione del comune che autorizzava la posa del palco;

i rappresentanti del comitato tornavano dall'assessore per delucidazioni, in quanto il rappresentante del comitato firmatario della domanda, pur figurando tra i destinatari della comunicazione inviata al commissariato di polizia, non aveva ricevuto la lettera che autorizzava la posa del palco;

l'assessore confermava che la lettera era stata inoltrata solo ai vigili urbani e al commissariato locale di polizia e chiariva che il comitato poteva usare il palco ma non utilizzarlo per la manifestazione musicale;

si specifica che la suddetta piazza, negli ultimi cinquanta anni è stata luogo di qualsiasi tipo di manifestazione pubblica e l'ultima di queste, in ordine di data, ha visto la presenza di un palco attrezzato di notevoli dimensioni per la proiezione di audiovisivi, con commento musicale, per dodici ore consecutive, su schermo gigante, riguardante attività svolte dal presidente uscente della regione Lombardia Formigoni -;

cosa intenda fare per garantire la libertà di espressione e di effettuazione della campagna elettorale in corso di tutti i gruppi politici, anche di quelli non omogenei alle amministrazioni locali, tenuto conto che i comportamenti della amministrazione comunale di Busto Arsizio sembrano configurarsi come un palese ostacolo al libero esercizio di espressioni culturali e di propaganda elettorale.

(4-29182)

ALEMANNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici presenta gravi risvolti anche per quanto riguarda la salvaguardia dei livelli occupazionali dei custodi degli stabili stessi;

a tale proposito, in caso di trasferimento di titolarità dall'ente ad un soggetto privato, non viene garantito il mantenimento del posto di lavoro neanche adibendo i portieri ad altre mansioni in quanto il rapporto tra ente e addetto alla custodia è basato su un rapporto di natura privatistica per cui sarebbe necessaria l'emanazione di atto con forza di legge;

non può ritenersi idonea la soluzione di indurre gli acquirenti a mantenere, per la custodia dei locali, gli stessi portieri fondandosi il rapporto di portierato sulla fiducia;

altresì non viene assicurato neanche il diritto all'abitazione in quanto occorrerebbe un'apposita disposizione legislativa al riguardo visto che quella attuale prevede solamente il diritto di prelazione sull'acquisto dell'abitazione di servizio;

come risulta dagli atti della XI Commissione permanente, il sottosegretario Morese ha affermato che la conservazione della disponibilità dell'abitazione dipende dal mantenimento del posto di lavoro -:

emettano un atto con forza di legge che contempili, in caso di trasferimento di titolarità dall'ente ad un soggetto privato, la possibilità di adibire i portieri ad altre mansioni salvaguardando, in tale modo, sia i livelli occupazionali che il diritto all'abitazione. (4-29183)

STORACE. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

il 2 febbraio 2000 intorno alle 7 del mattino la linea ferroviaria Roma-Civitavecchia veniva bloccata all'altezza della stazione ferroviaria Cerveteri-Ladispoli per la protesta di oltre mille pendolari (diventati quattromila nell'arco della mattinata) che si erano riversati per circa quattro ore sui cinque binari della stazione, creando ripercussioni sull'intera linea tirrenica Roma-Genova;

il motivo del dissenso erano i numerosissimi disservizi delle Ferrovie dello Stato che da circa due anni gravano sulla stazione di Ladispoli a causa della chiusura della linea Viterbo-Roma e che coinvolgono quotidianamente i pendolari di Bracciano, Manziana, Anguillara, Oriolo Romano, Canale Monterrano, Trevignano Romano oltre alle migliaia di lavoratori di Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella,

Santa Severa, Civitavecchia, Tolfa, Allumiere ed altri ancora, costretti a viaggiare in condizioni di estremo disagio;

la recente modifica degli orari, la soppressione di alcune stazioni e soprattutto il prolungamento fino a Civitavecchia dei treni metropolitani di superficie, limitato precedentemente al comune di Ladispoli, hanno ulteriormente aggravato la già precaria situazione della tratta ferroviaria rendendo impraticabile fino all'esasperazione la condizione dei lavoratori-pendolari dei comuni sopraindicati; con i nuovi orari, infatti, i viaggiatori hanno avuto a disposizione treni con un minor numero di carrozze, talmente affollati da non consentire in alcuni casi neanche l'accesso;

nelle ore di punta si viaggia sempre in piedi, scarsa è la pulizia delle vetture e dei servizi igienici, a volte addirittura senz'acqua, completamente insufficienti le pensiline per ripararsi in caso di pioggia, inesistenti le coincidenze tra orari di bus e treni;

gravissime appaiono a parere dell'interrogante le dichiarazioni del Presidente delle FF.SS. Claudio Demattè che nella medesima giornata non solo affermava di non aver diminuito i treni sulla linea in questione, ma addirittura che sulle tratte più intasate di traffico era impossibile aggiungere altri convogli;

come altrettanto grave appare l'atteggiamento della locale questura che a manifestazione conclusa, quando oramai la stazione era tornata ai normali ritmi quotidiani di resa ed era frequentata anche da cittadini completamente estranei alla sacrosanta protesta dei pendolari, identificava con una metodologia molto discutibile circa 50 persone -:

se il ministro interrogato non ritenga di dover sollecitare le Ferrovie dello Stato all'immediato ripristino degli orari e delle corse soppresse, nonché all'intensificazione del servizio di trasporto per linee aggiuntive da Civitavecchia a Roma entro le fasce orarie di maggiore affluenza lavorativa e con fermate lungo tutte le stazioni necessarie;

se non ritenga altresì di sollecitare le medesime ferrovie ad accogliere le richieste dei pendolari ossia il ripristino del treno delle 6.55, l'aumento delle carrozze su tutte le corse, un treno « TAF » a due piani che sostituisca il locale delle 7,37, l'intensificazione dei treni nelle ore di punta e la coincidenza degli orari dei bus sostitutivi rispetto ai convogli;

quali siano i motivi che hanno indotto le Ferrovie dello Stato a scelte così impopolari e come intendano garantire un trasporto più consono alle esigenze di migliaia di persone garantendo i servizi basilari quale la costante pulizia di vagoni e bagni e la dotazione di acqua sui convogli;

secondo quali criteri e con quali conseguenze la questura abbia identificato le circa cinquanta persone che pacificamente attendevano il treno e che senza alcun motivo hanno dovuto esibire i propri documenti di riconoscimento. (4-29184)

MAZZOCCHI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per coniare il quantitativo di monete necessario per la circolazione del nuovo sistema monetario in Euro, dovrà approvvigionarsi di tondelli metallici per circa ventimila tonnellate per un importo di circa dieci miliardi;

la Verres spa, fabbrica di tondelli sita in Valdaosta, è una società del gruppo IPZS;

una direttiva europea stabilisce che per acquisti superiore a 300.000 euro devono essere bandite gare internazionali;

il consiglio di amministrazione dell'IPZS ha deliberato di bandire gare internazionali per il 30 per cento del fabbisogno di tondelli e di acquistare direttamente dalla partecipata Verres altro 70 per cento pari all'intera capacità produttiva dello stabilimento valdostano;

la Verres spa acquisterebbe da una società tedesca tondelli finiti, che rivende all'IPZS senza alcun intervento di trasformazione;

la stessa società tedesca ha partecipato alla gara internazionale senza aggiudicarsi la fornitura;

il prezzo di vendita dei tondelli all'IPZS è superiore a quello d'acquisto —:

se il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica non ritenga che l'acquisto di tondelli finiti da parte di Verres non costituisca un'evidente violazione della direttiva europea;

se la vendita dei tondelli provenienti dalla Germania all'IPZS a prezzo superiore a quello di acquisto non rappresenti un finanziamento occulto di una società del gruppo da parte dell'IPZS;

se non ritenga, lo stesso Ministro, avviare un procedimento nei confronti del Presidente dell'IPZS e dell'amministratore delegato della Verres spa. (4-29185)

DE CESARIS, LENTI e BONATO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la riformulazione del piano industriale di ristrutturazione dell'Ente tabacchi italiani, presentato alle organizzazioni sindacali di categoria, ha modificato sostanzialmente la distribuzione della produzione tra le varie manifatture tabacchi;

in particolare, all'aumento del numero delle manifatture, con l'inserimento di quelle di Rovereto, Scafati, e Cava dei Tirreni, non corrisponde né un aumento della produzione totale prevista né, fermo restando il quantitativo totale annuo, una percentuale riduzione della produzione precedentemente assegnata alle manifatture che sarebbero rimaste in attività;

l'unica attività produttiva che risulta penalizzata è quella della manifattura tabacchi di Chiaravalle che passerebbe da 19 ml di Kg a 8 ml e con un numero di dipendenti previsti da 449 a 294;

tale scelta non risulta essere motivata e pone grandi preoccupazioni sul futuro produttivo e occupazionale della manifattura che rappresenta ormai una delle pochissime realtà industriali del territorio già pesantemente deindustrializzato;

appare non credibile la formulazione di piani industriali che si susseguono con scelte strategiche che sembrano contrastanti;

per la manifattura di Chiaravalle, la drastica riduzione della produzione assegnata mette oggettivamente a rischio l'insieme degli investimenti in tecnologie e infrastrutture necessarie a dare certezza al mantenimento di tale realtà produttiva nel mercato;

c'è piena disponibilità degli enti locali, comune, provincia e regione, a favorire tutte le procedure, anche di natura urbanistica, che possano consentire il necessario adeguamento strutturale dello stabilimento -;

se non ritenga opportuno intervenire presso la dirigenza dell'Eti affinché venga ulteriormente modificato il piano industriale presentato, in modo da rendere credibile, in termini di produzione assegnata e investimenti per infrastrutture e tecnologie, il futuro produttivo e i livelli occupazionali degli stabilimenti che viene deciso rimangano in attività;

se non ritenga opportuno chiarire quali investimenti, in particolare, si intendano programmare per potenziare la manifattura di Chiaravalle;

quali iniziative intenda assumere affinché il piano di ristrutturazione dell'Eti non rappresenti esclusivamente un intervento di ridimensionamento dell'attività produttiva e dell'occupazione bensì possa anche determinare un rilancio di un settore produttivo nazionale che, per molte realtà del Paese, rappresenta uno sbocco occupazionale importante, anche per l'indotto e l'economia complessiva del territorio;

quali iniziative intenda assumere per interventi di reindustrializzazione laddove sono dismesse attività legate alla coltivazione, produzione e commercializzazione del tabacco. (4-29186)

GRAMAZIO. - *Al Ministro della sanità.*
- Per sapere - premesso che:

il 22 marzo 2000 un'autoambulanza della Croce rossa italiana, in servizio all'autoparco centrale di via Pacinotti, targata RM 14993 e il cui equipaggio era composto dai signori Indorante, Montagna e Mimmo è stata richiamata dall'autoparco stesso alle ore 9,30 perché l'autista, signor Mimmo, dipendente civile della Croce rossa, era stato incaricato di prelevare all'aeroporto di Fiumicino la dottoressa Clara Sanginiti, membro dell'esecutivo nazionale della Croce rossa italiana -;

chi abbia impartito la disposizione che ha tenuto ferma un'autoambulanza smembrandone l'equipaggio e rendendone impossibile l'utilizzo lasciandola ferma nell'autoparco nazionale della Croce rossa italiana che poteva avere in assegnazione l'auto utilizzata dai componenti dell'esecutivo della Croce rossa italiana, ferma, in quella data, sotto la sede centrale in via Sicilia;

se non ritenga grave ed inammissibile che il giorno 22 marzo 2000 un'ambulanza che poteva servire per salvare una vita umana è stata tenuta inutilizzata per poter far circolare una « auto blu » per esigenze che sicuramente non riguardano l'autoparco centrale della Croce rossa italiana. (4-29187)

GRAMAZIO e MUSSOLINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

il livello qualitativo degli ospedali dell'Italia centrale e meridionale è tra i più bassi d'Europa, salvo rare e occasionali eccezioni;

la sanità versa in un periodo di grave difficoltà e polemica per le tante correzioni alla riforma ministeriale, che hanno portato ad una tensione altissima gli operatori del settore ed in eguale misura hanno generato tanta ingiustificata sofferenza alla popolazione;

tra gli ospedali italiani, la struttura ospedaliera « Pertini » di Roma ha più volte manifestato negli ultimi anni gravi carenze nella gestione delle risorse economiche e delle evidenti incapacità del proprio personale medico nel gestire con la dovuta prontezza e professionalità le emergenze del Pronto soccorso;

in data 19 ottobre 1999, per un gravissimo errore diagnostico, si è assistito in poche ore alla morte dell'ex Comandante di Marina signor Antonio Sciarretta immediatamente dopo il ricovero;

il paziente ricoverato dell'età di 55 anni era perfettamente lucido al momento del ricovero, non aveva subito incidenti, e sottoposto urgentemente alla Tac, non presentava a detta dei medici condizioni che lasciavano intravedere pericolo di vita;

dopo il rapido peggioramento delle condizioni di salute, al signor Antonio Sciarretta venne negato il ricovero nel reparto di neurochirurgia per mancanza di posti disponibili, e sta di fatto che senza la benché minima attenzione il paziente veniva abbandonato dai responsabili fino alla successiva perdita di conoscenza, avvenuta davanti agli increduli ed inascoltati familiari;

solo dopo questa inesorabile marcia verso l'agonia, senza neppure essere stato supportato da flebo e tantomeno dall'ossigeno, il paziente veniva sottoposto ad una nuova Tac, e ad un tardivo ed inutile intervento chirurgico;

il vergognoso epilogo di una così sciagurata gestione dei pazienti non può prescindere da una decisiva ed esemplare inchiesta da parte del Ministro della sanità e della magistratura atta a punire i responsabili dell'ospedale Pertini, colpevoli di una così spudorata e malvagia atrocità a danno di un esemplare cittadino che ha per tanti anni onorato lo Stato italiano con la sua indiscussa dedizione al servizio —:

quali iniziative e quali provvedimenti intenda adottare per evitare che fatti di così grave natura abbiano a ripetersi nelle strutture ospedaliere pubbliche romane ed italiane;

quali provvedimenti e quali limitazioni all'esercizio professionale dei medici responsabili intenda adottare per dare giustizia ad un simile misfatto;

in quale forma e secondo quali parametri intenda risarcire moralmente ed economicamente per il tremendo lutto subito la famiglia Sciarretta anche alla luce di tutte le evidenti ripercussioni psicologiche subite dalla moglie e dal figlio per la strafottenza dei medici durante il periodo d'agonia del signor Antonio;

quali indagini ed attività ispettive intenda adottare affinché casi analoghi non abbiano mai più a ripetersi. (4-29188)

**Apposizione di una firma
ad una mozione.**

La mozione Collavini ed altri n. 1-00447, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 23 marzo 2000, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Savarese.

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ABBATE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra il 15 ed il 16 dicembre 1999 un nubifragio di straordinaria violenza, durato più di 48 ore ed ancora in corso, ha investito la Campania, determinando una situazione drammatica, in particolare, nei centri caudini di Cervinara e San Martino, ma anche di altre aree della provincia di Avellino e di quella contigua di Benevento;

i territori più colpiti versano ormai in condizioni addirittura disperate: frane, smottamenti, paurose voragini, hanno provocato — per un verso — il crollo di alcuni edifici, inducendo — per altro verso — le popolazioni a lasciare le proprie abitazioni;

i danni alle cose sono gravissimi e ad essi si aggiunge la disperazione di decine di feriti, di senza tetto, il lutto inconsolabile per i quattro morti, finora accertati, e per i dispersi;

pare addirittura che si sia formato, sui monti delle due località caudine, una sorta di bacino naturale che, per le insistenti e copiose precipitazioni, va vieppiù colmandosi con conseguente pericolo di smottamento delle fragili sponde e caduta precipitosa dell'acqua a valle;

la tempestività degli interventi di soccorso non è riuscita e non può riuscire a dare, nella ordinarietà, sicurezza e ragionevole fiducia alle popolazioni che invocano interventi straordinari;

la esigenza è stata riconosciuta anche dal Responsabile del Dipartimento della Protezione Civile, secondo il quale la situazione è tale da ostacolare seriamente i soccorsi nei centri abitati —:

se non ritenga il Governo, stante la eccezionale straordinarietà della situazione, dichiarare con immediatezza lo stato di emergenza nelle zone colpite della Valle Caudina;

se e quali iniziative urgenti siano state poste in essere o si intendano attivare per fronteggiare la gravissima situazione di danno e pericolo a persone e cose;

quali misure si intendano porre in essere per favorire una effettiva politica di prevenzione del dissesto idrogeologico in atto nella provincia di Avellino ed anche in quella contigua di Benevento;

a quali provvedimenti straordinari di carattere economico e finanziario il Governo farà ricorso per fronteggiare la emergenza in atto e ripristinare condizioni minime di vivibilità nelle aree colpite.

(4-27619)

RISPOSTA. — *A causa di un'eccezionale ondata di maltempo abbattutasi, nei giorni 15 e 16 dicembre 1999, sul territorio della provincia di Avellino che ha causato la perdita di vite umane, danni alle infrastrutture e beni di proprietà privata, è stato dichiarato, con decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 dicembre 1999, lo stato di emergenza nel suddetto territorio fino al 30 giugno 2000.*

Successivamente è stata emanata l'ordinanza n. 3029 del 18 dicembre 1999 nella

quale sono stati disposti interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

L'ordinanza ha assegnato 14 miliardi ai prefetti delle province interessate, per provvedere agli interventi urgenti di assistenza alle popolazioni colpite e, attraverso gli enti locali, a quelli di ripristino delle infrastrutture e dei servizi, nonché alla rimozione dei pericoli incombenti per la pubblica e privata incolumità (anche disposti dagli enti locali) e ai rimborsi per le organizzazioni di volontariato intervenuti nelle zone colpite.

I prefetti hanno, inoltre, potere di concedere, tramite i sindaci, per il periodo necessario (e comunque non oltre il 30 giugno del 2000) un contributo per autonoma sistemazione ai nuclei familiari evacuati dall'abitazione principale andata distrutta o dichiarata inagibile totalmente o parzialmente in conseguenza agli eventi calamitosi.

Il provvedimento ha stabilito, inoltre, che le risorse vengano ripartite sulla base di una valutazione delle esigenze, effettuata dal Dipartimento della Protezione Civile, con priorità per i comuni maggiormente colpiti individuati, sempre dal Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le prefetture stesse e le strutture tecniche della Regione Campania e degli enti locali.

Il piano straordinario per il monitoraggio idro-pluviometrico dei territori della regione Campania esposti al rischio di colate rapide di fango, previsto dall'ordinanza entro il 31 gennaio del 2000 dal Dipartimento della Protezione Civile — che si è avvalso del Servizio Idrografico e Mareografico nazionale e del gruppo per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del CNR e sentite le autorità di bacino competenti — è in questi giorni in via di definizione. Il sistema di monitoraggio così come già fatto per i comuni colpiti dagli eventi del 5 maggio 1998 (Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici, S. Felice a Cancelli), dovrà essere funzionale al preavviso degli eventi. In questi giorni sono in via di predisposizione da parte del Dipartimento della Protezione Civile anche le

linee guida per la preparazione di piani urgenti d'emergenza nei comuni interessati.

È inoltre convocata per il 18 febbraio 2000, presso il Dipartimento della Protezione Civile, una conferenza di servizi alla quale prenderanno parte la Regione, le province e le prefetture della Campania (unitamente alle strutture che hanno contribuito alla stesura del piano di monitoraggio), nella quale saranno concordate procedure, ruoli e compiti delle Amministrazioni e dei Servizi ed individuate le risorse occorrenti per la realizzazione e la gestione delle reti di monitoraggio e le modalità per la realizzazione e gestione dei piani d'emergenza, che potrà prevedere anche la costituzione di presidi tecnici territoriali a livello provinciale.

Una volta completato l'accertamento dei danni, per individuare i Comuni più colpiti e steso un piano degli interventi di emergenza, per regolare la fase attuativa degli interventi si è reso necessario emanare l'ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000 che è composta di 7 articoli, e in sintesi consente di dare una disciplina particolareggiata agli interventi nelle zone colpite dagli eventi alluvionali sopracitati.

All'articolo 1 vengono elencati i Comuni gravemente colpiti dagli eventi in questione e definiti gli interventi urgenti da attuare descritti nel piano, che si allega, redatto dal Dipartimento della protezione civile sulla base delle indicazioni fatte pervenire dai Prefetti, dagli Enti locali e di appositi sopralluoghi. I Prefetti provvedono all'attuazione degli interventi avvalendosi degli Enti locali in qualità di soggetti attuatori. Entrambi per l'espletamento di tale compito si avvalgono delle procedure e deroghe contenute nell'ordinanza 2787/98 che ha disciplinato gli interventi conseguenti all'alluvione verificatasi a Sarno il 5 maggio 1998.

All'articolo 2 sono previste disposizioni a favore dei privati danneggiati: per quanto attiene alle abitazioni principali nella misura massima di 30 milioni e per le attività produttive, fino ad un massimo di 300 milioni, mediante l'utilizzo di procedure già consolidate in altre emergenze di protezione civile.

L'articolo 3 dispone, come in altre circostanze, la corresponsione di un'indennità di integrazione salariale fino al 31 marzo 2000, nonché la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali fino al 30 giugno 2000.

L'articolo 4 prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura fiscale al 30 giugno 2000.

Con l'articolo 5 si incrementa lo stanziamento iniziale di 14 miliardi previsto dall'ordinanza 3029/99 con ulteriori 4.540 milioni che vengono ripartiti, sulla base delle esigenze segnalate dai Prefetti e dagli Enti locali delle province interessate.

L'articolo 6 prevede la reperimetrazione, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle parti dei centri abitati dei comuni esposti a rischio elevato per i quali devono essere redatti appositi piani di emergenza e la continuazione dell'attività dei presidi territoriali, avvalendosi dell'apposito Gruppo del C.N.R., con un onere di 900 milioni.

L'articolo 7 reca modifiche a precedenti ordinanze emanate per l'emergenza alluvione Sarno 5 maggio 1998, richieste dal presidente della regione Campania, che agisce come commissario delegato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Franco Barberi.

ALBONI. — *Ai Ministri delle finanze, dei trasporti e della navigazione e della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

nel territorio del comune di Lentate sul Seveso, precisamente nella frazione di Camnago si trova l'ex area deposito militare reparto trasmissioni;

la suddetta area, secondo alcune associazioni di imprenditori e di lavoratori della zona, si presta per diversi motivi all'insediamento di attività produttive;

il passaggio nell'area della linea Milano-Como-Chiasso delle Ferrovie dello Stato, in particolare, potrebbe favorire la creazione di uno scalo merci al servizio delle tante piccole e medie imprese presenti sul territorio. Lo scalo merci servi-

rebbe altresì ad abbattere il trasporto merci su strada, che è uno dei più gravi problemi di Lentate e di diversi comuni limitrofi;

al contrario, il passaggio della ferrovia e del fiume Seveso rendono la zona assai poco adatta ad insediamenti residenziali —:

se non intenda attivarsi per rendersi disponibile ad una trattativa tra pubblico e privati per la cessione dell'ex area deposito militare reparto trasmissioni di Lentate sul Seveso (MI). (4-09776)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante ha auspicato una trattativa tra il demanio e privati per la cessione dell'ex area deposito militare reparto trasmissioni di Lentate sul Seveso (MI). Ciò allo scopo di favorire, come richiesto da associazioni di imprenditori e di lavoratori della zona, l'insediamento di attività produttive e la creazione di uno scalo merci al servizio delle piccole e medie imprese presenti nel territorio di che trattasi.*

Al riguardo, l'Ufficio del Territorio di Milano ha preliminarmente evidenziato che l'ex Deposito Militare di trasmissione comprende il compendio demaniale (scheda 66) in Comune di Lentate Sul Seveso della consistenza catastale di mq. 82.183 (di cui mq. 12.171 di superficie coperta già in consegna alla Difesa ed alla Legione Carabinieri di Milano dal 2 dicembre 1991) consegnato — per disposizioni dell'allora Direzione Generale del Demanio n. 80746 del 26 marzo 1993 — alla Guardia di Finanza per essere adibito a magazzini V.E.C.A.R. nonché il compendio demaniale (Scheda 316) in Comune di Barlassina la cui consistenza catastale risulta ammontare a mq. 95.732, in consegna ad uso governativo alla Guardia di Finanza per esigenze logistiche.

A seguito della richiesta, avanzata dal Comune di Barlassina, di consentire l'espansione delle aree per gli insediamenti produttivi ed in particolare il collegamento diretto con i Comuni limitrofi situati a nord-est di Barlassina, attraverso l'acquisizione della disponibilità di tutta o parte

dell'area in argomento, il Comando Generale della Guardia di Finanza, tenuto conto dell'intendimento manifestato dal medesimo Comune di provvedere all'esecuzione delle opere di urbanizzazione del compendio di che trattasi e alla ristrutturazione di alcuni dei manufatti su di esso insistenti, ha espresso parere favorevole al fine della ottimale utilizzazione del cespite in questione.

Ha precisato, quindi, il predetto Ufficio che sulla base di tale affidamento si è sviluppata un'intesa fase di contatti tra cui i Comuni di Barlassina, Lentate Sul Seveso e Meda; le Ferrovie dello Stato; le Ferrovie Nord e la Provincia di Milano, da cui dovrebbe scaturire un progetto preliminare-studio di fattibilità di un sottopasso in forza del quale dovrebbero essere eliminati i due passaggi a livello della linea ferroviaria Milano-Chiasso e della linea Nord Seveso-Camnago.

In funzione di tale sottopasso verrebbe realizzata una strada provinciale di attraversamento dell'area lungo il confine tra Barlassina e Lentate Sul Seveso con sbocco in Comune di Meda, mentre in connessione le Ferrovie Nord programmano di raddoppiare i binari della linea e di ubicare nella porzione d'ambito in Comune di Lentate Sul Seveso un deposito per la manutenzione dei propri veicoli ferroviari.

Il tutto dovrebbe rendere possibile la definizione delle destinazioni delle aree demaniali per finalità insediative e produttive, come auspicato dall'interrogante.

L'Ufficio del Territorio ha assicurato che, anche in adempimento delle proprie competenze istituzionali e nell'esercizio delle responsabilità sul corretto uso dei beni demaniali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 367/98 (regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali) ha fornito e fornisce tutto il proprio apporto accingendoli alla concreta soluzione della vicenda.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ALOI. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere:

quali siano i motivi per cui la signora Carmela Costantino, nata il 6 febbraio 1928 a Gallino di Reggio Calabria ed ivi residente in via Modena Boschicello n. 4, affetta da grave infermità non riconosciuta però dalla competente commissione della Usl II di Reggio Calabria (commissione I, invalidi civili: visita coll. 6 febbraio 1996), non ha ad oggi avuto comunicazione in ordine al proprio ricorso inoltrato a codesto Ministero (Direzione Generale Servizi Pensioni e Pensioni guerra) in data 27 agosto 1997;

se non ritenga, stante le condizioni precarie dello stato di salute dell'interessata, disporre l'esame del ricorso in questione. (4-20827)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, intesa a sollecitare la definizione del ricorso in materia di invalidità civile presentato dalla Sig.ra Carmela Costantino.

Al riguardo, si fa presente che il citato ricorso, sulla base del parere espresso dalla Commissione Medica Superiore, è stato definito negativamente con decreto n. 24503 dell'8 febbraio 2000, notificato in pari data all'interessata.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

ANGELONI. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

è stato pubblicato, mercoledì 20 ottobre 1999, un articolo su *Il Messaggero* di Roma, che dà notizia di un «disastro finanziario» di un cliente dell'Istituto di credito «Rolo Banca 1473 spa», causato dal comportamento non diligente e scorretto da parte di alcuni impiegati e funzionari della suddetta Banca;

in tale articolo, che prende spunto dall'atto di citazione presentato alla Magistratura dal cliente nei confronti della

Banca, si dà notizia di comportamenti non conformi alle più elementari norme professionali di un intermediario autorizzato che prevedono la diligenza, la correttezza e la trasparenza (contratti non sottoscritti, mancata sospensione dell'operatività dopo il 50 per cento delle perdite subite dal cliente, mancata informativa, eccetera);

infatti i regolamenti emanati dalla Consob prevedono norme totalmente disattese nel caso di specie. In particolare, gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa l'esperienza in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria e non possono effettuare operazioni se non dopo aver fornito al cliente precise informazioni sugli eventuali rischi; devono informare prontamente e per iscritto il cliente appena le operazioni, così come nel caso di specie in strumenti derivati, abbiano generato una perdita sul suo conto corrente superiore al 50 per cento del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni; devono astenersi dall'effettuare per conto di investitori, operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione; gli intermediari autorizzati possono eseguire tali operazioni solo sulla base di un ordine impartito per iscritto o in caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico seguito da una successiva sottoscrizione; gli intermediari autorizzati, relativamente ai suddetti servizi finanziari, infine, devono concludere con l'investitore un contratto scritto avente i requisiti previsti dai Regolamenti Consob -:

se voglia chiarire quali sono gli strumenti, in base alla normativa vigente che i clienti di una Banca hanno a disposizione per essere tutelati;

se risulti che la Banca d'Italia abbia verificato se il comportamento dei funzionari dell'Istituto di Credito « Rolo Banca 1473 spa » è stato conforme alle vigenti norme che disciplinano l'intermediazione finanziaria;

se la Banca d'Italia abbia accertato se gli uffici interni della Banca preposti alla

vigilanza e al controllo siano stati informati e perché non siano intervenuti tempestivamente a tutela del cliente per limitare le perdite subite;

se la Banca d'Italia abbia potuto accertare se l'Istituto di Credito « Rolo Banca 1473 spa » abbia iniziato un procedimento di verifica interna nel rispetto dei regolamenti e delle procedure da applicarsi nel caso di specie e se abbia preso decisioni e/o provvedimenti disciplinari;

se e come gli organi preposti a vigilare - Consob, Banca d'Italia e ministero del tesoro - tutelino i risparmiatori in casi del genere, qualora, come nel caso in questione, la Banca, che sarebbe dovuta intervenire per limitare il disastro finanziario, non ha opportunamente provveduto alla salvaguardia del cliente secondo i criteri di diligenza e prudenza che spettano agli intermediari autorizzati. (4-26720)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, intesa a sollecitare provvedimenti nei confronti della Rolo Banca 1473 S.p.A., per comportamento non ispirato ai criteri di diligenza e correttezza.

Al riguardo, si fa presente che a seguito dell'esposto di due clienti, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha contestato in data 10 febbraio 1996 ed ha accertato a carico del Credito Romagnolo, ora Rolo Banca 1473, la violazione di norme legislative e regolamentari; di conseguenza, ha proposto l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti della citata banca ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge n. 1 del 1991.

La proposta è pervenuta nella fase in cui la legge n. 1 del 1991 era stata sostituita dal d.lgs. n. 415 del 1996 (ora d.lgs. n. 58 del 1998). Non essendo prevista una disciplina della fase transitoria, è stato interessato il Consiglio di Stato, il quale si è pronunciato con il parere n. 1317 del 1998.

Alla luce di questo parere la Consob, dopo aver verificato che le irregolarità in questione trovano riscontro nella fattispecie sanzionatoria prevista dal T.U.F. (d.lgs. 58 del 1998), in data 25 giugno 1999 ha ri-

formulato la proposta di sanzione alla Rolo nella misura di 40 milioni.

Si soggiunge, infine, che il Tesoro ha emesso in data 2 agosto 1999 un decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti della Rolo Banca 1473 S.p.A. di lire 40 milioni.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

APOLLONI. — Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

una sentenza del tribunale di Monza ha decisamente messo in discussione il sistema di contabilizzazione trimestrale degli interessi a carico della clientela;

in particolare, i giudici hanno rilevato l'illiceità della prassi osservata dal sistema finanziario non solo rispetto alle regole dettate dal codice civile in materia di anatocismo, ma anche rispetto alle più recenti disposizioni sulle clausole vessatorie introdotte dalla legge n. 52 del 1996 e alla legislazione antitrust;

la sentenza individua quale anomalia l'asimmetria presente in quasi tutti gli istituti di credito per cui il cliente regola i propri rapporti debitori saldando gli accessori quattro volte all'anno ogni tre mesi, mentre riceve gli interessi a credito solo una volta, ossia in occasione della capitalizzazione di fine anno;

il giudice ha motivato il suo provvedimento, in primo luogo, con il divieto di cui all'articolo 1283 codice civile: l'anatocismo, ovvero gli interessi sugli interessi, salvo usi contrari, è ammesso solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di accordo successivo alla scadenza e sempre che siano dovuti almeno per sei mesi;

ora si tratta di vedere se nella prassi bancaria sussistano gli usi di cui all'articolo 1283 del codice civile per legittimare gli interessi sugli interessi, inevitabile conseguenza del sistema di calcolo trimestrale;

già qualche anno fa il tribunale di Vercelli negò l'esistenza in tale ambito di usi normativi;

per l'esistenza di un uso normativo, o di una norma consuetudinaria, occorre che i consociati abbiano la consapevolezza e la volontà di obbedire ad una regola, non scritta, dell'ordinamento giuridico;

pertanto, mancando gli usi, non essendo sufficienti gli usi contrattuali, non sono integranti i requisiti di legge di ammissibilità dell'anatocismo —:

come intendano porre chiarezza sul problema del sistema di contabilizzazione trimestrale degli interessi a carico della clientela;

se intendano stabilire se nella prassi bancaria sussistano gli usi di cui all'articolo 1283 del codice civile per legittimare gli interessi sugli interessi. (4-22957)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari.

Al riguardo, si fa preliminarmente presente che la questione dell'anatocismo bancario è stata oggetto di recenti pronunce della Corte di Cassazione, le quali, innovando rispetto alla precedente giurisprudenza, hanno ritenuto « nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi ».

In virtù delle citate pronunce e al fine di riequilibrare il rapporto fra banche e clienti, stabilendo misure equitative idonee a risolvere il contenzioso in corso, nel d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 è stata inserita una disposizione che integra l'articolo 120 del Testo unico bancario.

In particolare, l'articolo 25, comma 2 prevede che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio stabilisca « modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività ban-

caria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».

La deliberazione in questione, emanata in data 9 febbraio 2000, ai sensi del citato articolo 120, comma 2, del TU. bancario, come modificato dall'articolo 25 d.lgs. n. 342 del 1999, ed ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 25, stabilisce quanto segue.

Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito delle banche e degli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi, secondo le modalità ed i criteri previsti.

Per quanto concerne il conto corrente, l'articolo 2 stabilisce che l'accredito e l'addebito degli interessi è effettuato sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le stesse modalità.

Inoltre, nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Per quanto attiene ai finanziamenti con piano di rimborso rateale, all'articolo 3 è stabilito che nelle operazioni di finanziamento, per le quali è previsto il rimborso rateale, con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione, sui quali non è consentita però la capitalizzazione periodica.

Con riferimento alle operazioni di raccolta, gli interessi maturati alle scadenze periodiche possono produrre interessi secondo le modalità e i criteri contrattualmente stabiliti.

L'articolo 5 prevede, inoltre, che gli interessi scaduti possono produrre interessi, dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

Con riferimento alla «trasparenza contrattuale», i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera in questione, devono indicare la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso d'interesse applicato. Nei casi di capitalizzazione infrannuale, viene indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.

Per quanto concerne il regime transitorio, l'articolo 7 precisa che le condizioni applicate ai contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera in questione devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella stessa entro il 30 giugno 2000, ed i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio, qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

In quest'ultimo caso, la clientela deve essere informata per iscritto.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

APOLLONI. — Al Ministro del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:

il 60 per cento delle piccole e medie imprese italiane che operano con l'export denunciano ormai da tempo la propria insoddisfazione per i servizi resi dell'Ice;

la griglia delle agevolazioni concesse alle imprese è stato arricchito;

l'Ice costa caro ai contribuenti, 300 miliardi l'anno, e conta un migliaio di collaboratori in Italia più 300 all'estero —:

se il Ministro interrogato ritenga opportuno riportare il costo degli abbonamenti richiesti con l'effettiva quantità e qualità di servizi offerti alle imprese;

se il Ministro interrogato ritenga opportuno ridimensionare il numero di collaboratori in forza all'Ice utilizzati in Italia e all'estero, avendo essi dimostrato di saper offrire servizi limitati. (4-25430)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata, sulla base degli elementi forniti a questo ufficio dalla D.G. per la Promozione Scambi e l'Internazionalizzazione delle imprese e dall'Istituto Nazionale per il commercio estero, si precisa quanto segue.

Questa Amministrazione ha sempre effettuato, fin dal 1989, controlli sistematici, a campione, sulle imprese partecipanti agli interventi promozionali predisposti dall'Istituto Nazionale per il commercio e gli esiti di tali verifiche hanno finora dato percentuali di disagio nettamente inferiori a quelli indicati nella interrogazione in argomento.

Nel 1998 l'Istituto ha commissionato ad una società di ricerche di mercato una indagine conoscitiva su un campione di 1400 aziende (di cui il 75 per cento piccole e medie imprese) che avevano usufruito di servizi ICE durante l'anno precedente; tale verifica ha dato una percentuale del 72 per cento di aziende soddisfatte.

Nello stesso anno 1998 il numero dei servizi di assistenza a corrispettivo è stato di 33.893, per un totale di 12.651 clienti e con 4.061 aziende abbonate. Tutta l'attività promozionale intrapresa dall'ICE, sia nel 1998 che nel 1999, è stata improntata ad un rilancio dell'Istituto, quale importante punto di riferimento del Sistema Italia nei processi di internazionalizzazione.

Il processo di revisione generale dell'offerta dei servizi ha consentito, oltre all'avvio di un più efficiente rapporto con la clientela

e gli abbonati, di predisporre un nuovo catalogo di servizi, un progetto per una rinnovata politica di rapporto fiduciario con i clienti ed una strategia concorrenzialistica con enti omologhi al fine di creare con gli stessi una strategia unitaria.

L'ICE ha inoltre provveduto ad avviare una diversificazione nella promozione dei servizi/prodotti, anche con il contributo di una società di comunicazione e di grafica, con particolare attenzione alle attività che comportano un « ritorno di immagine » e ciò attraverso la diffusione di riviste specializzate e guide agli investimenti esteri (tramite la rivista « il Fisco ») e promozioni mirate a controparti selezionate, in occasione di iniziative promozionali.

Per quanto riguarda i rapporti con i cosiddetti Grandi Clienti, che rappresentano gli interessi di utenti collettivi in materia di internazionalizzazione ed ai quali viene riservato un trattamento agevolato nell'utilizzo dei servizi resi dall'Istituto, lo stesso ha provveduto a consolidare i rapporti con le Regioni e gli altri Enti territoriali, con le Camere di commercio ed i relativi Centri Esteri, con le Confederazioni e le Associazioni di categoria e naturalmente con gli Enti fieristici.

Per completezza si desidera precisare che l'assistenza fornita dall'ICE non viene prestata unicamente a corrispettivo: numerosi sono infatti i servizi di primo orientamento che vengono forniti a titolo gratuito da Rete Italia, Rete Estera e Sede. Quest'ultima attività assorbe risorse significative, sia in termini di tempo che di impegno; a tale proposito si segnala che nel 1998 sono stati forniti gratuitamente circa 109.000 servizi, di cui 46.000 dalla Rete Italia, 51.000 dalla Rete Estera e 12.000 dalla Sede.

A questo proposito si segnala, infine, che le risorse umane dell'ICE ammontavano, nel 1998, a 931 dipendenti di ruolo, di cui 99 in servizio all'estero. A queste unità va aggiunto il personale locale assunto in molti casi a tempo determinato nei vari Paesi e distribuito su 85 sedi (di cui 71 uffici e 14 punti di corrispondenza), con una dotazione media inferiore a n. 7 unità. Questo personale locale viene assunto per specifiche esigenze, dettate spesso dalla congiuntura

economica del Paese. Si tratta naturalmente di un costo variabile, che segue l'attività dell'ICE e ne riflette la necessità di una maggiore flessibilità di gestione sui mercati esteri.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Silvia Barbieri.

APOLLONI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

ai limiti della cava Ranzolin, sita in Thiene (Vicenza), località Rozzampia, è presente un antico fabbricato rurale di grande valore architettonico noto come Ca' Recanato, soggetto a vincolo di tutela monumentale ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, posto con decreto ministeriale 28 novembre 1977, trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari di Schio il 7 febbraio 1978, intestato alla ditta Sig di Sandrigo (Vicenza), ed il cui ambiente circostante è già stato gravemente compromesso dalle escavazioni effettuate sul lato nord-est;

negli anni Ottanta la soprintendenza si è più volte espressa con segnalazioni ed ordinanze per la conservazione ed il ripristino del fabbricato;

di fatto, però, l'edificio si trova ancora in grave stato di degrado;

l'apertura della nuova cava sul lato immediatamente a sud-ovest darebbe il definitivo colpo di grazia al fabbricato, sia per la totale distruzione dell'ambiente in cui si inserisce, sia per la sua precaria stabilità;

per la presenza del citato vincolo, è necessario che la richiesta di apertura della nuova cava sia subordinata anche all'acquisizione di idoneo parere della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona;

in data 26 novembre 1977 il ministero per i beni e le attività culturali decretava infatti che il complesso denominato Ca'

Tonazza, sito in Thiene, località Rozzampia, era di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sottoponendolo a vincolo;

viste le condizioni dell'edificio, abbandonato a sé stesso, il sindaco di Thiene Ottorino Finozzi chiedeva chiarimenti alla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici in data 28 febbraio 1987;

in risposta, la soprintendenza, con nota del 4 maggio 1987, dichiarava «...considerando le specifiche caratteristiche del manufatto e valutando come la struttura medesima sia significativamente inserita nell'ambito dell'acquisita cornice ambientale che oggi perviene a noi, non richiede opportuno l'abbattimento della struttura architettonica in questione »;

in data 5 maggio 1988 l'amministrazione di Thiene, preoccupata per le condizioni dell'edificio, segnalava ciò alla soprintendenza, chiedendo eventuali interventi;

in risposta, la soprintendenza invitava i proprietari a presentare un progetto di restauro, in virtù del vincolo di tutela monumentale, disposto ai sensi della sopracitata legge del 1939, posto sull'edificio con decreto ministeriale del 26 novembre 1977;

in virtù degli articoli 14 e 15 della legge n. 1089 del 1939, il « Ministero... ha facoltà di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose indicate negli articoli 1 e 2... Le disposizioni... si applicano anche alle cose di proprietà privata... »;

ripetutamente, la ditta proprietaria « Calcestruzzi spa » chiedeva alla soprintendenza proroghe alla presentazione del progetto, che ad oggi non risulta essere stato mai presentato;

alla richiesta della soprintendenza, inoltrata in data 16 settembre 1989, al ministero per i beni e le attività culturali circa la valutazione delle motivazioni inerenti al mantenimento del vincolo ex ar-

articolo 1 della legge n. 1089 del 1939, il ministero si è espresso favorevolmente in data 3 luglio 1990 con nota n. 6464 III E in merito al mantenimento del vincolo imposto con decreto ministeriale del 26 novembre 1977 sull'edificio di Ca' Tonazza;

a seguito di tale risposta, la soprintendenza, con nota del 23 novembre 1990, ne dava notizia al sindaco di Thiene, evidenziando che «...il suddetto ministero prevede l'opportunità, data la presenza di attività para-industriali sulle porzioni di territorio finite al bene, di avviare un'urgente procedura per l'impostazione di un congruo vincolo di rispetto ex articolo 21 della legge n. 1089 del 1939» che testualmente recita: « Il ministero per l'educazione nazionale ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. L'esercizio di tale facoltà è indipendente dalla applicazione dei regolamenti edilizi o dall'esecuzione di piani regolatori »;

sempre con nota del 23 novembre 1990 la soprintendenza invitava il sindaco a voler vigilare affinché, nel lasso di tempo necessario all'espletamento della pratica di vincolo, « il manufatto in questione e il suo intorno siano conservati nella loro integrità, sottoponendo al parere di questa soprintendenza qualsiasi progetto di intervento relativo alla suddetta area ». Si sottolinea che alla richiesta, sempre presentata con tale nota, della soprintendenza al comune di trasmissione di mappa catastale (...) il comune ottemperava con nota del 6 dicembre 1990, protocollo 18152 —:

se il Ministro interrogato intenda salvaguardare, o meno, il fabbricato Ca' Recanato di cui sopra adoperandosi nei modi prescritti dalla legge in materia di tutela monumentale rafforzando congruamente il vincolo dettato dall'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

se il Ministro interrogato ritenga invece che l'apertura della nuova cava di cui

sopra, sul lato immediatamente a sud-ovest, non darebbe il definitivo colpo di grazia al fabbricato Ca' Recanato;

se il Ministro sia consapevole che tale eventualità provocherebbe una totale distruzione dell'ambiente in cui il fabbricato Ca' Recanato si inserisce, ma soprattutto una precaria stabilità di quest'ultimo,

chi siano gli eventuali responsabili di un disastro ambientale e/o di un crollo del fabbricato Ca' Recanato. (4-26794)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare, si conferma la complessa vicenda che ha interessato il sito limitrofo all'edificio tutelato con i danni a suo tempo arrecati al contesto naturale dall'attività di cava ed i rischi derivanti dalla persistenza del grave stato di degrado del fabbricato, a suo tempo segnalati dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona.

In merito alle iniziative recenti intraprese, si comunica che è stata rinnovata l'ordinanza alla ditta proprietaria perché rinnovi le puntellazioni delle murature lesionate e presenti un progetto di consolidamento delle murature e di ripristino delle coperture. La copia dell'ultimo provvedimento è stata inviata al comune di Thiene affinché concorra al recupero dell'edificio e valuti se espropriarlo o acquisirlo. Infatti, in considerazione delle problematiche connesse con l'attività estrattiva, l'acquisizione dell'immobile da parte dell'ente locale potrebbe, a parere della predetta Soprintendenza, risolvere positivamente l'annoso problema.

Si precisa infine che, su segnalazione recentissima da parte del comune, è allo studio una nuova e più adeguata perimetrazione della zona di rispetto, perimetrazione a suo tempo non perfezionata per le difficoltà oggettive di riconoscimento della zona da tutelare, individuata su una planimetria catastale che non corrisponde più allo stato dei luoghi per le alterazioni provocate dalle cave negli anni '80.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

ARMAROLI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

in Italia ci sono 20.000 candidati che intendono iscriversi a facoltà universitarie dalle quali sono stati esclusi in base a un test a quiz imposto dalle sole facoltà che giustificano il loro operato con l'argomento che le università non dispongono di strutture sufficienti;

il ministero dell'università, invece di dotare gli atenei di strutture idonee, lascia che le singole sedi universitarie ovviino a tali carenze limitando il numero degli studenti con l'introduzione dei test a quiz, che non mostrano in maniera univoca le capacità intellettuali dei candidati, violando con ciò il principio costituzionale che sancisce il diritto allo studio;

secondo quanto adottato dalle sedi universitarie, sembrerebbe che un esame di maturità preventivamente sostenuto dagli studenti non sia sufficiente a determinare la preparazione culturale del candidato, ma lo sia al contrario un test a quiz senza capo né coda;

i Tar, cui si sono rivolti molti esclusi negli anni scorsi, hanno concesso delle sospensive delle decisioni di varie università, senza tuttavia accertare se al momento dei ricorsi esistevano i presupposti delle esclusioni;

la Corte costituzionale nel dicembre del 1998 ha deciso che tutti hanno diritto allo studio e che gli esami di ammissione sono idonei a riconoscere i candidati più meritevoli, sottolineando però che la legge dovrà indicare i principi cui attenersi;

i ricorsi riguardanti gli esami sostenuti nel settembre del 1998 sono stati in parte respinti da alcuni Tar, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale, mentre i Tar di Catanzaro e Palermo hanno espresso parere favorevole alla sospensiva, con ciò creando una disparità di trattamento tra i vari ricorrenti;

in un Paese come il nostro in cui ci si lamenta della scarsità dei laureati, si

costringono gli studenti esclusi dai test a quiz a iscriversi a facoltà dove non c'è esame di ammissione e per le quali in molti casi non si sentono portati, con il bel risultato che il più delle volte si creano professionisti squalificati —:

quali misure urgenti intenda adottare allo scopo di risolvere una questione che si trascina nell'ambiguità da troppo tempo.
(4-24170)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo indicato, questo Ministero ritiene che la problematica segnalata sia stata ormai risolta a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 264 del 2 agosto 1999, che ha disciplinato gli accessi ai corsi universitari.*

La medesima fonte normativa, all'articolo 5, ha affrontato, sulla base della volontà espressa dal Parlamento, il problema, della così detta « sanatoria » per la iscrizione ai corsi a numero programmato, per l'anno accademico 1998-99, degli studenti che, avendo presentato ricorso avverso l'esclusione operata nei loro confronti dagli Atenei, hanno ottenuto dai competenti organi giurisdizionali la sospensione degli atti preclusivi alla iscrizione ai predetti corsi. La « sanatoria » in argomento è stata peraltro estesa, in base alla precitata disposizione, agli studenti « comunque ammessi dagli Atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-99 entro il 31 marzo 1999 ».

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

BECCHETTI e MAMMOLA. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'assemblea straordinaria dell'Alitalia ha deliberato un aumento di capitale sociale di 100 miliardi nella scorsa settimana, prevedendo nella delibera una *stock-option* a favore di un certo numero di dirigenti

per un importo pari a 2,9 miliardi circa, salvo più esatte notizie che potranno fornire gli stessi Ministri interrogati;

la *stock-option* a favore dei dirigenti avverrebbe a condizioni di particolare favore, in termini di corrispettivo della sottoscrizione e di sovrapprezzo azionario;

la *stock-option* è normalmente deliberata dalle aziende per fidelizzare il *management* che si fosse rivelato particolarmente attivo e brillante nel perseguire ed ottenere risultati di bilancio, con carattere di continuità e ripetitività nel tempo e non solo per un singolo anno;

l'Alitalia, viceversa, viene da un lungo e burrascoso periodo nero ed i buoni risultati conseguiti nel 1998 sembrano essere un obiettivo non raggiungibile nel 1999, anche perché emergono negativi riscontri per l'azienda a seguito di frettolose scelte (Malpensa), abbandoni ingiustificati di quote di traffico di Fiumicino, fallimento della politica attrattiva sull'*hub* di Malpensa di quote del traffico da e per altri *hubs* europei, polemiche con l'Enav inutili e dannose per la credibilità dell'intero sistema del traffico aereo italiano;

peraltro l'azienda deve necessariamente investire soprattutto nell'acquisto di nuovi veicoli per rilanciarsi con carattere di durevolezza nel tempo -:

se i Ministri interrogati non ritengano frettolosa, immatura e non giustificata da meriti consolidati la delibera di attribuire la *stock-option* all'attuale dirigenza che deve dare certamente migliori prove di sé, anche a tutela del patrimonio aziendale e del valore delle azioni per tutti gli azionisti, primo fra tutti quello pubblico in previsione della privatizzazione. (4-27827)

RISPOSTA. - *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente lo stock-option a favore di dirigenti prevista nella delibera di aumento del capitale sociale dell'Alitalia.*

Al riguardo, si fa presente che l'assemblea straordinaria dell'Alitalia in data 11 giugno 1999 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del-

l'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà per un periodo di cinque anni di aumentare, anche in più volte, il capitale sociale per un importo massimo di 2.7 miliardi di lire, con emissione di massimo 2.700.000 azioni ordinarie del valore di Lit. 1.000 cadauna, da assegnare gratuitamente a dirigenti della Società in relazione al conseguimento di obiettivi prefissati.

Si precisa che l'introduzione in Alitalia di piani di incentivazione a lungo termine del « top management », secondo una prassi diffusa nei paesi industrializzati, ha l'obiettivo di:

allineare gli interessi dei « top executives » a quelli degli azionisti, motivandoli sugli obiettivi di lungo periodo, in modo da massimizzare i risultati di gruppo;

rispondere alle aspettative degli investitori istituzionali in vista della privatizzazione.

Il piano di incentivazione deliberato si articola su più anni e prevede che, a regime, l'assegnazione delle azioni sia subordinata al raggiungimento di obiettivi prefissati nell'arco di un ciclo triennale, e avvenga esclusivamente nei confronti dei « top managers » che siano in forza presso la Società al 31 dicembre dell'ultimo anno di ciclo.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

BERGAMO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

ancora una volta in Italia un problema molto serio riguardante circa diecimila studenti universitari si è risolto attraverso pareri, sentenze e delucidazioni, chiare solo a pochi eletti, in una bolla di sapone;

il problema è quello dei *test* di ingresso per alcune facoltà universitarie;

sono già due anni e con quello in corso tre, che migliaia di studenti (circa diecimila e forse più) sono stati ammessi alle varie facoltà di studio universitarie,

con delle sentenze dei Tar regionali mediante sentenze sospensive;

dopo tre anni, la Corte costituzionale si è pronunciata dando ragione al ministro non tenendo conto che l'articolo 34 della Costituzione italiana garantisce libertà di scelta allo studio, che è negata dai test di ingresso che impediscono tale libertà;

nella sentenza, tra l'altro la Corte, bacchetta il Parlamento affinché si dia una legislazione in tal senso invitandolo anzi a farlo al più presto;

attualmente, migliaia di studenti, per le sospensive ottenute dai Tar, si trovano con un pugno di mosche in mano, pur avendo frequentato le varie facoltà ed avendo sostenuto parecchi esami, e ciò perché l'ultima e definitiva sentenza è stata data nel mese di marzo di quest'anno dal Consiglio di Stato, cioè dopo sette mesi dall'inizio dell'anno accademico universitario 1998/1999. A ciò si aggiunge che il Tar Lazio sembra aver dato anche quest'anno alcune sospensive -:

se non sia il caso che il Ministro interrogato riveda le procedure adottate e provveda a sanare ciò che è accaduto in questi tre anni, dando così sollievo e fiducia nelle istituzioni a questa massa di studenti e proponga al più presto una legislazione definitiva inerente l'ingresso nelle varie facoltà universitarie. (4-23103)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo indicato, questo Ministero ritiene che la problematica segnalata sia stata ormai risolta a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 264 del 2 agosto 1999, che ha disciplinato gli accessi ai corsi universitari.*

La medesima fonte normativa, all'articolo 5, ha affrontato, sulla base della volontà espressa dal Parlamento, il problema, della così, detta « sanatoria » per la iscrizione ai corsi a numero programmato, per l'anno accademico 1998-99, degli studenti che, avendo presentato ricorso avverso l'esclusione operata nei loro confronti dagli Atenei, hanno ottenuto dai competenti organi giurisdizionali la sospensione degli atti

preclusivi alla iscrizione ai predetti corsi. La « sanatoria » in argomento è stata peraltro estesa, in base alla precitata disposizione, agli studenti « comunque ammessi dagli Atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-99 entro il 31 marzo 1999 ».

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

BERRUTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.*
— Per sapere — premesso che:

il progetto relativo alla programmata realizzazione del sottopasso di Castel Sant'Angelo è stato clamorosamente bocciato a 726 giorni dal Giubileo;

il progetto era già stato a suo tempo bocciato nel giudizio di Forza Italia, come espresso nell'Aula della Camera in data 20 dicembre 1997 dal capogruppo di Forza Italia presso la Commissione lavori pubblici e ambiente, onorevole Gianfranco Saraca;

il ministero dei lavori pubblici, di concerto con il comune di Roma, aveva di contro già impegnato ingenti risorse economiche per la realizzazione del suddetto progetto;

risulta oltremodo indispensabile trovare una soluzione rapida e definitiva per il nodo di traffico che rischia di « strangolare » l'area compresa tra il centro storico e il Vaticano, con riflessi sull'intero centro storico della capitale, a danno della cittadinanza e dei pellegrini;

sono stati elaborati progetti alternativi, tra i quali si evidenzia anche quello dell'architetto Sandro Maccallini, già presentato in Vaticano, con un preventivo di spesa notevolmente inferiore a quelli delle altre soluzioni;

tale progetto consiste in una arteria alternativa, con utilizzazione degli spazi

adiacenti al fiume Tevere, da Ponte Risorgimento a Ponte Mazzini;

la struttura portante in acciaio della suddetta arteria potrebbe essere realizzata in un breve arco di tempo e senza creare disagi alla circolazione, perché il cantiere andrebbe ad interessare solo la banchina del Tevere -:

se il Governo non ritenga opportuno valutare con urgenza progetti alternativi al sottopasso di Castel Sant'Angelo, in particolare quello presentato dall'architetto Maccallini, al fine di evitare di giungere all'appuntamento con il Giubileo senza alcun valido intervento. (4-15120)

RISPOSTA. - *In relazione ai problemi prospettati con l'atto ispettivo in esame si premette che, come noto, l'opera relativa al sottopasso di Castel S. Angelo, di competenza del Comune di Roma, beneficiario dei finanziamenti, è stata definitivamente stralciata dal programma giubilare con delibera 1/98 in data 4/02/98 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

È stato pertanto inserito nel piano degli interventi per il Giubileo 2000 l'intervento del sottovia lungotevere in Sassia, avente come beneficiario il Comune di Roma.

L'obiettivo specifico di tale Sottovia è stato quello di consentire ai flussi veicolari provenienti da nord lo svincolo in interrato da Piazza Pia verso il Lungotevere Gianicolense, oltre Piazza della Rovere, nonché l'allaccio diretto con la Galleria Principe Amedeo di Savoia, riducendo quindi in modo sensibile il traffico superficiale sul Lungotevere in Sassia.

La progettazione dell'infrastruttura è stata fortemente condizionata da tre ordini di considerazioni:

Presenza sul Lungotevere del Collettore Basso di raccolta delle reti fognarie provenienti dai settori nord occidentali della città. Particolarmente importante è risultata l'esigenza di mantenere in esercizio il funzionamento idraulico della rete fognaria preesistente;

La collocazione dell'opera in prossimità, se non a contatto, di importanti fabbricati

di notevole rilevanza funzionale, architettonica e statica (Ponti, Muraglioni e Ospedale S. Spirito);

La necessità di mantenere, sia pure con locali deviazioni, il sistema della circolazione di superficie con particolare riguardo a quella destinata ai servizi pubblici, alle emergenze (ospedali) e alla funzionalità degli altri cantieri adiacenti.

Di conseguenza si sono rese necessarie le seguenti opere:

la realizzazione di un collettore sottostante la rete stradale del sottovia suddiviso in due parti: la prima, costituente il by-pass del collettore esistente durante l'esecuzione delle opere finalizzate al convogliamento delle acque di magra; la seconda, di sezione maggiore, consentirà l'evacuazione delle portate di piena;

la realizzazione di un raccordo a monte necessario per consentire il funzionamento del by-pass durante l'esecuzione dei lavori, il raccordo tra le due nuove canne con il collettore preesistente ed, infine, lo scarico a Tevere del collettore stesso;

la realizzazione di un raccordo a valle necessario per raccordare la nuova opera al collettore ovoidale preesistente.

Il sottovia, lungo in totale 370 metri comprese le rampe di entrata e di uscita con larghezza di due corsie ed una di emergenza in unico senso di marcia, è stato, come noto, inaugurato lo scorso mese di dicembre e regolarmente aperto al traffico.

Relativamente al progetto dell'Arch. Maccallini, si comunica che quest'ultimo non è mai stato ufficialmente presentato a questa Amministrazione e, quindi, non se ne conosce la soluzione.

Tuttavia, si fa presente che tale progetto di realizzazione di un'arteria stradale all'interno dell'alveo di piena del fiume Tevere, tra i muraglioni di questo, allo scopo di raddoppiare gli attuali lungotevere, sarebbe apparso difficilmente attuabile in quanto prevedeva di utilizzare, per la viabilità cittadina, aree soggette ad esondazioni.

Dal punto di vista ambientale, inoltre, tale progetto determinerebbe un gravissimo impatto con le strutture esistenti, storica-

mente e culturalmente vincolate, impedendo, tra l'altro, la fruizione di banchine e scalette del Tevere.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone

BORGHEZIO.— *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Corpo di polizia penitenziaria attende, come noto, oltre ai compiti direttamente d'istituto riguardanti il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle infrastrutture penitenziarie, ai servizi di piantonamento e traduzione dei detenuti;

per gli oneri economici legati all'assolvimento di tali compiti, di massima svolti fuori dalla sede di servizio, è previsto apposito capitolo di bilancio;

fin dal mese di giugno 1999 gli stanziamenti in bilancio, che dovrebbero riguardare l'intero 1999, risultano esauriti tanto da comportare l'esborso a completo carico del personale di polizia penitenziaria delle spese di missione di servizi, tra l'altro, resi su disposizione e nell'interesse dell'Amministrazione penitenziaria;

l'esaurimento dei fondi di cui sopra denota, tra l'altro, incapacità organizzativo-gestionali a carico della predetta Amministrazione oltre che errori nella commisurazione delle risorse necessarie all'assolvimento di funzioni istituzionali di cui sono già preventivamente conosciuti l'entità e l'onere;

l'Osapp — Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria, stante la rilevanza del problema ha richiesto da tempo e senza alcuna risposta da parte delle autorità dell'Amministrazione penitenziaria di conoscere ragioni e responsabilità di un disservizio che si rileva inammissibile nei confronti di appartenenti ad un Corpo di polizia dello Stato —:

quali iniziative urgenti si intendano assumere per alleviare i disagi del perso-

nale di polizia penitenziaria che oltre ai problemi legati all'assolvimento dei propri compiti è costretto ad inaccettabili sacrifici economici. (4-26575)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione citata si riferisce quanto segue sulla base delle informazioni acquisite dalla competente articolazione ministeriale.*

A fronte di un'assegnazione di bilancio per l'anno 1999, sul capitolo 2007 (missioni polizia penitenziaria), di £. 26.200.000.000= il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, alla data del 16 giugno 1999 ha potuto accreditare solamente l'importo complessivo di £. 20.043.000.000= avendo l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia comunicato, per le vie brevi, l'esaurimento dello stanziamento di cassa.

Al riguardo va precisato che questa Amministrazione aveva rappresentato per tempo, al competente Ministero del Tesoro, l'urgente necessità che la momentanea indisponibilità di cassa del capitolo 2007 venisse integrata per l'importo di £. 5.000.000.000=, onde consentire l'utilizzo della residua disponibilità, di pari importo, esistente in soli termini di competenza.

Peraltro, da un monitoraggio disposto nei confronti degli Uffici e Servizi periferici circa gli oneri sostenuti e la disponibilità esistente al 31 luglio 1999, si rilevava riguardo all'importo già assegnato, anche, una ulteriore necessità di fondi per circa £. 13.600.000.000=, necessari per sostenere le spese previste fino al 31 dicembre 1999.

Conseguentemente, veniva nuovamente interessato il competente Ministero del Tesoro affinché fosse apportata al capitolo 2007 una integrazione di fondi per l'importo di lire 7 miliardi ed una variazione compensativa dal capitolo 2008 al capitolo 2007 per lire 1 miliardo.

Il Ministero del Tesoro in data 15 ottobre 1999 comunicava di aver operato la variazione compensativa richiesta per l'importo di 1 miliardo e, il successivo 10 novembre, segnalava altresì di aver concesso una variazione di cassa per l'importo di lire 4 miliardi a fronte dei 5 richiesti.

Per quanto sopra, nel corso dell'esercizio finanziario '99, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha potuto distribuire agli Uffici e Servizi dipendenti, finanziamenti di importo complessivo di lire 27 miliardi e 200 milioni a fronte di una richiesta di lire 36 miliardi circa.

Relativamente alla richiesta di incremento di 7 miliardi, va evidenziato che il 29 dicembre 1999 il Ministero del Tesoro ha provveduto ad un'ulteriore assegnazione di fondi in bilancio per lire un miliardo e 500 milioni, che l'Amministrazione, ha provveduto a ripartire tra gli enti periferici interessati, onde consentire il pagamento delle missioni non ancora interamente liquidate.

Si rappresenta, altresì, che con i fondi stanziati in bilancio per l'esercizio finanziario 2000, saranno sanate tutte le situazioni pregresse.

Il Ministro della giustizia: Olivero Diliberto.

BORGHEZIO. - *Al Ministro della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, al pari delle altre forze di polizia fruiscono della mensa obbligatoria secondo le modalità previste dalla legge n. 203/1989 che istituisce tale servizio;

rispetto ad un servizio non a caso « obbligatorio » proprio perché legato alle esigenze operative di personale di un corpo di polizia che non può recarsi presso il proprio domicilio per la consumazione del pasto, l'amministrazione penitenziaria ha emanato negli ultimi tre anni decine di disposizioni, ciascuna in contrasto con la precedente, tali da ingenerare uno stato di permanente confusione presso le sedi periferiche della stessa amministrazione;

risulta infatti che, in base all'orario di servizio, alla durata del turno di sei o di otto ore giornaliere, del posto di servizio e soprattutto alle decisioni che vengono adottate nel particolare istituto penitenziario, diverse da quelle assunte in altra analoga infrastruttura, il personale di polizia penitenziaria possa fruire o non fruire

della citata mensa obbligatoria di servizio, ovvero essere soggetto al recupero del tempo impiegato o al rimborso delle spese del pasto;

tale andamento altalenante a riprova di una palese disorganizzazione dei servizi penitenziari tra centro e periferia anche in tale settore, oltre al disagio per il personale, sarebbe esclusivamente legato alla penuria di fondi in bilancio che non solo non sono stati previsti in misura adeguata ma, in un recente passato, sarebbero stati utilizzati per garantire impropriamente la mensa obbligatoria di servizio gratuita non solo agli appartenenti alla polizia penitenziaria ma anche agli altri profili professionali della stessa amministrazione;

l'Osapp - Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria - con numerose missive ha più volte sollecitato autorità amministrative e politiche del dicastero della giustizia a sanare tale annoso problema, senza ottenere allo stato alcun effettivo riscontro -:

se non si ritenga che la mensa obbligatoria di servizio, come stabilisce la legge in premessa, sia destinata a tutti gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria comunque impiegati in servizio d'istituto o di traduzione e piantonamento o di supporto a tali servizi e tali da non poter consentire pause per la consumazione dei pasti anche all'esterno delle infrastrutture penitenziarie;

quali iniziative intenda assumere e quali interventi adottare per migliorare la fruizione della mensa obbligatoria di servizio del personale di polizia penitenziaria, per fare definitiva chiarezza nelle disposizioni l'una contraria alla precedente su tale argomento e per impedire difformità che non sono solo a danno del personale ma minano qualsiasi presupposto di idonea vivibilità lavorativa. (4-26658)

RISPOSTA. - *Con riferimento all'interrogazione citata, si comunica che è stato interessato il competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria che ha al riguardo rappresentato che le disposizioni*

dallo stesso impartite con la lettera circolare del 5.11.1997 e con la nota del 24.7.1998 e riguardanti le modalità di fruizione della mensa obbligatoria di servizio prevista dalla legge 18 maggio 1989, n. 203, hanno determinato non poche perplessità interpretative per la loro supposta contraddittorietà.

Pertanto il competente Ufficio del Personale, con lettera circolare del 23.11.1998 è ritornato sull'argomento per formare un quadro sistematico della disciplina, sottolineando — da una parte — la piena validità delle disposizioni di cui alla circolare del 5.11.1997, — e dall'altra — la loro compatibilità con quanto indicato nella successiva nota del 24.7.1998 che, relativamente al tempo occorrente per la consumazione del pasto, ha precisato che taluni servizi, per la loro tipologia, tollerano l'interruzione dell'attività prestata con conseguente obbligo di recuperare il tempo trascorso per la fruizione della pausa pranzo.

Si è lasciato all'autorità dirigente il compito di individuare tali servizi in relazione alle situazioni concrete di ciascuna realtà operativa, evidenziando che, di norma, l'individuazione dovrebbe avere ad oggetto i servizi espletati nei settori specificatamente amministrativi ed amministrativo-contabili, consentendo, al contrario, la possibilità di individuare quelli che per la loro peculiare natura (quale per esempio il servizio svolto presso la sala regia) possono essere equiparati ai servizi « a turno ».

Siffatta soluzione, contrariamente a quanto appare all'interrogante non sembra priva di sensibilità equitativa nei confronti dell'intero personale operante nelle varie strutture dell'Amministrazione, atteso che, disciplinare in maniera differenziata condizioni lavorative diverse (i servizi a turno e quelli ad essi equiparabili, ed i servizi non a turno) appare pienamente rispondente ai dettami costituzionali.

Alla luce, pertanto, dei chiarimenti intervenuti, le direzioni degli istituti o servizi sono tenute a subordinare l'ammissione alla mensa obbligatoria di servizio all'accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dall'ultima circolare del 1998.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

BORGHEZIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

più volte e da circa due anni l'Osapp — Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria — interessa il provveditore regionale di Bari e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sui disservizi degli istituti penitenziari pugliesi per una gestione scorretta, priva di trasparenza e fuori dalle regole esistenti nei confronti del personale di polizia penitenziaria, senza che si ottengano né risposte né miglioramenti;

in tale contesto ed a titolo di esempio la designazione nella casa circondariale di Lucera per il corso di aggiornamento a Roma di vice comandanti di reparto, nonostante le disposizioni dell'amministrazione centrale e del provveditore regionale, di appartenenti al ruolo degli ispettori, come di sovente avviene, senza tenere conto dell'effettivo impiego degli interessati né delle modalità di impiego di altro personale escluso dall'iniziativa;

l'Osapp — Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria — ha già segnalato all'amministrazione centrale che tali discutibili modalità possono legittimare, successivamente al corso stesso, l'impiego di personale che non ha né titolo, né competenza né anzianità per le suddette funzioni di vice comandante di reparto;

ripetutamente si riscontrano nella Puglia penitenziaria episodi che dimostrano lo stridente contrasto tra le regole esistenti e le procedure poi poste in essere, senza che alcun organo superiore abbia inteso accertare, dirimere o se del caso perseguire casi di illegittimità e proprio l'istituto di Lucera si distingue per un costante stato di sofferenza;

tra l'altro, il caso segnalato fornisce palese esempio di come le disposizioni emanate in sede centrale possano essere fuorviate e riindirizzate per finalità diverse da quelle iniziali —:

quali iniziative intenda assumere e quali interventi adottare per migliorare le

condizioni di servizio del personale di polizia penitenziaria presso la Casa circondariale di Lucera e per impedire in via definitiva difformità e disservizi in danno dello stesso personale ed il ristabilimento di una effettiva legittimità. (4-26659)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione citata si rappresenta quanto segue sulla base delle notizie acquisite dalla competente articolazione ministeriale.*

In particolare nel corso del 1999, così come negli anni passati, questa Amministrazione ha organizzato un corso di aggiornamento professionale, articolato in più turni, rivolto agli Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria che espletano le delicate e complesse funzioni di Comandante di reparto e si è ritenuto opportuno estendere l'iniziativa anche agli ispettori che sostituiscono il Comandante di reparto titolare in caso di assenza.

A seguito della presentazione dell'atto di sindacato ispettivo in esame, si è provveduto a verificare le procedure seguite dalla Direzione del carcere di Lucera per l'individuazione delle unità da inviare al corso.

Si è appurato che presso quell'istituto le funzioni di Vice Comandante di Reparto non sono mai state formalmente attribuite a nessuna unità e, pertanto, ogni qualvolta si è reso necessario sostituire il Comandante, l'incarico è stato affidato ad ispettori diversi.

Di conseguenza nel corso del 1999, ben 5 ispettori avevano, di fatto, sostituito il comandante di reparto e tutti sono stati segnalati per la partecipazione al corso.

Peraltro il Provveditore Regionale ha rappresentato che lo stesso criterio è stato seguito anche presso altri istituti pugliesi.

Pertanto, il competente Ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha invitato i Provveditori Regionali a verificare, in occasione dello svolgimento dei prossimi corsi, che le unità segnalate dalle Direzioni svolgano le funzioni di Vice Comandante di reparto sulla base di un apposito provvedimento di attribuzioni di competenze.

Per quanto concerne, più in generale, le ipotetiche disfunzioni segnalate dall'O.S.

O.S.A.P.P. e riguardanti la gestione del personale di Polizia Penitenziaria in servizio negli istituti pugliesi si rappresenta che è intenzione dell'articolazione ministeriale interessata addivenire al più presto ad un incontro chiarificatore con i responsabili locali e nazionali della citata organizzazione onde evitare che la situazione di conflittualità possa acuirsi compromettendo il buon andamento e la funzionalità degli istituti.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

BORGHEZIO. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il corpo di polizia penitenziaria attende, come noto, oltre ai compiti direttamente d'istituto riguardanti il mantenimento dell'Ordine e della sicurezza all'interno delle infrastrutture penitenziarie, ai servizi di piantonamento e traduzione dei detenuti;

per gli oneri economici legati all'assolvimento di tali compiti, di massima svolti fuori dalla sede di servizio, previsto apposito capitolo di bilancio;

fin dal mese di giugno 1999 gli stanziamenti in bilancio, che dovrebbero riguardare l'intero 1999, sono stati esauriti tanto da comportare l'esborso a completo carico del personale di polizia penitenziaria delle spese di missione di detti servizi, mentre e solo in sede di assestamento di bilancio sarebbe stati assegnati non oltre il 30 per cento dei fondi necessari lasciando il restante 70 per cento a completo carico degli interessati a cui non sarà corrisposto alcun rimborso per anno in corso;

l'esaurimento prima e poi la penuria dei fondi di cui sopra denota, tra l'altro, incapacità organizzativo-gestionali che non si è in grado di attribuire alla predetta amministrazione o ad errori di carattere politico nella commisurazione delle risorse necessarie all'assolvimento di funzioni istituzionali di cui sono già preventivamente conosciuti l'entità e l'onere;

l'Osapp — Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria, stante la rilevanza del problema ha richiesto da

tempo e senza alcuna risposta ad autorità politiche ed amministrative di conoscere ragioni e responsabilità di un disservizio che, oltre a ripetersi da anni, si rileva inammissibile nei confronti di appartenenti ad un corpo di polizia dello Stato :

quali iniziative urgenti si intendano assumere per alleviare i disagi del personale di polizia penitenziaria che oltre ai problemi legati all'assolvimento dei propri compiti è costretto ad inaccettabili sacrifici economici. (4-26952)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione citata si riferisce quanto segue sulla base delle informazioni acquisite dalla competente articolazione ministeriale.*

A fronte di un'assegnazione di bilancio per l'anno 1999, sul capitolo 2007 (missioni polizia penitenziaria), di £. 26.200.000.000= il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, alla data del 16 giugno 1999 ha potuto accreditare solamente l'importo complessivo di £. 20.043.000.000= avendo l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia comunicato, per le vie brevi, l'esaurimento dello stanziamento di cassa.

Al riguardo va precisato che questa Amministrazione aveva rappresentato per tempo, al competente Ministero del Tesoro, l'urgente necessità che la momentanea indisponibilità di cassa del capitolo 2007 venisse integrata per l'importo di £. 5.000.000.000=, onde consentire l'utilizzo della residua disponibilità, di pari importo, esistente in soli termini di competenza.

Peraltro, da un monitoraggio disposto nei confronti degli Uffici e Servizi periferici circa gli oneri sostenuti e la disponibilità esistente al 31 luglio 1999, si rilevava riguardo all'importo già assegnato, anche, una ulteriore necessità di fondi per circa £. 13.600.000.000=, necessari per sostenere le spese previste fino al 31 dicembre 1999.

Conseguentemente, veniva nuovamente interessato il competente Ministero del Tesoro affinché fosse apportata al capitolo 2007 una integrazione di fondi per l'importo di lire 7 miliardi ed una variazione compensativa dal capitolo 2008 al capitolo 2007 per lire 1 miliardo.

Il Ministero del Tesoro in data 15 ottobre 1999 comunicava di aver operato la variazione compensativa richiesta per l'importo di 1 miliardo e, il successivo 10 novembre, segnalava altresì di aver concesso una variazione di cassa per l'importo di lire 4 miliardi a fronte dei 5 richiesti.

Per quanto sopra, nel corso dell'esercizio finanziario '99, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha potuto distribuire agli Uffici e Servizi dipendenti, finanziamenti di importo complessivo di lire 27 miliardi e 200 milioni a fronte di una richiesta di lire 36 miliardi circa.

Relativamente alla richiesta di incremento di 7 miliardi, va evidenziato che il 29 dicembre 1999 il Ministero del Tesoro ha provveduto ad un'ulteriore assegnazione di fondi in bilancio per lire un miliardo e 500 milioni, che l'Amministrazione, ha provveduto a ripartire tra gli enti periferici interessati, onde consentire il pagamento delle missioni non ancora interamente liquidate.

Si rappresenta, altresì, che con i fondi stanziati in bilancio per l'esercizio finanziario 2000, saranno sanate tutte le situazioni pregresse.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

BORGHEZIO. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

da tempo l'Osapp - Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria - è impegnata a segnalare alle competenti autorità, il complessivo stato di operatività e di vivibilità del personale di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti della regione Veneto, che non gode certo di facilitazioni nello svolgimento del proprio lavoro, le cui motivazioni risiedono esclusivamente nella scarsa considerazione delle locali direzioni nei confronti delle relative innumerevoli problematiche e quotidiane esigenze;

particolarmente grave risulta, al momento, la situazione del personale di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Vicenza, della cui dire-

zione sono giunte allarmanti lamentele in merito ad un relativo atteggiamento nei confronti del personale colpito da improvvisi e certo non volontari stati di malessere, durante lo svolgimento del servizio, verso cui la stessa ha mantenuto un'agghiacciante ed indifferente presa di posizione, non provvedendo in alcun modo alla risoluzione del caso, supportata, in questo, dal medico dell'Istituto, che si è rifiutato di intervenire, in nome di assurde disposizioni superiori che ne predispongono il servizio solo per i detenuti;

ad ulteriore riprova di una gestione assurda ed inconcepibile del personale, la locale direzione ha provveduto a contestare ad una delle unità penitenziarie interessate dal caso, due procedimenti disciplinari ed una decurtazione dello stipendio, per presunte inottemperanze verso alcuni obblighi attinenti l'episodio ed altri simili precedentemente accaduti nella struttura, procedimenti, tra l'altro, risultanti assolutamente privi di fondamento;

l'Osapp - Organizzazione sindacale autonoma penitenziaria - ha già evidenziato la gravità dell'accaduto alle competenti autorità dell'amministrazione penitenziaria, a livello centrale e regionale, richiedendo pertinenti ed urgenti accertamenti *in loco* oltre che l'individuazione delle relative eventuali e sanzionabili responsabilità, ritenendo la situazione veramente incresciosa in quanto attiene la salute fisica dell'individuo, essere umano prima ancora che poliziotto, forse bene più prezioso in suo possesso ed in tal caso gravemente compromesso, nonché di tutta evidenza grave in ordine all'improprio utilizzo del procedimento disciplinare, troppo spesso chiamato in causa in modo superficiale -:

quali opportune ed urgenti iniziative intenda assumere per affrontare e risolvere adeguatamente problematiche del personale di polizia penitenziaria come quelle accennate dell'istituto di Vicenza, in cui a fare le spese di una cattiva ed irresponsabile gestione dirigenziale è ancora una volta il personale operativo, stanco di

immotivati soprusi ed intollerabili ingiustizie trattamentali. (4-26968)

RISPOSTA. - *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo citato, può riferirsi quanto segue sulla base delle informazioni acquisite presso la competente articolazione ministeriale.*

Le doglianze sollevate dall'interrogante fanno riferimento ad un episodio che ha visto coinvolto un Vice Ispettore di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Vicenza, colto, durante il servizio, da una crisi d'ansia e crisi isterica, come certificato dal medico presente in istituto che, intervenuto per visitare l'interessato, prescriveva una terapia, che veniva però rifiutata dal dipendente.

Non appare, pertanto, fondata, la censura mossa dall'interrogante circa il disinteresse manifestato dalla Direzione della Casa Circondariale e dal personale medico in ordine all'episodio sopra descritto.

Successivamente, veniva redatto un rapporto disciplinare a carico del predetto Vice Ispettore in quanto questi, omettendo di richiedere la necessaria e preventiva autorizzazione al direttore, si allontanava arbitrariamente dall'istituto.

Tale fatto è stato ritenuto particolarmente grave dall'articolazione ministeriale competente, in quanto il dipendente era il « responsabile sorveglianza generale » dell'istituto.

Infine, con riguardo alla lamentata « cattiva ed irresponsabile gestione dirigenziale » della casa circondariale, si rappresenta che nell'ambito di un incontro che il Provveditore Regionale ha avuto con tutti i rappresentanti delle OO.SS., non solo è stato riconosciuto l'impegno dell'attuale Direttore ma si è, altresì auspicata la sua permanenza nella sede vicentina.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

BORGHEZIO. - *Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:*

il Corpo di polizia penitenziaria attende, come noto, oltre ai compiti diretta-

mente d'istituto riguardanti il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle infrastrutture penitenziarie, ai servizi di piantonamento e traduzione dei detenuti;

per gli oneri economici legati all'assolvimento dei compiti svolti fuori dalla sede di servizio, è previsto apposito capitolo di bilancio che esauriti dal giugno 1999 sono stati reintegrati in sede di assestamento di bilancio solo in misura del 30 per cento rispetto alle effettive esigenze mentre per il restante 70 per cento corrisposto dagli interessati della polizia penitenziaria non verrà al momento erogato alcun rimborso per anno in corso;

l'esaurimento prima e poi la penuria dei fondi di cui sopra denota, tra l'altro, incapacità organizzativo-gestionali ed è stato oggetto di specifiche richieste di intervento da parte dell'Osapp - Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria ad autorità politiche ed amministrative a tutt'oggi senza alcuna risposta;

significativi i disagi di 15 unità di polizia penitenziaria della casa circondariale di Pescara che per una missione di una settimana del maggio 1998 e per le spese sostenute a proprio a tutt'oggi attendono il relativo rimborso dalla direzione che avrebbe fino ad oggi addotto, in maniera ingiustificata, la propria incompetenza ad assolvere quello che appare invece un proprio preciso obbligo -:

quali iniziative urgenti si intendano assumere per alleviare i disagi del personale di polizia penitenziaria a livello nazionale e nel caso particolare della casa circondariale di Pescara che oltre ai problemi legati all'assolvimento dei propri compiti è costretto ad inaccettabili sacrifici economici. (4-27042)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione citata si riferisce quanto segue sulla base delle informazioni acquisite dalla competente articolazione ministeriale.

A fronte di un'assegnazione di bilancio per l'anno 1999, sul capitolo 2007 (missioni polizia penitenziaria), di £. 26.200.000.000=

il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, alla data del 16 giugno 1999 ha potuto accreditare solamente l'importo complessivo di £. 20.043.000.000= avendo l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia comunicato, per le vie brevi, l'esaurimento dello stanziamento di cassa.

Al riguardo va precisato che questa Amministrazione aveva rappresentato per tempo, al competente Ministero del Tesoro, l'urgente necessità che la momentanea indisponibilità di cassa del capitolo 2007 venisse integrata per l'importo di £. 5.000.000.000=, onde consentire l'utilizzo della residua disponibilità, di pari importo, esistente in soli termini di competenza.

Peraltro, da un monitoraggio disposto nei confronti degli Uffici e Servizi periferici circa gli oneri sostenuti e la disponibilità esistente al 31 luglio 1999, si rilevava riguardo all'importo già assegnato, anche, una ulteriore necessità di fondi per circa £. 13.600.000.000=, necessari per sostenere le spese previste fino al 31 dicembre 1999.

Conseguentemente, veniva nuovamente interessato il competente Ministero del Tesoro affinché fosse apportata al capitolo 2007 una integrazione di fondi per l'importo di lire 7 miliardi ed una variazione compensativa dal capitolo 2008 al capitolo 2007 per lire 1 miliardo.

Il Ministero del Tesoro in data 15 ottobre 1999 comunicava di aver operato la variazione compensativa richiesta per l'importo di 1 miliardo e, il successivo 10 novembre, segnalava altresì di aver concesso una variazione di cassa per l'importo di lire 4 miliardi a fronte dei 5 richiesti.

Per quanto sopra, nel corso dell'esercizio finanziario 1999, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha potuto distribuire agli Uffici e Servizi dipendenti, finanziamenti di importo complessivo di lire 27 miliardi e 200 milioni a fronte di una richiesta di lire 36 miliardi circa.

Relativamente alla richiesta di incremento di 7 miliardi, va evidenziato che il 29 dicembre 1999 il Ministero del Tesoro ha provveduto ad un'ulteriore assegnazione di fondi in bilancio per lire un miliardo e 500 milioni, che l'Amministrazione, ha provve-

duto a ripartire tra gli enti periferici interessati, onde consentire il pagamento delle missioni non ancora interamente liquidate.

Si rappresenta, altresì, che con i fondi stanziati in bilancio per l'esercizio finanziario 2000, saranno sanate tutte le situazioni pregresse, comprese quelle relative al personale in servizio presso la Casa Circondariale di Pescara.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

BOVA e OLIVERIO. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

la legge regionale calabrese n. 14 del 22 dicembre 1998, « al fine di assicurare la ristrutturazione delle imprese agricole, singole e associate, che a causa delle ricorrenti calamità naturali e degli svantaggi socio-strutturali, non sono state in condizione di rientrare dalle esposizioni debitorie contratte con gli istituti di credito, concede agevolazioni su finanziamenti da destinare alla trasformazione di passività onerose »;

beneficiano delle agevolazioni le imprese agricole che presentano il piano di ristrutturazione aziendale indicando le passività da consolidare. Tali passività devono far riferimento a quelle contratte entro la data del 30 giugno 1998 e in vigore al momento dell'entrata in vigore della legge citata;

la regione Calabria concede il contributo nel pagamento degli interessi sui finanziamenti, da contrarre con istituti di credito convenzionati per il consolidamento e la trasformazione delle passività onerose (comma 2, articolo 2 legge n. 14 del 1998);

molti imprenditori agricoli, in regola con i criteri della legge regionale n. 14 del 1998, si sono rivolti alla Carime, gruppo Cariplo, firmataria della convenzione la quale, non tenendo conto della normativa regionale in vigore, rifiuta proposte di ri-

piano finanziario in fine con il dettato della legge regionale n. 14 del 1998 —:

quali siano le ragioni che impediscono alla Carime di esaminare positivamente le richieste di numerosi imprenditori agricoli che, utilizzando la legge n. 14 del 1998 sarebbero messi nelle condizioni di ripianare i bilanci delle proprie aziende e di rilanciare le loro imprese con benefici per l'occupazione ed il settore primario;

quali iniziative intenda adottare per garantire l'applicazione della convenzione stipulata con la regione Calabria. (4-24090)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la convenzione stipulata dalla regione Calabria con la Banca « Carime S.p.a. » ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 14 del 1998.

Al riguardo, premesso che la questione non rientra tra le materie rilevanti sotto il profilo di vigilanza, si fa presente che la Banca d'Italia ha, comunque, provveduto ad interessare la Banca Carime S.p.a, la quale ha riferito quanto segue.

In data 7 maggio 1999 è stata sottoscritta la convenzione che regola i rapporti tra le banche e la Regione Calabria ai fini dell'attuazione della citata legge regionale.

Il testo della convenzione e l'elenco delle banche sottoscrittrici sono stati pubblicati sul B.U.R. in data 10 giugno 1999. Il termine per la presentazione delle domande all'Assessorato Regionale è stato fissato al 24 luglio 1999, poi prorogato al 10 agosto 1999.

La Banca Carime ha ricevuto dall'Assessorato Regionale n. 566 lettere di assenso ai benefici, in relazione alle quali sono state avviate le attività istruttorie ultimate nel termine fissato del 31 dicembre 1999.

Infatti, le richieste di finanziamento, preventivamente e positivamente valutate dalla Regione Calabria, vengono sottoposte, poi, alla valutazione della banca.

Per quanto riguarda, infine, le iniziative adottate per « garantire l'applicazione della convenzione stipulata con la Regione Calabria », la Banca Carime, istituto di credito di riferimento nella regione nel comparto del

credito agrario, ha precisato di aver fornito ai competenti organi regionali la collaborazione tecnica nelle fasi preliminari e successive all'emanazione del provvedimento, nonché di aver realizzato gli interventi organizzativi, al fine di garantire il perfezionamento dei finanziamenti entro il termine del 31 dicembre 1999.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

BURANI PROCACCINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

attualmente le persone che vengono chiamate a testimoniare in un processo, ovunque questo si stia svolgendo, ricevono, secondo un regio decreto del 1923, un rimborso spese pari a lire 1.400 giornaliere;

già nel lontano 1965 l'allora Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat ritenne di dover intervenire per portare appunto il rimborso giornaliero alle 1.400 lire che, naturalmente per quegli anni, poteva essere considerato congruo;

i numerosi processi rinviati con la motivazione esplicita di « giustificata assenza del testimone », dovrebbero indurre a riflettere anche sul fatto che pochissimi sono disposti a sacrificare uno o anche due o tre giorni lavorativi, includendo poi le spese di viaggio e di soggiorno nella città in cui si svolge il processo, senza ricevere nemmeno il giusto rimborso per le spese sostenute —:

se non sia necessario attivarsi con sollecitudine affinché la diaria attuale venga aggiornata a livelli monetari adeguati al 1999, poiché l'onere economico dell'aggiornamento della diaria per il rimborso ai testimoni, certamente, non produrrà effetti disastrosi sul bilancio, ma sicuramente eliminerà una causa di rinvio processuale a tutto vantaggio dei cittadini.

(4-24642)

RISPOSTA. — *Relativamente all'interrogazione citata può riferirsi quanto segue sulla base delle informazioni acquisite presso la competente articolazione ministeriale.*

Nel sistema normativo vigente la misura delle indennità spettanti ai testimoni è determinata dal regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, come modificato dalla legge 13 luglio 1965 n. 836.

Il tempo trascorso dal precedente intervento del legislatore — quasi trentacinque anni — e la correlativa erosione del potere di acquisto della moneta hanno ormai reso le predette indennità assolutamente inadeguate rispetto alla tendenziale finalità di offrire al teste una qualche compensazione delle spese e dei riflessi patrimoniali, anche indiretti, connessi all'ufficio pubblico svolto.

Esigenze di buon funzionamento dell'amministrazione e, più in generale, il rispetto dovuto alla persona che adempie ad un dovere civico, rendono senz'altro opportuno un intervento inteso a rivalutare le predette indennità per restituire alle stesse, almeno in linea tendenziale, un rapporto di proporzionalità con gli oneri che gravano sul cittadino chiamato a svolgere funzioni di interesse pubblico nel processo e, per questo, costretto ad affrontare spostamenti, anche al di fuori dell'ambito territoriale di residenza.

Per tale ragione il Ministero della Giustizia ha elaborato uno schema di disegno di legge che mira, in primo luogo, ad apportare il necessario adeguamento all'attuale misura delle indennità spettanti ai testimoni e ad aggiornare i criteri di liquidazione previsti dalla citata normativa, correggendone quegli aspetti che sembrano riflettere situazioni non più appartenenti alla vita corrente e che sono legati a motivazioni che hanno ormai perso ogni attualità o non sono più condivise dalla collettività.

Si è, ritenuto invece di dover ribadire la scelta di prescindere dal concreto accertamento dell'entità delle spese e delle perdite patrimoniali realmente sostenute dal teste, riaffermando il principio che il compenso spettante ai testimoni deve costituire essenzialmente un'indennità correlata ad un'attività imposta dall'ordinamento, nell'inte-

resse della collettività, la cui finalità può solo, in senso lato, considerarsi risarcitoria del disagio effettivamente arrecato.

Il testo dello schema del disegno di legge di riforma della materia di cui si è detto, corredato dalla relazione tecnica predisposta dall'Ufficio Bilancio di questo Ministero, è stato già trasmesso alle altre Amministrazioni interessate, all'esito delle cui valutazioni, saranno assunte le iniziative necessarie ai fini del sollecito esame del provvedimento da parte del Governo, per la sua successiva presentazione al Parlamento.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

CANGEMI. — Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. — Per sapere — premesso che:

anni fa sono state installate in viale Ulisse nella città di Catania diverse antenne per la telefonia mobile che, come è noto, producono campi elettromagnetici;

un'altra antenna è stata installata nella stessa zona, in via Monsignor Domenico Orlando, ed è già stata annunciata l'installazione di un'altra antenna nella vicinissima via De Caro;

la ricerca scientifica segnala con sempre maggior forza la pericolosità dell'esposizione prolungata a campi elettromagnetici, anche a bassa frequenza, e l'aumento dei casi di tumore nelle zone in cui sono presenti simili impianti;

alcuni cittadini residenti in via Ulisse accusano da molti mesi malesseri come reumatismi e mal di testa cronica e secondo i medici sono dovuti proprio all'esposizione ai campi elettromagnetici —:

quali iniziative si vogliono assumere per la disinstallazione di queste antenne da una zona densamente popolata come quella circostante il viale Ulisse, garantendo così la salute dei cittadini ormai da anni gravemente esposti a queste radiazioni nocive;

se non si ritenga necessario impedire che venga installata un'altra antenna in via De Caro. (4-25770)

RISPOSTA. — Si risponde all'atto parlamentare in esame, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le Stazioni Radio Base (=S.R.B.) per la telefonia cellulare rientrano fra le « sorgenti » di Campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature radar, anch'essi in grado di generare campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

Tali Stazioni Radio Base sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici.

In molti casi questi sostegni sono situati su edifici.

Com'è noto, ogni chiamata telefonica verso un telefono mobile è trasmessa mediante la Stazione Radio Base nello stesso modo in cui sono trasmesse le chiamate telefoniche convenzionali.

A sua volta, la SRB trasmette al telefono mobile la comunicazione attraverso segnali radio su distanze che possono variare da pochi metri a molte miglia.

Nella SRB uno o più trasmettitori e ricevitori sono collegati ad una o più antenne.

Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze tra 800 e 1.800 MHz.

Queste frequenze cadono nell'intervallo tra 1 MHz e 10 GHz (1GHz = 1.000 MHz).

In particolare, risulta attorno ai 900 MHz la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro Paese.

Come poc'anzi ricordato, le antenne delle SRB sono direzionali, con il massimo di irradiazione in direzione orizzontale e il minimo in direzione verticale.

Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a microonde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradiazione piuttosto stretta (<10°) che, nelle immediate vicinanze dell'antenna, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli.

Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa e che il livello di campo elettromagnetico nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.

Le antenne delle SRB a radiofrequenza (=RF) sono strette e lunghe circa 1 metro.

Diverse antenne di questo tipo sono montate su tralicci alti generalmente da 15 a 50 m, o su edifici.

Come ricordato dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (=O.M.S.) in un documento redatto nel maggio 1998, ora disponibile anche nella rete « Internet » (sito www.who.ch/peh-emf), ciascuna di queste antenne produce un fascio di RF confinato, quasi a « spot », e pressoché parallelo al suolo.

A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.

A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF.

Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.

In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuiti alle SRB non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del telefono cellulare, ma non si discostano molto dal « fondo urbano di radiazione elettromagnetica » già a poche decine di metri di distanza dalle antenne.

Al riguardo, l'Istituto Superiore di Sanità ha inteso sottolineare che non sussistono, al momento attuale, elementi e dati per ritenere pericolose per la salute le emissioni di radiazione elettromagnetica sprigionate dalle antenne delle SRB.

Infatti, i livelli dei campi elettromagnetici a cui viene esposta la popolazione a seguito dell'installazione di tali antenne per i sistemi di telefonia cellulare consentono di escludere qualsiasi ipotesi di rischio derivante da esposizione acuta.

Inoltre, non esistono evidenze scientifiche concernenti effetti sanitari a lungo termine causati da esposizione cronica.

In particolare, occorre precisare che gli studi e le ricerche finora compiuti non hanno dimostrato alcuna « correlazione » tra esposizione elettromagnetica ed insorgenza di neoplasie.

La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed all'individuazione delle relative misure di protezione dei lavoratori e della popolazione viene costantemente seguita dall'Istituto Superiore di Sanità (=I.S.S.) e dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (=ISPESL).

Tale problematica ha costituito, appunto, l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte di ISS ed ISPESL.

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio – lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire

indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analogha eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati — per numero, qualità, consistenza, potenza statistica — insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli « obiettivi di qualità » da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela, (fondato sul c.d. principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disci-

plina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente « in itinere », raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50 Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità « uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità ».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le Amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione UE inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

I valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei

sistemi fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, sono attualmente stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 («*Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana* »).

Il Regolamento prevede ulteriori misure di cautela ed obiettivi di qualità che si concretizzano con l'indicazione di valori di esposizione del campo elettrico e magnetico sensibilmente più bassi in corrispondenza di edifici adibiti «...a permanenze non inferiori a quattro ore...» (articolo 4, comma 2).

Il decreto ministeriale in questione ha attribuito alle Regioni ed alle Province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione e di individuare le modalità ed i tempi di esecuzione delle eventuali azioni di risanamento.

Inoltre, è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge quadro di iniziativa governativa n. 4816, concernente la tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico, in cui vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione a tali sorgenti inquinanti, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, al fine di garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

CARLI. — Ai Ministri dell'interno e della difesa. — Per sapere — premesso che:

ai comuni colpiti da eventi calamitosi, per far fronte alle impellenti necessità di aiuto alle popolazioni colpite, e a sostegno degli enti stessi, con ordinanza del Ministro dell'interno, venivano distaccati militari di leva residenti nei comuni medesimi;

il distacco del personale militare di leva comportava che il rimanente servizio militare veniva svolto presso i comuni senza dover far ritorno al corpo di appartenenza;

contrariamente a quanto finora avvenuto con ordine dell'autorità militare tale personale destinato ai comuni di Camaio-re-Massarosa-Viareggio-Lucca, veniva richiamato a rientrare al corpo entro il giorno 13 ottobre 1999, andando ad interrompere un utile servizio per le popolazioni;

tra le ore 24 del giorno 20 ottobre e le ore 4 circa del giorno 21 si è verificato sull'intero territorio del comune di Camaio-re un eccezionale evento meteorico con un esito pluviometrico, registrato dal dipartimento di P.C. di Seravezza, di 121,6 millimetri di pioggia;

l'intensità del fenomeno, diffuso come detto su tutta la conca camaio-re, ha prodotto effetti calamitosi di particolare gravità soprattutto nel centro storico del capoluogo e nelle zone dell'immediata periferia, causa il verificarsi di allagamenti per esondazione in alcuni tratti del Rio Gasperini e, in scala ridotta, di altri corsi minori (Rio di Fondo e Prunicci);

da una prima ricognizione effettuata nelle zone maggiormente colpite dai tecnici e dal servizio comunale di protezione civile nelle zone maggiormente colpite, si stima che circa n. 150 abitazioni e n. 30/40 attività abbiano subito danni a causa delle esondazioni di acqua e fango;

numerose, inoltre, sono le zone, soprattutto collinari, rimaste prive di approvvigionamento di energia elettrica ed acqua —:

rispetto alla situazione che si è venuta a determinare e in considerazione delle necessità precedenti al 20 ottobre 1999 se ritenga di dover procedere urgentemente a riconoscere lo stato di emergenza ai sensi di legge;

se intenda disporre l'immediato utilizzo dei militari di leva per altro già assegnati al comune di Camaio-re e agli altri comuni di cui in premessa;

in che misura intenda sostenere finanziariamente il comune e i cittadini e imprese colpite dall'evento calamitoso.

(4-26377)

RISPOSTA. — *In merito al quesito proposto dall'onorevole Carli nella sua interrogazione si riferisce quanto segue.*

In data 5 novembre 1999 è stato emanato un decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con cui veniva dichiarato lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 20 e 21 ottobre nelle province di Massa Carrara e Lucca di cui all'interrogazione menzionata.

A seguito di tale atto, in data 18 dicembre 1999, è stata emanata dal Ministro dell'interno e per il coordinamento della Protezione Civile l'ordinanza n. 3027 con cui sono stati assegnati L. 10 miliardi alla Regione Toscana per far fronte agli interventi urgenti conseguenti agli eventi meteorologici e i conseguenti fenomeni alluvionali.

Poiché come è ben noto, per assicurare interventi più agili, operativi e tempestivi si è affidata la responsabilità attuativa dell'ordinanza alle Regioni con la concessione di un insieme di deroghe legislative limitate e specifiche e ormai già consolidate, tese a promuovere l'accelerazione delle procedure di affidamento. Tra di esse va evidenziata la convocazione di speciali conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate all'approvazione dei progetti, dove l'assenza ingiustificata o il difetto dei poteri dei rappresentanti presenti non è causa di paralisi dell'organo e dove il voto contrario deve necessariamente contenere le prescrizioni progettuali necessarie al suo superamento. Le conferenze sono state calendarizzate a seguito dell'approvazione del piano.

L'ordinanza prevedeva che le regioni provvedessero in primo luogo, ove mancanti, all'individuazione in dettaglio dei territori interessati dai fenomeni alluvionali e di dissesto. Secondo quanto disposto la regione ha avuto 60 giorni di tempo per elaborare un piano complessivo delle attività di intervento, che in questi giorni comunicherà al Dipartimento della Protezione Civile che a sua volta procederà alla relativa presa d'atto. Il piano deve prevedere l'individuazione dei soggetti attuatori dei singoli interventi (usualmente gli enti locali competenti territorialmente) e deve dare particolare risalto agli interventi di rimozione dei

pericoli incombenti e di prevenzione del rischio idrogeologico.

In merito poi al quesito posto sull'immediato utilizzo dei militari di leva, si riferisce che secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2873 del 19 ottobre 1998, è stato previsto che gli enti locali avrebbero potuto utilizzare i residenti chiamati al servizio militare di leva per l'attuazione degli interventi connessi agli eventi alluvionali, verificatisi in quei comuni, fino al 30 settembre 1999.

Alla richiesta del Sindaco del comune di Camaiore, a nome e per conto di tutti i Sindaci dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, di un'eventuale proroga del termine di almeno un anno, il Dipartimento della Protezione Civile ha chiesto al Ministero della Difesa un parere al riguardo, considerato anche che le attività urgenti connesse alla calamità erano ancora in corso. Il dicastero interpellato ha emesso parere negativo al riguardo con la motivazione che l'impiego dei militari doveva essere limitato strettamente ai casi più gravi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Franco Barberi.

CAROTTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

la strada statale n. 4 Salaria, in particolare nel tratto Rieti-Roma, è del tutto inadeguata a sostenere l'intenso volume di traffico tra i due capoluoghi;

detta strada è, con intollerabile frequenza, teatro di incidenti gravi con morti e feriti;

con nota n. 2783 dell'8 aprile 1997 a firma dell'amministratore, è stato autorizzato il compartimento Anas di Roma, anche avvalendosi di collaboratori esterni, mediante appalti di servizio, alla progettazione dei seguenti lavori:

1) realizzazione di uno svincolo con la strada statale 313 presso Passo Corese, con una spesa presunta di circa 3 miliardi di lire;

2) realizzazione della corsia di arrampicamento tra Osteria Nuova (km 53+400) e Ornaro (km 63+400), con una spesa presunta di 3 miliardi di lire;

3) realizzazione di rampe di collegamento della strada statale 4/Dir con il nodo di scambio di Passo Corese, per un importo presunto di 1,5 miliardi di lire;

a distanza di quasi due anni e mezzo nessuno dei lavori citati è stato non solo realizzato, ma nemmeno avviato -:

quali siano i motivi di tale ritardo e se non ritenga di assumere con ogni possibile urgenza le iniziative di competenza affinché vengano finalmente realizzate le tre opere autorizzate che, tra l'altro, costituiscono solo un primo e certamente non sufficiente intervento per rendere la strada statale 4 Salaria più scorrevole e meno pericolosa. (4-27965)

RISPOSTA. - *In merito all'atto ispettivo cui si risponde l'ANAS riferisce che i progetti relativi allo svincolo con la S.S. n. 313 « di Passo Corese » e alla costruzione di rampe di collegamento con la S.S. n. 4 dir « Via Salaria » con il nodo di scambio di Passo Corese sono stati predisposti dal Compartimento per la Viabilità di Roma e in data 17 novembre 1998 sono stati trasmessi agli Enti interessati per i pareri di rito.*

In attesa della formalizzazione dei suddetti pareri, i Comuni di Montelibretti e di Fara Sabina hanno segnalato l'opportunità di approvare il progetto relativo alle rampe per il nodo di scambio con Passo Corese, in attesa che la definizione di altri interventi infrastrutturali stabilisca il quadro esigenziale relativo al secondo progetto.

Anche gli Enti locali hanno richiesto che la realizzazione delle rampe fosse eseguita nello schema funzionale di svincolo completo con la viabilità della zona e non solo come collegamento unidirezionale del parcheggio con Fiano Romano, come era stato inizialmente autorizzato dall'ANAS.

È stato inoltre richiesto che, contestualmente alla realizzazione delle rampe di svincolo con la S.S. 4 dir, venisse eseguita la sistemazione dell'innesto della Strada Pro-

vinciale Montelibrettense, in stralcio dell'intervento previsto nel progetto dello svincolo con la S.S. 313 « di Passo Corese ».

Il Compartimento per la Viabilità di Roma ha predisposto quindi il necessario adeguamento del progetto definitivo delle suddette rampe di collegamento, comprendente un anello di svincolo con la viabilità connessa ed il nuovo innesto con la strada provinciale, così come richiesto dagli Enti locali.

Il Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio, interessato ex L. 616/77, articolo 81, al fine di convocare la prescritta Conferenza dei servizi per i progetti relativi alle rampe di collegamento con la S.S. 4 dir ed alla terza corsia di arrampicamento tra Osteria Nuova e Ornaro Basso, ha richiesto all'ANAS uno studio sulle esigenze di carattere urbanistico e trasportistico della zona di intervento, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza e dell'insediamento ambientale.

Le suddette esigenze dovranno essere soddisfatte attraverso l'applicazione dei procedimenti di VIA così come richiesto dalle Direttive Comunitarie e dal decreto del Presidente della Repubblica 12.04.96 ai sensi dell'articolo 46 della L. 6/99.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargonone.

CONTI. - *Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:*

la giovane Miriam Casagrande, da quando, cinque anni fa, ha praticato una vaccinazione antitifica obbligatoria, ha riportato danni all'apparato digerente, al sistema immunitario e al fegato;

da quel giorno è risultata allergica a ben quarantadue sostanze (pollini e alimenti) fatto che i numerosi medici specialisti consultati hanno attribuito al grave danno che la reazione al vaccino ha provocato al sistema immunitario e al fegato;

la ragazza sopravvive grazie alle cure omeopatiche prescritte da un medico te-

desco e grazie anche ad una dieta particolare a base di soia e cereali biologici;

tali trattamenti, nemmeno in parte rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, gravano pesantemente sul bilancio familiare;

la famiglia di Miriam (padre operaio metalmeccanico, madre impiegata part-time e un fratello studente), con un reddito complessivo di circa tre milioni e trecentomila lire, ha gravi problemi a far quadrare il bilancio tanto che, come ha dichiarato la signora Casagrande, per tre inverni non ha potuto neppure accendere il riscaldamento ed ha avuto notevoli difficoltà a sbarcare il lunario —:

se non ritengano doveroso, urgente ed inderogabile assumere iniziative volte ad aiutare la famiglia Casagrande, sostenendo le spese necessarie alla vita di Miriam che ha visto stravolgere la sua esistenza a causa di un vaccino fatto presso una struttura pubblica;

perché, anche se dal 1998 il ministero della sanità ha riconosciuto il nesso di causalità fra la malattia di Miriam e la vaccinazione, la famiglia Casagrande continui ad essere abbandonata a se stessa;

se non ritengano, infine, vista l'esistenza di un Servizio sanitario nazionale, di dover contribuire al conto corrente di solidarietà che la famiglia Casagrande, suo malgrado, ha aperto. (4-26287)

RISPOSTA. — *L'Ufficio del Dipartimento delle Professioni Sanitarie, Risorse Umane e Tecnologiche in Sanità ed Assistenza Sanitaria di Competenza Statale di questo Ministero, preposto all'erogazione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da vaccini ed emoderivati, ai sensi della Legge 25 febbraio 1992, n. 210, è tenuto a provvedere al controllo della sussistenza di tutti i requisiti prestabiliti ai fini dell'adozione del formale provvedimento di liquidazione.*

Nel caso della Sig.na Miriam Casagrande di Fano, l'Ufficio in questione, dopo aver acquisito il relativo carteggio, ha provveduto a notificare, in data 10 novembre 1999,

l'esito del giudizio di merito espresso dalla Commissione medico — ospedaliera di Ancona.

La conseguente adozione del provvedimento di corresponsione del beneficio economico verrà disposta non appena acquisita la documentazione necessaria per la liquidazione della somma spettante, richiesta alla Sig.na Casagrande con lo stesso atto di notifica.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

CONTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

sulla superstrada Ascoli-Mare, a gestione Anas, molto transitata e purtroppo funestata da frequenti e gravi incidenti, sono in corso, su alcuni tratti, lavori di rifacimento del manto stradale;

il nuovo manto stradale, soprattutto nel tratto relativo al bivio di Maltignano (direzione San Benedetto del Tronto) e nei due chilometri circa del tratto finale (uscita per San Benedetto del Tronto), è ondulato e sconnesso;

proprio per i motivi suddetti e, comunque, a giudizio della generalità degli utenti, il manto stradale non è idoneo per il traffico di una strada a scorrimento veloce, come l'Ascoli-Mare, e crea una situazione ben peggiore della precedente —:

se i tratti di superstrada oggetto dei lavori appena conclusi siano stati collaudati o se siano oggetto di contestazione (anche da parte dell'Anas);

se si tratti di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione;

quali provvedimenti intendano assumere per migliorare l'attuale stato di pericolosità dei tratti oggetto di contestazione. (4-26620)

RISPOSTA. — *In merito al quesito proposto con l'interrogazione indicata, sono stati*

richiesti elementi all'Ente Nazionale per le Strade e riferisce quanto segue.

I lavori di rifacimento del manto stradale sulla superstrada Ascoli-Mare, nel tratto relativo al bivio di Maltignano in direzione S. Benedetto del Tronto della lunghezza di Km. 2, fanno parte di una serie di lavori di ordinaria manutenzione programmati all'inizio dello scorso anno.

Per quanto concerne le segnalazioni degli utenti, riferite dall'interrogante, l'Ente precisa che saranno eseguiti accurati controlli per verificare la presunta inidoneità del manto stradale e la conformità dello stesso alle prescrizioni contrattuali e, in caso negativo, saranno adottati i provvedimenti opportuni.

In sede di collaudo finale di tali lavori verranno effettuati ulteriori controlli.

L'ANAS rammenta, infine, che nel tratto suddetto della superstrada Ascoli-Mare vige il limite di velocità di 110 K/h.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

COSTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere:*

se sia a conoscenza dei gravi ritardi con cui l'Anas effettua i pagamenti alle imprese che eseguono i lavori, mettendone a repentaglio l'equilibrio finanziario, con ripercussioni pesanti anche sull'occupazione;

se sia a conoscenza del fatto che i tempi con cui l'Anas risarcisce gli espropriati molto spesso raggiungono anche i 10 anni, impedendo il riutilizzo di quelle risorse in attività produttive;

se sia a conoscenza dei criteri con i quali la direzione amministrativa dell'Anas assolve ai suoi compiti nell'ambito della politica di azienda pubblica quale è, la cui vigilanza è affidata al Ministero dei lavori pubblici.

(4-17179)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in esame, e sulla base degli elementi forniti*

dall'Ente Nazionale per le Strade si comunica quanto segue.

Ritardi nei pagamenti a imprese esecutrici di lavori.

Per garantire l'imparzialità ed il rispetto dei termini contrattuali di 30 giorni dall'emissione dei certificati di pagamento, l'Ente effettua i pagamenti alle imprese secondo l'ordine di arrivo dei certificati medesimi, corredati della necessaria documentazione; a conferma della trasparenza di tale procedura viene tenuto un registro, su cui sono annotati il protocollo di arrivo dei certificati di pagamento alle imprese e l'effettivo pagamento delle stesse.

Nel 1996 sono stati effettuati pagamenti per oltre 2.730 miliardi di lire mediante l'emissione di oltre 22.000 mandati di pagamento; nel 1997 per oltre 3.435 miliardi di lire, mediante l'emissione di oltre 26.000 mandati e, nel 1998 oltre 3.623 miliardi mediante l'emissione di oltre 28.000 mandati, la quantità di pagamenti disposti dall'Ente rende necessario, al fine di una analisi non generica delle cause di eventuali singoli ritardi, una disamina dei singoli casi specifici dai quali, effettivamente, sono derivati ritardi.

L'Ente Nazionale per le Strade rappresenta che i ritardi possono anche derivare, nonostante il proprio impegno a porre in essere ogni iniziativa utile ai fini di una corretta e puntuale gestione, da fattori esterni; l'allungamento dei tempi di pagamento può infatti essere determinato dai comportamenti delle stesse imprese appaltatrici o dalle vicende contrattuali.

Ritardi nei pagamenti delle indennità di esproprio.

Le procedure di pagamento delle indennità di esproprio, di per sé effettivamente complesse, sono spesso oggetto di opposizione da parte dei diretti interessati in quanto lesive dei diritti di proprietà dei singoli; da ciò può scaturire un lungo contenzioso non solo amministrativo.

In passato accadeva che le superfici dei fondi da occupare per lavori non avessero rispondenza con le espropriazioni effettive in sede esecutiva, per cui le occupazioni erano quasi sempre di gran lunga superiori a quelle previste.

Tali difformità rispetto alle previsioni iniziali comportavano che la quantificazione dell'importo dell'indennità dovuta alle ditte espropriate potesse avvenire esattamente soltanto al termine dei lavori.

La legge 385/80 ha però consentito di corrispondere alle ditte espropriate l'indennizzo o il deposito di somme a titolo provvisorio per un importo pari a circa l'80 per cento del dovuto.

La predetta normativa prevede inoltre che l'espletamento delle procedure espropriative sia accollato per contratto alle imprese appaltatrici, il che ha consentito una riduzione dei tempi di corresponsione delle indennità.

La risoluzione delle controversie sulla misura delle indennità compete, a norma della legge 865/71, alle Commissioni provinciali espropri che vengono interpellate dai compartimenti.

L'eventuale definizione dell'esproprio operato è conseguente all'emissione della stima da parte delle Commissioni suindicate.

Altri ritardi nei pagamenti delle indennità possono venire causati dalle vicende societarie delle ditte appaltatrici di lavori; in caso di fallimento infatti, i Compartimenti sono spesso costretti ad operazioni di recupero dei fascicoli espropriativi, gestiti, per imposizione contrattuale, dalle ditte medesime e giacenti presso le curatele fallimentari. In tali casi, recepiti i fascicoli, i Compartimenti hanno puntualmente provveduto a ristorare gli espropriati in ossequio al principio giuridico che l'Ente è responsabile nei confronti delle ditte espropriate e deve comunque corrispondere loro il dovuto.

Criteri di funzionamento della Direzione Amministrativa Finanziaria dell'Ente Nazionale per le Strade.

La trasformazione dell'ANAS in Ente pubblico ha comportato la necessità del-

l'istituzione di una Direzione Amministrativa e Finanziaria; i criteri di gestione, innovativi rispetto al precedente sistema dell'Azienda ANAS, sono rispettosi della funzione di azienda pubblica dell'Ente cui è demandata l'amministrazione di un bene collettivo di primaria importanza quale l'assetto viario statale.

La Direzione Amministrativa e Finanziaria svolge non solo le funzioni che presso le Amministrazioni dello Stato sono di competenza della Ragioneria Generale dello Stato attraverso i propri Uffici centrali e periferici, ma ha inoltre messo in opera e/o implementato procedure gestionali improntate all'efficienza ed all'efficacia dell'azione amministrativa.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

COSTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

a seguito di notizie largamente diffuse dalla stampa torinese relative alla protesta degli studenti contro il cosiddetto « numero chiuso » in alcune facoltà dell'università di Torino che ha portato alla decisione di due studentesse di dimettersi dal Senato accademico e all'annuncio di clamorose iniziative di contestazione che preoccupano l'intero mondo universitario, il rettore professor Rinaldo Bertolino si è rivolto agli studenti dalle colonne del quotidiano *La Stampa* affermando « ragazzi parliamone ». Lo stesso giornale fa correttamente notare che si tratta di un fatto inedito per un « Magnifico Rettore »;

in presenza di una situazione molto delicata sotto il profilo della formazione culturale dei giovani che si riferiscono all'università di Torino e preoccupante per le tensioni che potrebbe scatenare —:

se sia a conoscenza della situazione nella sua reale dimensione;

quali iniziative abbia intrapreso per fornire il proprio contributo al rasserenamento del clima esistente;

quale sia il giudizio che esprime circa l'applicazione del cosiddetto « numero chiuso ».

(4-22042)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo indicato, questo Ministero ritiene che la problematica segnalata sia stata ormai risolta a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 264 del 2 agosto 1999, che ha disciplinato gli accessi ai corsi universitari.*

La medesima fonte normativa, all'articolo 5, ha affrontato, sulla base della volontà espressa dal Parlamento, il problema, della così detta « sanatoria » per la iscrizione ai corsi a numero programmato, per l'anno accademico 1998-99, degli studenti che, avendo presentato ricorso avverso l'esclusione operata nei loro confronti dagli Atenei, hanno ottenuto dai competenti organi giurisdizionali la sospensione degli atti preclusivi alla iscrizione ai predetti corsi. La « sanatoria » in argomento è stata peraltro estesa, in base alla precitata disposizione, agli studenti « comunque ammessi dagli Atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-99 entro il 31 marzo 1999 ».

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

COSTA. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

è ormai un dato verificato che gran parte delle continue condanne che lo Stato italiano subisce dinanzi alla Corte di Strasburgo in tema di giustizia sono in larga misura dovute al censurabile comportamento professionale tenuto dai singoli magistrati che nell'esercizio delle loro funzioni adottano provvedimenti e comportamenti approssimativi quando non addirittura abnormi che ledono i cittadini nei propri interessi ed incidono negativamente sul prestigio degli organi giudiziari;

in quest'ottica mi è stato segnalato un episodio accaduto presso il tribunale di

Milano che ha avuto come protagonista la dottoressa Canu, già pretore dell'esecuzione (sezione VI) ed ora giudice del tribunale di Milano, episodio che tra l'altro ha portato alla presentazione di un esposto al Consiglio superiore della magistratura;

brevemente i fatti che hanno dato luogo all'episodio sono i seguenti:

la società Eurothermo Spa di Cusago, dopo anni di attesa, nel 1998 riusciva ad ottenere un titolo esecutivo con cui si obbligava il ministero delle finanze a rimborsare le tasse di concessioni governative versate dalla stessa alla fine degli anni ottanta. La sentenza veniva notificata al ministero il 17 dicembre 1999. Nonostante una circolare del ministero delle finanze (del n. 32/E del 12 febbraio 1999) la Direzione Regionale delle Entrate Sezione di Milano non provvedeva al pagamento dovuto. La società in questione provvedeva pertanto a notificare atto di precetto e, successivamente, visto che la direzione regionale delle entrate di Milano non rispondeva ai numerosi solleciti di pagamento procedeva ad un pignoramento presso terzi presso la Banca d'Italia. Quest'ultima risultava infatti a sua volta debitrice nei confronti del ministero delle finanze.

All'udienza di dichiarazione del terzo, il ministero delle finanze non compariva. Compariva invece la Banca d'Italia la quale rendeva dichiarazione positiva ma contestualmente asseriva di avere ricevuto notizia che il debitore esecutato aveva effettuato pagamenti parziali e che aveva intenzione di estinguere il debito. Contro tali dichiarazioni insorgeva la difesa della ditta creditrice puntualizzando che non risultava effettuato alcun pagamento e che comunque trovava assurdo che la terza pignorata si facesse carico di difendere il debitore senza peraltro addurre alcuna prova sugli avvenuti pagamenti né tantomeno sull'intenzione del ministero di estinguere il debito;

la dottoressa Canu, nonostante le motivate proteste della difesa della creditrice asseriva di non potere assegnare le somme pignorate e, riservandosi, rinviava con or-

dinanza la procedura esecutiva di oltre un mese invitando la parte creditrice a ridefinire il proprio credito;

avverso tale ordinanza la Eurothermo Spa presentava successivamente istanza di revoca affermando di non avere ricevuto alcun pagamento ma anche tale istanza veniva respinta;

comportamenti così arbitrari, palesemente ai margini della legalità necessitano di adeguati interventi da parte del ministero —:

quali iniziative di propria competenza intenda adottare in ordine alla vicenda narrata. (4-26499)

RISPOSTA. — *Relativamente all'interrogazione citata, può riferirsi quanto segue sulla base delle notizie acquisite dalla competente articolazione ministeriale, nonché dagli uffici periferici. Deve anzitutto rilevarsi che i provvedimenti assunti dalla dott.ssa Canu, quale giudice dell'esecuzione, erano suscettibili, se del caso, dei rimedi endoprocessuali previsti dall'ordinamento e non sono sindacabili in sede amministrativa, salve le ipotesi estreme di abnormità, negligenza o errore inescusabile, ovvero strumentale esercizio delle funzioni giurisdizionali per scopi contrari a giustizia.*

Alla luce della documentazione pervenuta dal Tribunale civile di Milano, i provvedimenti emessi dalla dott.ssa Canu non solo appaiono immuni dai vizi macroscopici sopra indicati, ma sono da ritenere pienamente legittimi. Infatti, nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi citata nell'atto ispettivo cui si risponde, la Banca d'Italia, quale terzo pignorato, nel rendere la dichiarazione prevista dall'articolo 547 C.P.C., ha correttamente dato atto di avere emesso in favore del creditore precedente ordinativi di pagamento per la somma di L. 55.632.000, a fronte di un pignoramento effettuato per L. 62.000.000.

All'udienza successiva, fissata dal giudice dell'esecuzione per consentire al creditore di ridefinire il credito, quest'ultimo dava atto di aver ricevuto il pagamento della somma indicata dalla Banca d'Italia e di

poter di conseguenza vantare un credito residuo di sole L. 772.887, che la dott.ssa Canu provvedeva prontamente ad assegnare. Merita poi di essere posta in evidenza la circostanza che la procedura esecutiva oggetto dell'atto ispettivo ha avuto una durata complessiva pari a un mese e cinque giorni e pertanto appare del tutto non pertinente il richiamo effettuato dall'interrogante alle condanne riportate dall'Italia in sede internazionale a causa dell'eccessiva durata dei processi.

Da tutto quanto sin qui posto in luce deve quindi escludersi la sussistenza di ogni profilo di rilievo disciplinare nella vicenda evocata dall'interrogante, apparendo il comportamento della dott.ssa Canu del tutto in linea con le norme sostanziali e procedurali applicabili nel caso concreto e, al contrario, improntato a scrupolo e correttezza, nonché senso del ruolo nello svolgimento delle funzioni a lei demandate.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

CRUCIANELLI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

nelle ultime ore sul territorio pistoiese e sulla Valdinievole si è verificata una forte nevicata che ha prodotto gravi danni economici ed ambientali soprattutto per il comparto della florovivaistica;

dai primi rilevamenti risultano essere almeno cento le aziende florovivaistiche coinvolte e circa cento gli ettari di serre andate abbattute;

data la grave situazione il comune di Pescia e la provincia di Pistoia hanno già avanzato richiesta alla regione Toscana ed al ministero per le politiche agricole di attivare le procedure previste dalla legge n. 185 del 1994 per il riconoscimento dello stato di calamità naturale al fine di consentire i rimborsi previsti da parte degli aventi diritto;

inoltre le istituzioni locali hanno già dato vita ad un coordinamento tecnico al

fine di verificare in tempi celeri la reale entità dei danni —:

quali iniziative intenda assumere il ministro interrogato volte a verificare in tempi rapidi lo stato reale della situazione e quali strumenti intenda adottare per dare corso alle richieste avanzate dagli enti locali sopra citati. (4-22223)

CRUCIANELLI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 febbraio 1999 con una interrogazione parlamentare (n. 4-22223) indirizzata al Ministro delle politiche agricole si esponeva la grave situazione venuta a verificarsi sul territorio pistoiese della Valdinievole a causa di una forte precipitazione nevosa che provocava gravi danni economici ed ambientali al comparto florovivaistico;

con suddetta interrogazione si richiedeva l'intervento urgente del Governo al fine di attivare le procedure previste ai sensi della legge n. 185 del 1994 per il riconoscimento dello stato di calamità naturale al fine di consentire i rimborsi previsti da parte degli aventi diritto;

a distanza di otto mesi dal verificarsi della calamità ancora non risultano pervenuti i rimborsi previsti per consentire la messa in opera delle serre rimaste danneggiate, e quindi con l'approssimarsi della nuova stagione invernale si rischia un ulteriore danno economico a carico di aziende agricole già fortemente provate —:

quali iniziative intendano assumere al fine di accelerare al massimo le procedure necessarie volte ad assegnare i rimborsi ai soggetti beneficiari. (4-26007)

RISPOSTA. — *Per la nevicata verificatasi nella prima decade del mese di febbraio 1999 nel territorio della Provincia di Pistoia, questo Ministero, su proposta della Regione Toscana, ha emesso il decreto di declaratoria del 29 marzo 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 1999, al fine dell'attuazione degli interventi*

di soccorso del Fondo di Solidarietà Nazionale (legge n. 185/92).

Il Ministro per le politiche agricole e forestali: Paolo De Castro.

DE CESARIS. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la presenza di radiazioni non ionizzanti si è diffusa enormemente negli ultimi decenni a causa dello sviluppo tecnologico;

esiste ormai, in tutto il mondo, non solo nella pubblica opinione, ma anche negli ambienti scientifici, un allarme assai vivo circa i pericoli derivanti per la salute umana dall'esposizione agli effetti termici e non termici prodotti dall'energia elettromagnetica che permea l'ambiente a causa della diffusione delle radio frequenze (30 kHz-300MHz), oppure dall'esposizione cronica all'azione dei campi elettromagnetici deboli (3-30Hz);

è assai seria la mancanza di una regolazione specifica sull'utilizzo delle sorgenti di campi elettromagnetici deboli e di radio frequenze, in modo da evitare effetti sui sistemi biologici, avendo presente che le alterazioni dei regimi termici, da esse provocate, possono arrecare danno a organi vitali, soprattutto a quelli che per le loro caratteristiche non hanno la possibilità di una sufficiente dissipazione termica;

perciò è assolutamente urgente l'adozione di un quadro normativo che, per gli aspetti tuttora scientificamente non provati, ma ancora soggetti ad analisi, come la misura delle «dosi» assumibili, adotti il criterio di precauzione, secondo il quale occorre usare con prudenza e cautela quelle tecnologie che non risultino sicuramente innocue, superando il criterio corrente che ammette invece l'utilizzo di processi e prodotti finché non si sia dimostrata la loro nocività;

si segnala, in particolare, che recentemente nella città di Roma sono stati

installati una serie di ripetitori per telefoni cellulari nel centro abitato;

in ultimo, in via Isnello 78 (borgata Finocchio), è stato installato un ripetitore a specchio OMNITEL su una abitazione privata, al centro di una zona densamente abitata e a circa trecento metri da un complesso scolastico (scuola elementare e materna);

la popolazione e il comitato di quartiere sono intervenuti manifestando per il distacco del ripetitore —:

se non ritengano opportuno verificare, presso le autorità locali, la sussistenza delle condizioni, e delle eventuali autorizzazioni, necessarie all'installazione del suddetto ripetitore;

se non ritengano necessario, altresì, impartire precise direttive, anche a efficacia transitoria, affinché le amministrazioni locali autorizzino i ripetitori di che trattasi a distanze di sicurezza dagli insediamenti umani, eventualmente graduando tali distanze in relazione al tempo di esposizione o alla natura dell'insediamento del centro abitato;

quali ulteriori iniziative intendano assumere per adeguare la legislazione vigente, regolamentando la materia oggetto della presente interrogazione in linea con i risultati delle recenti ricerche epidemiologiche e l'orientamento della ricerca scientifica. (4-06041)

RISPOSTA. — Si risponde all'atto parlamentare citato per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle precipue competenze istituzionali.

Le Stazioni Radio Base (=S.R.B.) per la telefonia cellulare rientrano fra le « sorgenti » di campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature radar, anch'essi in grado di generare campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

Tali Stazioni Radio Base sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici.

In molti casi questi sostegni sono situati su edifici.

Com'è noto, ogni chiamata telefonica verso un telefono mobile è trasmessa mediante la Stazione Radio Base nello stesso modo in cui sono trasmesse le chiamate telefoniche convenzionali.

A sua volta, la SRB trasmette al telefono mobile la comunicazione attraverso segnali radio su distanze che possono variare da pochi metri a molte miglia.

Nella SRB uno o più trasmettitori e ricevitori sono collegati ad una o più antenne.

Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze tra 800 e 1.800 MHz.

Queste frequenze cadono nell'intervallo tra 1 MHz e 10 GHz (1 GHz = 1.000 MHz).

In particolare, risulta attorno ai 900 MHz la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro Paese.

Come poc'anzi ricordato, le antenne delle SRB sono direzionali, con il massimo di irradiazione in direzione orizzontale e il minimo in direzione verticale.

Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a microonde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradiazione piuttosto stretto (< 10°) che, nelle immediate vicinanze dell'antenna, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli.

Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa e che il livello di campo elettromagnetico nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.

Le antenne delle SRB a radiofrequenza (=RF) sono strette e lunghe circa 1 metro.

Diverse antenne di questo tipo sono montate su tralicci alti generalmente da 15 a 50 m, o su edifici.

Come ricordato dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (=O.M.S.) in un documento redatto nel maggio 1998, ora disponibile anche nella rete « Internet » (sito www.who.ch/peh-emf), ciascuna di queste

antenne produce un fascio di RF confinato, quasi a « spot », e pressoché parallelo al suolo.

A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.

A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF.

Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.

In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuiti alle SRB non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del telefono cellulare, ma non si discostano molto dal « fondo urbano di radiazione elettromagnetica » già a poche decine di metri di distanza dalle antenne.

Al riguardo, l'Istituto Superiore di Sanità ha inteso sottolineare che non sussistono, al momento attuale, elementi e dati per ritenere pericolose per la salute le emissioni di radiazione elettromagnetica sprigionate dalle antenne delle SRB.

Infatti, i livelli dei campi elettromagnetici a cui viene esposta la popolazione a seguito dell'installazione di tali antenne per i sistemi di telefonia cellulare consentono di escludere qualsiasi ipotesi di rischio derivante da esposizione acuta.

Inoltre, non esistono evidenze scientifiche concernenti effetti sanitari a lungo termine causati da esposizione cronica.

In particolare, occorre precisare che gli studi e le ricerche finora compiuti non hanno dimostrato alcuna « correlazione » tra esposizione elettromagnetica ed insorgenza di neoplasie.

La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed all'individuazione delle relative misure di protezione

dei lavoratori e della popolazione viene costantemente seguita dall'Istituto Superiore di Sanità (=I.S.S.) e dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (=ISPESL).

Tale problematica ha costituito, appunto, l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte di ISS ed ISPESL.

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio - lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analogha eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati - per numero, qualità, consistenza, potenza stati-

stica — insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli « obiettivi di qualità » da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radio frequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela, (fondato sul c.d. principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente « in itinere », raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto

riguarda i campi elettrici e magnetici a 50 Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità « uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità ».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le Amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione UE inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

I valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, sono attualmente stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (« Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana »).

Il Regolamento prevede ulteriori misure di cautela ed obiettivi di qualità che si concretizzano con l'indicazione di valori di esposizione del campo elettrico e magnetico sensibilmente più bassi in corrispondenza di edifici adibiti « ...a permanenze non inferiori a quattro ore... » (articolo 4, comma 2).

Il decreto ministeriale in questione ha attribuito alle Regioni ed alle Province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione e di individuare le mo-

dalità ed i tempi di esecuzione delle eventuali azioni di risanamento.

Inoltre, è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge-quadro di iniziativa governativa n. 4816, concernente la tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico, in cui vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione di tali sorgenti inquinanti, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, al fine di garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Infine, per quanto riguarda l'installazione della stazione radio base sul tetto di un edificio di via Gibellina (adiacente a via Isnello — Roma) il Ministero delle Comunicazioni ha indicato la documentazione all'epoca ottenuta dalla concessionaria OPI (Omnitel Pronto Italia), ai fini della relativa autorizzazione.

In breve, questa documentazione consiste nella autorizzazione n. 25/a del 16.10.1996, rilasciata dal Comune di Roma, ripartizione XV — urbanistica ed edilizia privata — per la installazione dell'antenna in questione (ove è richiamato il preventivo nulla osta sanitario della USL RM A, prot. 398, del 15.5.1995); nel parere sanitario favorevole all'installazione della citata stazione radio-base del 4.12.1996, prot. n. 485, rilasciato dal collegio di esperti per l'esame delle richieste di parere per la installazione di emittenti NIR, istituito all'interno dell'Azienda USL RM A; nella relazione favorevole di verifica di compatibilità elettromagnetica del 13.01.1997, redatta dallo stesso collegio di esperti.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

FIORI. — *Ai Ministri della giustizia e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il tribunale dei minori di Torino sta decidendo sull'affidamento di un minore di anni 2, ad uno dei genitori separati;

in attesa della suddetta decisione la piccola è attualmente ospitata con la

mamma signora Ciliberti presso il centro residenziale autonomia donne del comune di Torino;

prima che fosse ospitata nella suddetta struttura il padre poteva vedere la figlia 3-4 volte alla settimana;

viceversa, recentemente, i responsabili del centro di cui sopra, avrebbero autonomamente disposto di consentire al padre di visitare la propria bambina solo ogni 15 giorni —:

se non ritengano opportuno far verificare quanto su esposto;

in base a quali normative il centro possa, in attesa della decisione definitiva del tribunale dei minori di Torino, impedire al padre di poter visitare la sua bambina con una frequenza temporale che garantisca la continuità dei suoi contatti personali con la piccola Eleonora, indispensabili anche per difendere la legittima crescita dei loro rapporti affettivi naturali. (4-27289)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo citato si rappresenta che sulla base delle informazioni richieste alla competente articolazione ministeriale si è appreso che gli elementi forniti dall'interrogante, relativi al cognome della madre ed al nome proprio della minore, non sono sufficienti ad identificare il caso presso il Tribunale per i minorenni di Torino.*

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

GASPARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei beni culturali ed ambientali, dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane, dell'ambiente e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'associazione di imprese Astaldi ed altre è risultata a suo tempo aggiudicataria della gara per la realizzazione, a Roma, del sottopassaggio di Castel Sant'Angelo, mediante scavi a cielo aperto e con un prezzo al ribasso del 26 per cento;

in seguito agli scavi archeologici effettuati, questo progetto si è dimostrato irrealizzabile, mettendo in luce, tra l'altro, inammissibili errori progettuali dell'amministrazione;

l'amministrazione sta cercando di elaborare un nuovo progetto, completamente diverso dal precedente, che si caratterizza per un tracciato a grande profondità; quest'ultimo progetto, peraltro in fase del tutto preliminare, qualora si dimostrasse fattibile, richiederebbe una tecnologia assolutamente particolare in quanto al posto dello scavo a cielo aperto, sarebbe previsto uno scavo sotterraneo con una « talpa idropneumatica »;

l'amministrazione, anziché annullare l'appalto con la ditta Astaldi, dato che non esiste più l'oggetto dell'appalto stesso, sta cercando di portare avanti con la stessa Astaldi, una trattativa privata affidandole sia la redazione del nuovo progetto, sia la realizzazione di un'opera completamente diversa dalla prima —:

se si ritenga corretta la procedura estensiva dell'appalto in corso, o, non piuttosto lesiva degli interessi delle altre ditte concorrenti, che potrebbero rivendicare una nuova gara d'appalto, data la specificità tecnica delle nuove opere, dato che la procedura adottata è in totale violazione sia della legge Merloni (legge 109 del 1994) che della normativa europea in materia d'appalti. (4-12940)

RISPOSTA. — *Si risponde all'atto ispettivo indicato per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si rappresenta che il progetto del Sottopasso in Via Lungotevere in Sassia è stato aggiudicato ad altra associazione temporanea di Imprese, la cui capogruppo mandataria è la Soc. LOMBAR DINI s.p.a. e, pertanto, l'appalto non risulta essere stato esteso alla stessa impresa ASTALDI s.p.a. Si è proceduto, per contro, ad una nuova gara europea con un nuovo aggiudicatario.*

Si fa presente, inoltre, che attualmente è pendente con la società ASTALDI s.p.a. un contenzioso presso il Tribunale di Roma,

avente per oggetto le riserve apposte da quest'ultima sul registro di contabilità.

Per quanto sopra sono stati forniti al predetto Ufficio Legale tutti gli elementi (relazione e relativa documentazione) ai fini delle difese dell'Amministrazione.

Questo Ministero si riserva di far conoscere gli sviluppi della causa in corso.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

GIOVANARDI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

con decreto legge del 12 gennaio 1993 n. 2 e successive modificazioni, convertito in legge 12 marzo 1993, n. 59, sono stati disposti diritti speciali di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a richiedere e presentare licenza e certificati cites per l'import e l'export dei prodotti animali regolamentati dalla Convenzione di Washington;

l'introito fino ad ora accumulato, dell'importo di circa 1 miliardo e 200 milioni, giace inutilizzato in un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'ambiente —:

se s'intenda utilizzare tale somma:

1) per pagare le quote di partecipazione alla Convenzione di Washington, come disposto dalla legge 150 e modifiche articolo 8 quinquies comma 3 (l'Italia è in arretrato da 3 anni);

2) per finanziare studi, progetti, ricerche speciali della Segreteria generale della Convenzione di Washington a favore di Paesi del terzo mondo aventi per oggetto il controllo e il commercio sostenibile dei prodotti animali. (4-00604)

RISPOSTA. — *In riferimento al quesito posto dall'interrogante si comunica che i fondi provenienti dagli introiti previsti per i versamenti effettuati sul CCP-Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, ai sensi della legge 12 marzo 1993 n. 59, confluiscono sul capitolo di bilancio n. 1879 (ex 1559) del Ministero dell'Ambiente.*

Tali fondi vengono regolarmente utilizzati per sopperire alla quota di adesione italiana alla CITES e per attività connesse alla sistemazione di esemplari sequestrati e confiscati dal CFS.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premezzo che:*

sono state spese decine di miliardi per la costituzione del Comitato per l'anno 2000 che avrebbe dovuto adottare le contromisure necessarie atte a scongiurare il pericolo del Millennium Bug;

per il pericolo di Millennium Bug (Y2K) è stata molto più proficua e diffusa capillarmente sul territorio nazionale l'attività delle associazioni e delle imprese private che, oltre ad evidenziare il problema del cambio di data dei sistemi informatici offrivano anche la soluzione tecnica adeguata;

l'associazione Laut (Libera associazione utenti telecomunicazioni), proprio sul territorio nazionale ha lavorato incessantemente a mezzo di giornali e comunicati radio per dare una risposta concreta alle angosce telematiche di fine millennio, come si evince da uno dei tanti articoli pubblicati sulla stampa nazionale;

*l'associazione Laut come riportato dal quotidiano *Il Secolo d'Italia* del 20 giugno 1999 ha edotto la popolazione e le imprese sui veri rischi dell'uso del sistema informatico quali ad esempio il rischio di particolari virus che avrebbero arrecato danni incalcolabili alle intelligenze artificiali;*

sul caso specifico del Millennium Bug che avrebbe oscurato i tanti file contenenti gli archivi elettronici delle interrogazioni e delle interpellanze parlamentari della Camera dei deputati dal 1976 al 1992 permangono dei seri dubbi sull'efficienza del Comitato per l'anno 2000, che, nonostante le secche smentite dei responsabili dell'archivio e del presidente della Camera, la-

sciano adito alle stesse perplessità e tensioni che potrebbero avere un lettore di un libro giallo a cui sono state strappate le ultime pagine —:

se edotto sulle dubbi e quanto mai fantomatiche prevenzioni e strategie del Comitato per l'anno 2000 sia in grado di definire e chiarire le molteplici spese di organizzazione e di consulenze per un problema a cui sono state date le risposte adeguate, o meglio, dove agli ingenti costi non hanno mai corrisposto delle adeguate iniziative;

se lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri intenda mantenere attivo il Comitato per l'anno 2000, per quanto tempo e per quali funzioni;

se non ritenga più opportuno organizzare un congresso per valutare a pieno titolo il lavoro svolto fino ad ora dal Comitato per l'anno 2000, ed i danni effettivamente registrati al sistema informatico;

se, alla luce delle tante esperienze condotte proficuamente nel campo delle telecomunicazioni e nel settore informatico, non reputi più opportuno evitare lo sperpero di tanto denaro pubblico a favore del Comitato ed indirizzare gli stessi stanziamenti su una vera attività di ricerca e sviluppo sotto la attenta visione dell'associazione Laut e delle tante altre entità private che, a loro spese e con le loro esperienze, hanno sapientemente arricchito la conoscenza informatica in Italia e nel mondo. (4-27923)

RISPOSTA. — *La Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 144/1999, ha stanziato per il funzionamento del Comitato anno 2000 e per la comunicazione al pubblico la somma di lire cinque miliardi; in realtà, come si evince dalla relazione finale presentata al Parlamento in data 24 febbraio u.s. dal Suddetto Comitato, le spese effettivamente sostenute non hanno superato la somma di lire 2 miliardi. Pertanto, i costi sostenuti per il funzionamento del Comitato sono stati, in Italia, a parità di risultati, più contenuti*

rispetto a quelli delle altre nazioni informaticamente evolute.

Per quanto concerne il perdurare dell'attività del Comitato, si fa presente che nel corso della riunione del Comitato 2000, tenutasi in data 10 febbraio u.s., il Presidente del Comitato, Prof. Bettinelli, ha comunicato di aver richiesto a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri la conclusione anticipata dei lavori del Comitato al 31 marzo c.a., rispetto alla data del 30 novembre 2000 prevista dal D.P.C.M. 14 dicembre 1998, dal momento che gli obiettivi prefissati possono intendersi raggiunti. Il Comitato ha approvato all'unanimità tale richiesta. Pertanto per il 30 marzo p.v. è prevista una riunione di chiusura formale del Comitato stesso.

Per quanto riguarda la rappresentata necessità di valutare complessivamente il lavoro svolto finora dal Comitato, si ritiene che la relazione finale recentemente presentata al Parlamento offra un'ampia testimonianza e un'approfondita analisi delle attività svolte e dei risultati conseguiti. A tale proposito è necessario sottolineare che anche la stampa internazionale ha definito l'approccio italiano alle problematiche dell'anno 2000 esempio di competenza e professionalità sia sotto l'aspetto dei contenuti, sia sotto l'aspetto dei costi sostenuti.

Occorre infine precisare che nell'ambito del Comitato anno 2000 le fondamentali imprese del settore telecomunicazioni esistenti in Italia sono state sostanzialmente rappresentate, dal momento che il responsabile del Settore trasporti e telecomunicazioni del Comitato stesso è il Presidente dell'Associazione Nazionale Utenti Italiani di telecomunicazioni (ANUIT).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Stefano Passigli.

GUERRA. — Ai Ministri di grazia e giustizia, della sanità e dell'interno. — Per sapere — presso che:

in data 2 giugno 1998 una decisione dell'Ordine dei medici di Trieste a seguito di assoluzione del reato di truffa nel pro-

cesso penale intentato dalla parte lesa dottor Ernesto Torricelli, che tuttavia per il suo stesso oggetto ed ambito non escludeva a priori una responsabilità disciplinare (la perizia d'ufficio faceva esplicito riferimento a scorrettezze deontologiche) — concludeva un procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto, ritenendo non sussistenti le mancanze deontologiche lamentate dal dottor Ernesto Torricelli, paziente in cura di psicoterapia; mancanze la cui valutazione di sussistenza era espressamente demandata dalla sentenza penale al procedimento disciplinare;

da allora il dottor Torricelli ha in tutti i modi cercato di riaprire l'esame di quella decisione, rivolgendosi all'autorità giudiziaria ordinaria che si è però sul punto dichiarata non competente, sollecitando, ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 5 aprile 1950, l'impugnativa della suddetta decisione da parte dell'allora Procuratore della Repubblica e dell'allora prefetto di Trieste; tutto ciò non potendo egli svolgere direttamente il ricorso alla Commissione centrale in quanto a ciò impedito come « controinteressato » dal citato articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950 —:

in mancanza di possibilità di ricorso diretto, l'impugnazione da parte del prefetto e del Procuratore della Repubblica rappresentano l'unica possibilità di tutela dell'interesse ad un riesame di una decisione disciplinare, interesse certamente sussistente in capo al cittadino che si ritenga leso;

poiché, dato il carattere di unica possibilità di tutela del cittadino che impugnativa riveste, il diniego della sua attivazione deve essere particolarmente motivato e non può trascurare eventuali errori oggettivi nella decisione stessa, se, per ciò che concerne il prefetto, risulti che così fu nel caso di specie;

se non ritenga che sia necessario andare verso una modifica normativa dell'articolo 53 decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, tale da

prevedere la possibilità di effettuare ricorsi alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie da parte del comune cittadino leso da un comportamento professionale incauto;

se non ritenga che tale prospettiva meglio si armonizzi con il senso civile più aggiornato in ordine alla esistenza degli albi professionali che si discosta ormai inequivocabilmente dal concetto della semplice tutela dell'interesse corporativo della categoria, per contemplare invece anche le ragioni del cittadino utente, garantendo e offrendo prestazioni di qualità più alta senza tollerare comportamenti scarsamente professionali e senza reticenze.

(4-23537)

RISPOSTA. — Si risponde all'atto parlamentare in esame per conto del Dicastero della Giustizia, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Come indicato in detto atto ispettivo, la legittimazione alle impugnative avverso i giudizi formulati dai Consigli degli Ordini o dei Collegi professionali è stabilita dall'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

Tale norma consente il ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie all'interessato, al prefetto o al procuratore della Repubblica.

La circostanza lamentata dall'interrogante relativa alla mancata legittimazione processuale dei privati ad interporre gravame nei confronti dei giudizi in questione, scaturisce dalla complessiva obsolescenza della disciplina normativa degli Ordini e Collegi professionali.

A tal riguardo, appunto, è all'esame del Parlamento una proposta di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 221/50, mirante ad una moderna, più organica e completa regolamentazione delle funzioni attribuite agli Ordini e Collegi professionali, ivi compresa la disciplina dei relativi Albi.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: **Monica Bettoni Brandani.**

IACOBELLIS. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

all'inizio del 1998, alcuni infermieri professionali della provincia di Bari, in ottemperanza all'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, hanno chiesto la rinuncia all'iscrizione all'albo professionale di Bari degli infermieri professionali;

tale richiesta è stata rifiutata dalla associazione professionale di categoria, la quale ha ribadito che l'obbligo di iscrizione sarebbe stabilito inderogabilmente dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, dal decreto ministeriale della sanità del 30 gennaio 1982, dal decreto ministeriale della sanità n. 739 del 1994, nonché dall'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 1934;

ma alla luce di una diversa interpretazione, la legislazione e la giurisprudenza più recenti, in particolare l'articolo 10 I e II comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, la sentenza n. 497 del 1988 della II sezione del Tar Piemonte e la sentenza n. 520 del 1992 della IV sezione del Consiglio di Stato, sembrano tenere ben distinte e separate l'attività sanitaria prestata in qualità di pubblico dipendente e quella esercitata come libero professionista, quindi si potrebbe disconoscere all'ordine professionale qualsiasi ingerenza per l'attività prestata dall'infermiere pubblico dipendente nell'ambito del suo rapporto con la pubblica amministrazione;

inoltre, non sembra vincolante l'obbligatorietà della iscrizione ai collegi prevista dal decreto ministeriale della sanità del 30 gennaio 1982 riguardante i concorsi per l'assunzione di nuovo personale, e che quindi non è applicabile ai dipendenti già in servizio di ruolo; richiedere l'iscrizione all'albo professionale costituirebbe per la pubblica amministrazione una misura selettiva ai fini dell'assunzione di nuovo personale, ma non può costituire un obbligo generalizzato di iscrizione a carico del personale già in servizio;

infine, da una indagine condotta su un campione di 129 infermieri professionali della provincia di Bari, solo 88 infermieri risultano iscritti all'albo professionale, mentre ben 41 infermieri, circa il 32 per cento, non risultano iscritti all'albo, pur continuando a lavorare come dipendenti presso le Ausl;

quali iniziative il Ministro intenda promuovere per chiarire tale situazione ed al fine di fornire alla categoria degli infermieri professionali risposte esaurienti e precise in merito alla dubbia obbligatorietà della iscrizione all'albo di categoria.

(4-21651)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica sollevata nell'atto parlamentare in esame, è opportuno precisare che il Ministero della Sanità, in diverse occasioni, ha avuto modo di chiarire alle Federazioni ed ai Collegi delle professioni sanitarie (infermieristiche, tecniche e della riabilitazione) i dubbi interpretativi circa la disciplina vigente sull'iscrizione degli esercenti ai rispettivi Albi.*

Allo stato, infatti, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e del decreto ministeriale 30.1.1982, la distinzione operata dall'articolo 10 del decreto legislativo C.P.S. n. 233/1946 fra esercenti la libera professione (tenuti all'iscrizione) e quelli dipendenti da una P.A. (per i quali non sussiste l'obbligo) non trova più alcun rilievo, giacché fra i requisiti di ammissione al concorso e per tutta la durata del rapporto d'impiego, è stabilito anche per questi ultimi l'onere della iscrizione all'Albo del collegio territorialmente competente.

Pertanto, all'adempimento dell'onere in questione sono tenuti tutti i dipendenti assunti dopo la vigenza dei provvedimenti legislativi e regolamentari sopra citati e, così, non anche quelli per i quali il rapporto d'impiego con le P.A. si sia costituito prima di quella data, come correttamente sostenuto nello stesso atto ispettivo.

Tale interpretazione è confortata da diverse sentenze di giudici ordinari ed amministrativi, giurisprudenza determinatasi a seguito di ricorsi proposti da dipendenti di

A.S.L. assunti in servizio anteriormente al 30.1.1982, a cui i Collegi avevano richiesto perentoriamente l'iscrizione: il giudice ha sempre respinto la pretesa avanzata da questi Enti, sulla base della distinzione già operata dall'articolo 10 decreto legislativo C.P.S. n. 233/1946.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: **Monica Bettoni Brandani.**

IACOBELLIS. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere - premesso che:

più volte e da circa due anni l'Osapp - organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria interessa il provveditore regionale di Bari e il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sui disservizi degli istituti penitenziari pugliesi per una gestione incorretta, priva di trasparenza e fuori dalle regole esistenti nei confronti del personale di polizia penitenziaria, senza che si ottengano né risposte né miglioramenti;

in tale contesto ed a titolo di esempio la designazione nella casa circondariale di Lucera per il corso di aggiornamento in Roma destinati a vice comandanti di reparto, nonostante le disposizioni dell'amministrazione centrale e del provveditore regionale, di appartenenti al ruolo degli ispettori, come di sovente avviene, senza tenere conto dell'effettivo impiego degli interessati né delle modalità di impiego di altro personale escluso dall'iniziativa;

l'Osapp - organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria ha già segnato all'amministrazione centrale che tali discutibili modalità possono legittimare, successivamente al corso stesso, l'impiego di personale che non ne ha titolo né per competenza né per anzianità alle suddette funzioni di vice comandante di reparto;

ripetutamente si riscontrano nella Puglia penitenziaria episodi che dimostrano lo stridente contrasto tra le regole esistenti e le procedure poi poste in essere, senza che alcun organo superiore abbia

inteso accertare, dirimere o se del caso perseguire casi di illegittimità e che proprio l'istituto di Lucerna si connota per un costante stato di sofferenza;

tra l'altro, il caso segnalato fornisce palese esempio di come le disposizioni emanate in sede centrale possano essere fuorviate e riindirizzate per finalità diverse da quelle iniziali —:

quali iniziative intenda assumere e quali interventi adottare per migliorare le condizioni di servizio del personale di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Lucera e per impedire in via definitiva difformità e disservizi in danno dello stesso personale ed il ristabilimento di una effettiva legittimità. (4-27159)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione citata si rappresenta quanto segue sulla base delle notizie acquisite dalla competente articolazione ministeriale.*

In particolare nel corso del 1999, così come negli anni passati, questa Amministrazione ha organizzato un corso di aggiornamento professionale, articolato in più turni, rivolto agli Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria che espletano le delicate e complesse funzioni di Comandante di reparto e si è ritenuto opportuno estendere l'iniziativa anche agli ispettori che sostituiscono il Comandante di reparto titolare in caso di assenza.

A seguito della presentazione dell'atto di sindacato ispettivo in esame, si è provveduto a verificare le procedure seguite dalla Direzione del carcere di Lucera per l'individuazione delle unità da inviare al corso.

Si è appurato che presso quell'istituto le funzioni di Vice Comandante di Reparto non sono mai state formalmente attribuite a nessuna unità e, pertanto, ogni qualvolta si è reso necessario sostituire il Comandante, l'incarico è stato affidato ad ispettori diversi.

Di conseguenza nel corso del 1999, ben 5 ispettori avevano, di fatto, sostituito il comandante di reparto e tutti sono stati segnalati per la partecipazione al corso.

Peraltro il Provveditore Regionale ha rappresentato che lo stesso criterio è stato seguito anche presso altri istituti pugliesi.

Pertanto, il competente Ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha invitato i Provveditori Regionali a verificare, in occasione dello svolgimento dei prossimi corsi, che le unità segnalate dalle Direzioni svolgano le funzioni di Vice Comandante di reparto sulla base di un apposito provvedimento di attribuzioni di competenze.

Per quanto concerne, più in generale, le ipotetiche disfunzioni segnalate dall'O.S. O.S.A.P.P. e riguardanti la gestione del personale di Polizia Penitenziaria in servizio negli istituti pugliesi si rappresenta che è intenzione dell'articolazione ministeriale interessata addivenire al più presto ad un incontro chiarificatore con i responsabili locali e nazionali della citata organizzazione onde evitare che la situazione di conflittualità possa acuirsi compromettendo il buon andamento e la funzionalità degli istituti.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

IACOBELLIS. — *Al Ministro della giustizia — Per sapere — premesso che:*

il corpo di polizia penitenziaria, malgrado un notevole aumento della popolazione detenuta italiana e la concomitante assunzione del servizio delle traduzioni non ha avuto negli ultimi sei anni alcun incremento;

particolarmente grave, nella già precaria situazione degli istituti penitenziari del nord-Italia la situazione della casa circondariale di Trieste in cui oltre ad una insostenibile carenza di organico insostenibili scompensi gestionali-organizzativi penalizzano il personale di polizia penitenziaria che da tempo lamenta:

a) malgrado l'esaurimento del monte ore straordinari assegnato alla struttura sin dal mese di maggio 1999 che, per disposizione della locale direzione e del comandante di reparto l'effettuazione di turni di almeno 8 ore e 10 giornaliere e, quindi l'espletamento di straordinari che non possono essere assolutamente retribuiti;

b) l'assegnazione dal locale ufficio ragioneria riposi obbligatori in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie attraverso pressioni intese a far accettare al personale tale illegittima forma di compensazione;

c) innumerevoli posti di servizio restano scoperti con nocumento ai requisiti minimi di sicurezza, mentre l'assegnazione di riposi obbligatori da parte della locale direzione (la stessa avrebbe più volte affermato di voler richiedere apposita autorizzazione all'amministrazione centrale) determina l'ulteriore diminuzione del personale attualmente disponibile;

nella stessa sede di Trieste da anni vi sono lavori in corso che riguardano i camminamenti delle sentinelle, le sezioni detentive ed i relativi servizi mentre i locali frequentati e ad uso del personale non disporrebbero neanche di impianti di riscaldamento, in una zona che è tra le più fredde d'Italia;

l'OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) ha più volte richiesto ad autorità amministrative e politiche di prendere in seria considerazione attraverso urgenti iniziative le condizioni della casa circondariale di Trieste che a tutt'oggi, dopo oltre tre anni dalle iniziali segnalazioni ai competenti organi, permane tra le peggiori riscontrabili sul territorio nazionale -:

quali iniziative intenda assumere e quali interventi adottare per migliorare le condizioni di servizio del personale di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Trieste e per impedire in via definitiva difformità non solo in danno del personale ma che minano qualsiasi presupposto di sicurezza e di vivibilità lavorativa incidendo sull'animo e sul fisico degli addetti a tale strutture. (4-27160)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione citata si rappresenta quanto segue sulla base delle notizie acquisite presso la competente articolazione ministeriale.

In ordine al mancato pagamento delle ore di lavoro straordinario prestato dal per-

sonale di Polizia penitenziaria, è emerso che l'Ufficio Ragioneria dell'Istituto di Trieste, in considerazione delle scarse risorse finanziarie, predispose un prospetto, evidenziando le ore che sarebbero state sicuramente pagate sulla scorta dei fondi disponibili, nonché quelle per le quali si poteva ipotizzare un recupero ore, qualora non fossero pervenute le risorse economiche necessarie. Tale seconda soluzione non ha poi trovato applicazione in quanto i fondi necessari sono stati successivamente accreditati.

Riguardo, invece, all'asserita pressione esercitata nei confronti del personale, al fine di indurlo ad accettare dei recuperi al posto della remunerazione economica, deve ritenersi che sia stato frainteso l'avviso, predisposto dal predetto Ufficio, che prospettava una mera eventualità realizzabile solo con il consenso degli aventi diritto.

Per ciò che concerne il problema delle carenze di organico dell'Istituto penitenziario, è da evidenziare che tale problema si aggrava specialmente nel periodo invernale, atteso l'indice di assenze per malattia, nonché l'esigenza di assicurare le traduzioni ed i piantonamenti dei detenuti.

Peraltro, sarà attentamente valutata la possibilità di incrementare l'organico, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e le necessità rappresentate da altri Istituti penitenziari.

Riguardo, infine ai lavori in corso di realizzazione citati dall'interrogante, si evidenzia che presso l'Istituto triestino, sin dal 1992, è iniziata una ristrutturazione generale per il risanamento di tutto il complesso.

Un primo lotto di lavori, per i quali è preventivata spesa di £. 7.500.000.000=, è stato già completato ed ha interessato la sistemazione delle celle di detenzione e dei relativi servizi.

Il secondo lotto, riguardante le rimanenti zone dell'Istituto, è in fase di ultimazione.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

IACOBELLIS. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:

gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, al pari delle altre forze di

polizia fruiscono della mensa obbligatoria secondo le modalità previste dalla legge n. 203 del 1989 che tale servizio istituisce;

rispetto ad un servizio non a caso « obbligatorio » proprio perché legato alle esigenze operative di personale di un corpo di polizia che non può recarsi presso il proprio domicilio per la consumazione del pasto, l'amministrazione penitenziaria ha emanato negli ultimi tre anni decine di disposizioni, ciascuna in contrasto con la precedente, tali da ingenerare una stato di permanente confusione presso le sedi periferiche della stessa amministrazione;

risulta infatti che in base all'orario di servizio, alla durata del turno e di sei o di otto ore giornaliere, del posto di servizio e soprattutto alle decisioni che vengono adottate nel particolare istituto penitenziario, diverse da quelle assunte in altra analoga infrastruttura, il personale di polizia penitenziaria possa fruire o non fruire della citata mensa obbligatoria di servizio, ovvero essere soggetto al recupero del tempo impegnato o al rimborso delle spese del pasto;

tale andamento altalenante a riprova di una palese disorganizzazione dei servizi penitenziari tra centro e periferia anche in tale settore, oltre al disagio per il personale, sarebbe esclusivamente legato alla penuria di fondi in bilancio che non solo non sono stati previsti in misura adeguata ma, in un recente passato, sarebbero stati utilizzati per garantire impropriamente la mensa obbligatoria di servizio gratuita non solo agli appartenenti alla polizia penitenziaria ma anche agli altri profili professionali della stessa amministrazione;

l'Osapp — Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria — con numerose missive ha più volte sollecitato autorità amministrative e politiche del dicastero della giustizia a sanare tale annoso problema, senza ottenere allo stato alcun effettivo riscontro —;

se non si ritenga che la mensa obbligatoria di servizio, come stabilisce la legge in premessa sia destinata a tutti gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria

comunque impiegati in servizio d'istituto o di traduzione e piantonamento o di supporto a tali servizi e tali da non poter consentire pause per la consumazione dei pasti anche all'esterno delle infrastrutture penitenziarie;

quali iniziative intenda assumere e quali interventi adottare per migliorare la fruizione della mensa obbligatoria di servizio del personale di polizia penitenziaria, per fare definitiva chiarezza nelle disposizioni l'una contraria alla precedente su tale argomento e per impedire difformità non solo in danno del personale ma che minano qualsiasi presupposto di idonea vivibilità lavorativa. (4-27165)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione citata, si comunica che è stato interessato il competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria che ha al riguardo rappresentato che le disposizioni dallo stesso impartite con la lettera circolare del 5.11.1997 e con la nota del 24.7.1998 e riguardanti le modalità di fruizione della mensa obbligatoria di servizio prevista dalla legge 18 maggio 1989, n. 203, hanno determinato non poche perplessità interpretative per la loro supposta contraddittorietà.

Pertanto il competente Ufficio del Personale, con lettera circolare del 23.11.1998 è ritornato sull'argomento per formare un quadro sistematico della disciplina, sottolineando — da una parte — la piena validità delle disposizioni di cui alla circolare del 5.11.1997, — e dall'altra — la loro compatibilità con quanto indicato nella successiva nota del 24.7.1998 che, relativamente al tempo occorrente per la consumazione del pasto, ha precisato che taluni servizi, per la loro tipologia, tollerano l'interruzione dell'attività prestata con conseguente obbligo di recuperare il tempo trascorso per la fruizione della pausa pranzo.

Si è lasciato all'autorità dirigente il compito di individuare tali servizi in relazione alle situazioni concrete di ciascuna realtà operativa, evidenziando che, di norma, l'individuazione dovrebbe avere ad oggetto i servizi espletati nei settori specificatamente amministrativi ed amministrativo-contabili,

consentendo, al contrario, la possibilità di individuare quelli che per la loro peculiare natura (quale per esempio il servizio svolto presso la sala regia) possono essere equiparati ai servizi « a turno ».

Siffatta soluzione, contrariamente a quanto appare all'interrogante non sembra priva di sensibilità equitativa nei confronti dell'intero personale operante nelle varie strutture dell'Amministrazione, atteso che, disciplinare in maniera differenziata condizioni lavorative diverse (i servizi a turno e quelli ad essi equiparabili, ed i servizi non a turno) appare pienamente rispondente ai dettami costituzionali.

Alla luce, pertanto, dei chiarimenti intervenuti, le direzioni degli istituti o servizi sono tenute a subordinare l'ammissione alla mensa obbligatoria di servizio all'accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dall'ultima circolare del 1998.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

IACOBELLIS. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

il Corpo di polizia penitenziaria, malgrado un notevole aumento della popolazione detenuta italiana e la concomitante assunzione del servizio delle traduzioni non ha avuto negli ultimi sei anni alcun incremento;

particolarmente grave la situazione degli istituti della regione Lombardia in cui a fronte del 4500 posti-detenuto previsti ne sono presenti oltre 7.500;

mentre l'unica soluzione al sovraffollamento risulta essere secondo l'amministrazione penitenziaria l'apertura dei nuovi istituti tra cui rilevante per la Lombardia quella di Milano-Bollate, nessuna soluzione sembra individuarsi nella stessa regione per il personale di polizia penitenziaria di almeno 500 unità al di sotto dell'organico previsto ed auspicabile per un regolare svolgimento dei servizi;

la generale carenza di organico e le particolari condizioni del personale della

Lombardia sono state oggetto di svariate richieste di intervento dell'Osapp — Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria — ha inoltrate, senza alcun riscontro, alle autorità politiche ed amministrative del dicastero della Giustizia —:

quali iniziative urgenti si intendano assumere per sanare tale problema ed alleviare condizioni di servizio e disagi che per la polizia penitenziaria, lavorando già in assoluta precarietà di uomini e di mezzi in Lombardia, stanti i progetti futuri dell'amministrazione penitenziaria, non potranno che aggravarsi ulteriormente. (4-27273)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in indicata, si rappresenta quanto segue sulla base delle informazioni acquisite dalla competente articolazione ministeriale.

L'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, fissato dalla tabella A allegata al D.Lgs. del 12.5.1995, n. 220, come modificata dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito in Legge 15 novembre 1996, n. 579, è pari ad un totale di 44.620 unità — distinto in 40.412 uomini e 4.208 donne — nei tre ruoli (ispettori, sovrintendenti ed agenti).

Va al riguardo segnalato che, nonostante detti ruoli siano sostanzialmente coperti — in particolare per ciò che riguarda quello della qualifica di agente ed assistente —, il rapporto tra dotazioni organiche e compiti istituzionali del Corpo non appare essere soddisfacente.

Nel corso degli anni, infatti, i compiti istituzionali sono andati espandendosi per una naturale evoluzione della normativa del settore penitenziario e, in genere, dell'esecuzione penale. Non vi è, infatti, nuova disciplina in tale delicata materia che non abbia immediati e talora anche imponenti riflessi sulle risorse umane, per il moltiplicarsi dei servizi cui esse devono essere destinate.

Peraltro, la continua crescita della popolazione detenuta, che ormai stabilmente supera le 50.000 unità, determina l'urgenza di disporre di nuove strutture penitenziarie atte a contenere siffatto fenomeno. Per reperire il personale necessario per l'apertura dei nuovi

istituti, il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria intenderebbe fare ricorso alla mobilità a domanda o d'ufficio per motivi di servizio. Al riguardo, si rappresenta che sono state convocate le Organizzazioni Sindacali alle quali sarà sottoposto l'orientamento sopra evidenziato che dovrebbe interessare circa 450 unità da assegnare al nuovo istituto milanese che, in una prima fase, sarà aperto solo parzialmente.

Certamente siffatta ipotesi operativa, qualora dovesse concretizzarsi, non sarà priva di conseguenze sugli organici di numerose strutture penitenziarie; conseguenze che, peraltro, potrebbero essere fronteggiate con provvedimenti provvisori (assegnazioni temporanee a domanda, incarichi di missione disposti con il sistema della rotazione periodica) calibrati sulle necessità organiche di ogni singola struttura, in attesa dell'assunzione di nuovo personale.

A tal riguardo si fa presente che è già prevista nell'anno 2000, all'esito delle prove concorsuali ancora in fase di espletamento, l'assunzione di 448 allievi vice ispettori, di cui 350 uomini e 98 donne.

Per superare le difficoltà connesse alla persistente carenza di personale, cui non si è potuto ovviare nel corso dell'anno 1999, anche per le note difficoltà di bilancio, è allo studio un apposito disegno di legge che consentirebbe nuove assunzioni fino al 31 dicembre 2001.

Nel frattempo le situazioni più a rischio, avuto specifico riguardo alla sicurezza delle persone e delle strutture, saranno comunque seguite con particolare attenzione, anche al fine di adottare, se necessario, interventi mirati, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, col ricorso all'istituto della mobilità nel pieno rispetto, ovviamente, delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

LEONE. — Ai Ministri degli affari esteri e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

il motopesca « Piccola Galilea » di cento tonnellate appartenente alla marine-

ria di Manfredonia è stato sequestrato da una motovedetta croata, certamente in acque internazionali, fra l'isola di Pianosa e l'isola di Pelagosa e nel corso di tale sequestro sono stati sparati dalla motovedetta colpi di arma da fuoco che hanno messo a rischio l'incolumità dell'equipaggio —:

quali azioni si intendano intraprendere, nei confronti del Governo croato, per tutelare l'incolumità e i diritti di pesca della marineria italiana in Adriatico e come si intenda procedere per ottenere l'immediato dissequestro del peschereccio « Piccola Galilea » e il rimpatrio dell'equipaggio. (4-27517)

RISPOSTA. — Il caso del motopeschereccio « Piccola Galilea » è stato seguito con estrema attenzione, sin dal momento del fermo dell'imbarcazione, dal Ministero degli Affari Esteri, in stretto contatto con l'Ambasciatore d'Italia a Zagabria — il quale si è prontamente attivato con le competenti autorità croate — e con il Consolato d'Italia a Spalato, che ha fornito con tempestività ogni forma di assistenza alla Cooperativa S. Barbara, proprietaria del natante, nonché all'equipaggio. Grazie ad un prestito erogato dall'Ufficio Consolare è stato possibile far rientrare i quattro marittimi in tempi brevi.

Quanto alla vicenda legale, il giudizio di secondo grado ha confermato, lo scorso 13 gennaio, il sequestro dell'imbarcazione, come previsto dalla legge croata in caso di tentativo di un natante di sottrarsi al fermo, e la pena pecuniaria di 152.000 Kune (pari circa a 38 milioni di lire) comminata al comandante. L'avvocato di fiducia del Consolato d'Italia a Spalato, Mirko Franceschi, che difende gli interessi della Cooperativa, ha presentato ricorso al Tribunale Supremo il 27 gennaio.

Se in quest'ultima istanza dovesse essere confermata la decisione di sequestro, il motopeschereccio potrà essere esclusivamente riacquistato partecipando all'asta pubblica, nella quale lo stesso verrà messo in vendita. Da parte italiana, si continuerà a seguire attentamente la vicenda per tutelare gli interessi dei proprietari dell'imbarcazione.

Quanto al problema più generale dell'incolumità della mariniera italiana nell'Adriatico, si è tornati di recente, onde evitare il verificarsi di incidenti che potrebbero avere gravi conseguenze, a sottolineare al Comando Generale delle Capitanerie di Porto l'opportunità di esercitare una « sensibilizzazione preventiva » presso le Compagnie armatrici ed i Comandanti dei natanti, segnalando in primo luogo l'inopportunità di sconfinare nelle acque territoriali croate durante le attività di pesca e, in secondo luogo, qualora dovesse verificarsi l'intercettazione da parte di motovedette croate, il rischio rappresentato dai tentativi di fuga, che potrebbero provocare reazioni con armi da fuoco, con evidenti pericoli per gli stessi equipaggi. Nel caso specifico del motopeschereccio « Piccola Galilea », l'Ambasciatore d'Italia a Zagabria ha ripetutamente protestato presso le Autorità croate, al più alto livello, per le modalità con cui è stato operato il fermo e ha chiesto l'istituzione di una Commissione che faccia luce sui fatti in questione.

Infine, in occasione delle sessioni annuali delle Commissioni Miste italo-croate di cooperazione economica, da parte italiana viene puntualmente richiamata l'attenzione della parte croata sulla necessità di adottare, in occasione di fermi di motopescherecci in Adriatico, comportamenti misurati e corrispondenti all'effettiva gravità delle infrazioni contestate.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

LUCÀ. — Al Ministro degli affari esteri con incarico per gli italiani all'estero. — Per sapere — premesso che:

da molte fonti, tra le quali Amnesty International, l'interrogante apprende che la situazione dei diritti umani nell'ex Birmania, ora Myanmar sta, negli ultimi tempi, assumendo connotati sempre più drammatici;

in questi ultimi anni centinaia di migliaia di birmani hanno subito deporta-

zioni, sono stati fatti sparire, sono stati torturati oppure uccisi;

il Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (il Csps) prosegue la sua spietata repressione di ogni forma di dissenso;

le forze armate entrano nei villaggi, e con un preavviso minimo, obbligano gli abitanti dei villaggi situati nelle zone di operazione a lasciare le proprie case, che vengono poi bruciate;

i prigionieri per motivi di opinione (che attualmente sono più di 1200) vengono sottoposti, anche quelli anziani e sofferenti, a torture e a maltrattamenti, ed il numero dei decessi causati dai maltrattamenti e dalla mancanza di assistenza medica è enorme e preoccupante;

all'Nld (Lega nazionale per la democrazia, il cui leader è il premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi), così d'altronde come chiunque altro, viene totalmente interdetta la possibilità di riunirsi liberamente e senza limitazioni;

la situazione appare ancora più preoccupante soprattutto se si tiene conto del fatto che l'Nld è il vero vincitore delle elezioni di dieci anni fa, e che, nonostante questo esso, a tutt'oggi, non ha ottenuto alcun riconoscimento elettorale —:

ulteriori conferme della gravità della situazione ci arrivano in seguito alla visita del segretario dei democratici di sinistra Veltroni, che ha, proprio nei giorni scorsi, incontrato la leader del partito di opposizione, nonché premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi;

quali iniziative il Governo intenda adottare sul piano diplomatico affinché si contribuisca a rendere possibile alla popolazione del Myanmar l'esercizio pacifico della libertà di espressione e di associazione, in primo luogo consentendo all'Nld (il partito vincitore delle elezioni di dieci anni fa, al quale non è stato permesso di prendere il potere ed il cui leader è il premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi), e a chiunque altro, di riunirsi liberamente, senza limitazioni di alcun genere;

quali iniziative il Governo intenda adottare per compiere una pressione sugli Stati membri dell'Asean (*Association of southeast asian nations*) e direttamente sul governo del Myanmar, al fine di ottenere la ratifica e l'applicazione dei trattati internazionali. (4-21723)

RISPOSTA. — *Il quadro politico in Myanmar rimane assai teso e senza grandi modifiche rispetto al passato. L'azione dell'opposizione mira ad ottenere la convocazione del Parlamento eletto nel 1990. Il regime militare, attualmente denominato SPDC (State Peace and Development Council, in precedenza SLORC) si oppone, argomentando che cederà il potere solo dopo la preparazione di una nuova Costituzione, al cui compito si dovrebbe dedicare una Convenzione Nazionale, convocata in sostituzione del Parlamento eletto nel 1990, ma che non si riunisce dal 1996.*

L'Italia, al fine di armonizzare le rispettive politiche su Myanmar, opera in stretto e continuo contatto con i partners europei.

Nell'ottobre del 1996, in risposta all'insoddisfacente situazione politica e dei diritti umani nel Paese, l'UE ha adottato una Posizione Comune (rinnovata ultimamente nell'ottobre 1999 per altri sei mesi) che prevede un'articolata serie di sanzioni di natura politica: espulsione degli addetti militari birmani eventualmente accreditati, sospensione delle visite governative, embargo su esportazioni di armamenti, sospensione degli aiuti non umanitari, divieto di ingresso e transito nell'Unione ai membri dell'SPDC, a membri delle forze armate e di sicurezza birmane, ai responsabili del turismo.

Nel marzo 1997, sono state adottate sanzioni di natura economico-commerciale, con la decisione comunitaria di sospendere le preferenze tariffarie accordate al Paese nel quadro del Sistema delle Preferenze Generalizzate.

La situazione in Myanmar costituisce uno dei temi di discussione tra l'Unione Europea e l'Associazione dei Paesi del Sud-est Asiatico (ASEAN): le rispettive posizioni sono sovente molto lontane. Lo scorso marzo, infatti, di fronte all'impossibilità di un accordo tra europei ed asiatici sulle

forme della partecipazione birmana, è stato annullato il previsto vertice di Berlino tra i Ministri degli Esteri della UE e dell'ASEAN.

In generale, i membri dell'ASEAN, malgrado una disponibilità maggiore che in passato, appaiono restii ad affrontare la questione del rispetto dei diritti umani e della democrazia in Myanmar, ritenendo che essa attenga alla sfera della sovranità statale.

Tale strategia dei Paesi del Sud Est asiatico differisce profondamente dall'impostazione dell'Unione europea che ritiene impossibile, in questa fase, manifestare segnali di disponibilità nei confronti del regime birmano in mancanza di risultati concreti.

Sul piano bilaterale, l'Italia segue con particolare attenzione gli sviluppi della situazione interna. Il Governo italiano ha chiaramente fatto conoscere il proprio auspicio che venga avviato, al più presto, un dialogo costruttivo e di sostanza tra il governo militare e l'opposizione e che si faciliti la transizione verso forme di governo fondate sul rispetto dei principi di democrazia e dello stato di diritto.

A tale impostazione di fondo è ispirata la nostra azione su Yangon sia a livello governativo che di opposizione. Si registra con profondo disappunto la mancanza di passi in avanti e, pur riconoscendosi in pieno nella posizione comune europea sopra ricordata, si ritiene che, in ultima analisi, una strategia unicamente punitiva verso il regime rischia di avere effetti controproducenti, soprattutto nei confronti della popolazione civile.

In questo quadro, nel luglio scorso, l'Italia ha appoggiato l'effettuazione di una missione della troika comunitaria in Myanmar. I rappresentanti europei si sono incontrati sia con esponenti del governo, sia con l'opposizione nelle sue diverse componenti (la signora Aung San Suu Kyi e altri leader della Lega Nazionale per la Democrazia; i rappresentanti delle minoranze etniche) e hanno ottenuto un risultato concreto con la liberazione di alcuni prigionieri politici. Tuttavia, nonostante le pressioni internazionali e l'isolamento diplomatico in cui si trova confinato il regime, la situazione dei diritti umani in Myanmar appare, a tut-

t'oggi, senza sostanziali miglioramenti e pertanto meritevole di essere monitorata con particolare attenzione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Aniello Palumbo.

LUCÀ. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), prevede che l'imposta in questione deve essere versata anche dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro sul volontariato, n. 266 del 1991;

l'articolo 8 della legge succitata prevede, inoltre, che le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato costituite solo per motivi di solidarietà, non siano considerate cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imponibilità sul valore aggiunto;

lo stesso articolo 8 prevede che i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg), e dell'imposta locale sui redditi (Ilor), qualora sia documentato il loro totale impegno per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

sulle domande di esenzione (comma 4 dell'articolo 8, legge n. 266 del 1999), che si basano sull'accertamento che i proventi derivino da attività commerciali e produttive marginali e quindi non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg) e dell'imposta locale sui redditi (Ilor) (qualora sia documentato il loro impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato), decide il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il ministero della solidarietà sociale —:

se il Ministro non ritenga, tenuto conto che l'Irap è un'imposta che so-

stituisce, tra l'altro, anche l'ILOR, di dover far chiarezza sull'interpretazione corretta da applicare alla normativa sull'Irap, in modo da consentire l'esenzione anche a favore delle organizzazioni di volontariato. (4-23212)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante chiede chiarimenti sull'applicazione della Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) — istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466 — alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, ravvisando l'opportunità della loro esenzione da tale imposta.*

Come è noto, per quanto concerne il riferimento alla domanda di esenzione dei proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali delle organizzazioni di volontariato, nella stesura originaria della citata legge n. 266 del 1991, il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 8 subordinava il beneficio di cui trattasi ad una espressa domanda di esenzione e, quindi, ad un formale riconoscimento dell'agevolazione fiscale per mezzo di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

A seguito delle modifiche apportate a detta norma dall'articolo 18 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, non è più necessaria la presentazione di una espressa domanda di esenzione, né il formale riconoscimento del beneficio.

A tale proposito, con circolare n. 221/E dell'8 agosto 1995, è stato precisato che la verifica della spettanza dell'agevolazione per i proventi derivanti da attività marginali è affidata agli uffici delle imposte nell'ambito del normale potere di accertamento, sulla base dei criteri di marginalità stabiliti dall'apposito decreto interministeriale emanato in data 25 maggio 1995. Per quanto concerne la richiesta di esenzione dell'IRAP a favore delle organizzazioni di volontariato, già esenti dall'ILOR, per le attività commerciali e produttive marginali, il Dipartimento delle Entrate ha evidenziato che nei casi in cui la normativa precedente prevedeva l'esenzione dall'ILOR e il legislatore ha

inteso conservare tale esenzione lo ha espressamente previsto con norma. Pertanto, l'esenzione dall'ILOR non « si trasferisce » automaticamente all'IRAP, avendo quest'ultima, peraltro, caratteristiche diverse dalla precedente imposta.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria, con circolare n. 141/E del 4 giugno 1998, ha precisato che in forza del rinvio operato dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 460 del 1997, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si applica, ai fini della determinazione della base imponibile per la liquidazione dell'IRAP, l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 relativamente alle attività istituzionali svolte dall'Ente. Mentre, per le attività connesse, tenuto conto che queste, pur non concorrendo alla formazione del reddito, sono considerate commerciali ad ogni effetto, si applicano i criteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

LUCCHESI. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere - premesso che:

sarebbe allo studio - sostiene *L'Informatore* - una ipotesi di fusione tra Comit e Bnl; addirittura gruppi di lavoro starebbero studiando la compatibilità della rete tra le due banche italiane. La voce che ha girato negli ultimi giorni di un possibile cambio ai vertici di Bnl, con l'arrivo dell'attuale amministratore delegato di Unicredito, Profumo - secondo *L'Informatore* - farebbe pensare ad alcuni operatori di borsa alla possibilità di un nuovo polo bancario tra le tre grandi ex banche pubbliche -:

se risulti a verità l'ipotesi avanzata dal notiziario *L'Informatore* su una fusione tra Comit e Bnl. (4-24564)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, con la quale viene chiesto se sia vera la notizia di stampa relativa ad un

progetto di integrazione tra la Banca Commerciale Italiana e la Banca Nazionale del Lavoro.

Al riguardo, premesso che questa Amministrazione non dispone di alcun potere di intervento, in quanto la possibilità di valutare eventuali ipotesi di concentrazione con altri soggetti bancari rientra nella sfera di autonomia riconosciuta dall'ordinamento ad ogni impresa bancaria, si precisa che, allo stato attuale, non è stata presentata alla Banca d'Italia alcuna istanza di autorizzazione alla fusione tra la Comit e la B.N.L.

L'Istituto di Vigilanza ha, comunque, rilasciato a Banca Intesa l'autorizzazione ad acquisire una partecipazione di controllo nella Banca Commerciale Italiana.

Per quanto riguarda, infine, un eventuale cambio ai vertici della Banca Nazionale del Lavoro, si soggiunge che la Banca d'Italia non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Istituto in questione.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

LUCCHESI. — Al Ministro per le politiche agricole e forestali. — Per sapere:

se e quanti soldi intenda spendere per i regali natalizi a giornalisti ed altre persone con pubblico denaro;

se non sia il caso di bloccare una spesa mostruosa ed assurda, che appare illecita, in quanto il contribuente non si può accollare anche queste spese.(4-27331)

RISPOSTA. — L'interrogante ha richiamato l'attenzione sullo sperpero di denaro pubblico utilizzato per acquistare regali natalizi a giornalisti ed altre persone, da parte di questo Ministero.

Al riguardo, si precisa che questa Amministrazione non ha disposto il pagamento di alcuna somma per l'acquisto di regali natalizi in favore di qualsivoglia persona.

Il Ministro per le politiche agricole e forestali: Paolo De Castro.

LUCCHESI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se e quanti soldi intenda spendere per i regali natalizi a giornalisti ed altre persone con pubblico denaro;

se non sia il caso di bloccare una spesa mostruosa ed assurda, che appare illecita, in quanto il contribuente non si può accollare anche queste spese. (4-27337)

RISPOSTA. — *Il Ministero degli Affari Esteri non dispone di fondi destinati all'acquisto di doni natalizi per giornalisti ed altre persone.*

L'unico « regalo » previsto è un vasoietto di modeste dimensioni che viene consegnato agli Ambasciatori, in conformità con la prassi internazionale, non per Natale ma al momento del commiato dall'Italia, sul quale sono incise le date dell'inizio e della fine della loro missione, nonché la firma dell'On. Ministro.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

LUCCHESI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere:

se e quanti soldi intenda spendere per i regali natalizi a giornalisti ed altre persone con pubblico denaro;

se non sia il caso di bloccare una spesa mostruosa ed assurda, che appare illecita, in quanto il contribuente non si può accollare anche queste spese. (4-27345)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata le comunico di non aver mai inviato a giornalisti e ad altre persone regali natalizi acquistati con pubblico denaro.*

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

LUCCHESI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere - premesso che:

viene applicata ogni anno una somma di chiusura esercizio annuo, nonché spese bolli e spedizioni neanche elencate, un balzello variopinto di addebiti che il povero correntista non riesce neanche a capire il motivo;

sta di fatto che i piccoli correntisti, impiegati ed operai, pensionati ed artigiani, non solo non hanno una lira di interessi per le somme giacenti nel conto corrente, ma addirittura sono costretti a pagare migliaia di lire;

vi è poi ancora aperto il problema che mentre gli interessi sulle somme giacenti in conto corrente vengono corrisposti a fine anno, quelli prelevati « in rosso » o con prestito garantito vengono addebitati dalle banche ogni tre mesi, a volte ogni mese -:

se sia a conoscenza che gli istituti bancari hanno addebitato ai clienti in conto corrente ingenti spese per tessera bancomat, custodia, ed altre diavolerie varie;

come intenda intervenire per dare soluzione legale, morale e giusta a questi scabrosi aspetti che vedono il cittadino correntista vittima delle « prepotenze » dell'« arrogante » sistema bancario italiano. (4-28363)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente gli oneri gravanti sui conti correnti bancari.*

Al riguardo, va innanzi tutto premesso che la determinazione delle condizioni economiche praticate alla clientela è rimessa alle autonome scelte aziendali, le quali vanno assunte dalle banche nel rispetto dei limiti fissati dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in tema di usura, e degli obblighi di trasparenza delle condizioni contrattuali prescritte dalla normativa vigente. Negli ultimi anni, in relazione a fattori economici che hanno caratterizzato il mercato monetario e finanziario, è intervenuta una consistente riduzione dei tassi d'interesse ed, in particolare, la remu-

nerazione dei depositi bancari ha subito una contrazione più contenuta rispetto a quella dei tassi nominali. Per i depositi bancari la riduzione del tasso medio d'interesse è stata comunque inferiore rispetto a quella di strumenti alternativi con caratteristiche di liquidità comparabile, quali i BOT.

Con riferimento specifico alla pratica bancaria di capitalizzare gli interessi creditori annualmente e quelli debitori trimestralmente, si precisa che l'articolo 25 del d.lgs. n. 342 del 1999 ha demandato al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi, maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.

Il CICR, con delibera del 9 febbraio 2000, ha rimesso alle banche la determinazione del periodo di capitalizzazione, prevedendo che, « nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori » (articolo 2, comma 2).

Si soggiunge, infine, che, con il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 18 gennaio 2000, n. 31, è stata sanzionata, in quanto gravemente distorsiva della concorrenza, l'intesa tra tredici banche facenti parte del c.d. « Gruppo degli Amici della Banca », volta alla definizione di politiche commerciali comuni con riferimento alle commissioni sui servizi di bonifico transfrontaliero « in » ed ai servizi accessori interessati dal nuovo regime di esenzione dall'IVA, di cui all'articolo 4 della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

MAMMOLA e BECCHETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

l'amministrazione comunale di Roma ha indetto una gara per l'acquisto di 12

autobus urbani da finanziarsi con quota parte degli stanziamenti nazionali previsti per l'Anno Santo del 2000;

la circostanza che la gara sia stata indetta dal comune e non dall'Azienda di gestione di servizio pubblico del trasporto urbano di Roma ed il contenuto del disciplinare di gara nel quale è indicata la destinazione degli autobus da acquistare « a servizio della rete integrativa di trasporto urbano di linea in Roma, finalizzata a soddisfare la domanda di mobilità di gruppi organizzati » suscitano dubbi sulla legittimità dell'operazione in termini comunitari poiché in contrasto con il consolidato divieto per gli Enti locali di svolgere anche compiti connessi alla gestione;

si prefigura perciò una rigida blindatura del mercato dei trasporti turistici nella capitale ed un rafforzamento del potere decisionale dell'Atac in un comparto diverso da quello relativo alla mobilità sociale che potrebbe indurre gli operatori del settore danneggiati dall'ingerenza dell'Azienda di trasporti pubblici ad aprire una vertenza in sede comunitaria per il contrasto fra i principi di liberalizzazione della attività professionale di trasporto che è distinta dai servizi del trasporto pubblico locale;

la destinazione di fondi destinati dallo Stato al Giubileo 2000 per acquistare veicoli la cui utilizzazione è soltanto in parte destinata all'evento giubilare suscita forti perplessità sulla legittimità dell'intera operazione —:

quali iniziative il Governo intenda attuare, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge per Roma Capitale e per il Giubileo del 2000 per indurre l'Amministrazione capitolina ad una riflessione e ad un riesame sugli effetti che scaturiscono dalla scelta di intervenire in posizione di privilegio nel mercato dei trasporti turistici a scapito degli operatori professionali;

quali iniziative siano attivabili per evitare che il comune di Roma possa uti-

lizzare gli autobus che intende acquistare per interventi in nuovi servizi;

quali azioni intenda intraprendere per far desistere il comune di Roma da un comportamento nel quale, ad avviso degli interroganti, è ravvisabile un vero e proprio abuso di potere in quanto, dopo aver introdotto vincoli alla circolazione all'interno del centro storico agli autobus turistici, si prevede di gestire direttamente servizi di questo tipo. (4-25243)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione indicata, si forniscono i seguenti elementi di risposta così come comunicati dall'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi e dal Comune di Roma interpellati in merito.*

L'Amministrazione comunale, per quanto concerne il settore della viabilità, risulta attualmente impegnata in un programma straordinario di adeguamento, miglioramento e potenziamento del sistema di servizi di propria competenza.

Detto programma è articolato in due principali fonti di intervento: trasformazione del modello istituzionale di gestione dei servizi pubblici locali e sviluppo dei sistemi e dei meccanismi per la pianificazione ed il controllo del nuovo modello.

Per quanto attiene l'Azienda speciale ATAC, il Consiglio comunale ne ha disposto la trasformazione in società per azioni interamente pubblica.

Relativamente alla rete di trasporto turistico, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi ha fatto conoscere che, su proposta del Comune di Roma, la Commissione Roma Capitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 27 aprile 1999, ha incluso nel Piano del Giubileo ex legge 651/96, gli interventi volti a regolare la sosta e la circolazione degli autobus turistici per l'anno 2000.

Tali interventi, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1999, n. 170 sono i seguenti:

realizzazione di capolinea e fermate a servizi della « Rete integrata di trasporto pubblico urbano a Roma »;

fornitura di autobus per « Rete integrata di trasporto pubblico urbano a Roma »;

realizzazione di parcheggi per autobus turistici Roma - Air terminal Ostiense;

realizzazione parcheggi per autobus turistici Roma - stazione Tiburtina;

realizzazione di parcheggi per autobus turistici Roma - Vittoria, Grottarossa, Tor Sapienza, Tor Pignattara;

realizzazione di parcheggi per autobus turistici Roma - Gregorio VII;

realizzazione di parcheggi per autobus turistici Roma - La Giustiniana;

realizzazione di parcheggi per autobus turistici Roma - Osteria del Curato;

realizzazione di parcheggi per autobus turistici Roma - ponte Mammolo;

realizzazione di parcheggi per autobus turistici Roma - Saxa Rubra;

realizzazione di parcheggi per autobus turistici Roma - Stadio Olimpico;

realizzazione di parcheggi per autobus turistici Roma - Tor di Valle;

realizzazione di parcheggi per autobus turistici Roma - viale della Moschea;

realizzazione di parcheggi per autobus turistici Roma - via G. B. Valente;

realizzazione di parcheggi per autobus turistici Roma - Palasport EUR;

realizzazione di parcheggi per autobus turistici Roma - Laurentina.

Il finanziamento complessivo dei progetti elencati ammonta a 80 miliardi di lire circa.

Il progetto è stato redatto dall'Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo S.p.A. su incarico del Comune di Roma e la finalità proposta è il trasporto urbano dei visitatori di Roma.

La scelta operata dalla Commissione, su proposta del Comune e dell'Agenzia, è quella di offrire rifugio agli autobus turistici per i quali non esisterebbe in superficie lo spazio di movimento e offrire, al tempo stesso, una rete di servizio pubblico urbano specificamente finalizzata al raggiungimento delle mete di visita e pellegrinaggio.

Si evidenzia che il soggetto proponente ha previsto la fornitura di 112 autobus lunghi 12 metri con capacità complessiva di 100 posti da adibire al servizio della rete integrata di trasporto pubblico urbano per il Giubileo, dotati di sistema di informazione agli utenti, impianto di localizzazione satellitare ed aria condizionata in vista della costruzione di un parco mezzi idoneo al servizio integrativo di trasporto pubblico urbano di pellegrini e visitatori. Per detta fornitura, con decreto ministeriale 6 dicembre 1999 è stato assunto l'impegno di spesa e la relativa gara, esperita nello scorso mese di agosto, è stata aggiudicata alla Breda Menarini Bus S.p.A.

I mezzi saranno utilizzati per collegare tra loro le principali mete della visita nonché le stesse mete con le infrastrutture di parcheggio per autobus turistici.

A maggiore informazione, si rappresentano, a grandi linee, le motivazioni del progetto in questione così come approvato dal Comune di Roma con deliberazione n. 1057 del 7 maggio 1999.

L'Amministrazione comunale ha inteso regolamentare il regime di circolazione e sosta dei bus turistici nell'area centrale della città. L'Agenzia Romana per il Giubileo ha quindi, su incarico del Comune, predisposto il progetto in questione basato sul rigoroso rispetto delle seguenti regole, risultando comunque garantito, in base agli accordi tra la Santa Sede e l'Italia, l'accesso agli autobus turistici destinati all'interno dello Stato Città del Vaticano:

1) divieto di accesso e circolazione degli autobus turistici dalle ore 0:00 alle ore 24:00 in un'ampia zona centrale, denominata ZTL BUS 1;

2) divieto di accesso e circolazione dalle ore 6:00 alle ore 22:00 nella zona compresa tra la zona ZTL BUS 1 e il G.R.A., denominata ZTL BUS 2, con accesso e sosta autorizzata solo per gli autobus turistici provvisti di apposita prenotazione e lasciapassare oneroso validi esclusivamente per raggiungere i parcheggi autorizzati;

3) obbligo di transito e registrazione ai check-point dalle ore 0:00 alle ore 24:00 per tutti gli autobus turistici in arrivo in città;

4) divieto assoluto di sosta e fermata per gli autobus turistici nella zona ZTL BUS 1 e ZTL BUS 2 al di fuori dei parcheggi assegnati e divieto di circolazione al di fuori degli itinerari consentiti.

La delibera identifica quindi una rete di trasporto T.P.T. suddivisa in due sub-reti, una per la zona ZTL BUS 1 e la seconda esterna per un totale di circa 4.100.00 di vetture per chilometro/anno.

La gestione della rete, per la durata di un triennio, è stata affidata, con gara esperita lo scorso mese di ottobre, all'ATI avente come capogruppo la società SITA.

Il sistema di prenotazione e di indirizzamento ai parcheggi è stato aggiudicato alla società ROMOTUR di Roma con gara esperita nello scorso mese di gennaio. Tale sistema si basa sulla predisposizione di alcuni check-point localizzati sulle principali direttrici di accesso alla città e la prenotazione dei parcheggi direttamente al check-point sarà assicurato tramite la realizzazione di un sistema integrato di prenotazione delle infrastrutture di parcheggio, di accesso ai parcheggi, del controllo della circolazione dei bus turistici.

Ciò mediante un sistema informatico di prenotazione per raccogliere le richieste provenienti da tutto il mondo; un sistema informativo di controllo e gestione di ingresso degli autobus turistici ai check-point e di relativo accesso alle aree di parcheggio e un sistema di controllo della circolazione degli autobus turistici mediante strumenti di rilevazione tipo GPS.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

MAMMOLA. — Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:

la provincia di Torino è interessata alla realizzazione di sette Patti Territoriali cui, sulla base di un decreto interministeriale del ministero per le politiche agricole di concerto con il ministero del tesoro, già

noto, ma non ancora emanato, anche le aziende agricole possono concorrere;

le date di scadenza per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti previste dai bandi sono fissate fra il 30 novembre ed il 3 dicembre prossimi;

nella sola provincia di Torino le imprese agricole hanno proposto settecento pratiche di accesso ai finanziamenti per un importo complessivo di circa 145 miliardi ma non presentato le relative domande perché il decreto interministeriale non è stato ancora emanato e pertanto non è stata ancora predisposta da parte del ministero del tesoro la modulistica specifica per l'agricoltura —:

se non si ritenga opportuno provvedere alla immediata pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale strumento necessario per consentire l'utilizzazione di moduli di domanda conformi a quelli previsti;

se non si ritenga opportuno, considerato il ritardo con cui in ogni caso il decreto ministeriale sarà pubblicato, disporre il differimento delle date di scadenza previste per la presentazione delle domande. (4-27224)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente il decreto interministeriale per la realizzazione dei Patti territoriali relativi alla provincia di Torino.*

Al riguardo, si fa presente che il citato decreto, predisposto di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, estende ai settori dell'agricoltura e della pesca l'utilizzo degli strumenti della programmazione negoziata (patti territoriali e contratti di programma), in attuazione della delibera CIPE dell'11 novembre 1998. Tale decreto, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 287 del 7 dicembre 1999, è stato rettificato ed integrato con un comunicato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 298 del 21 dicembre 1999.

La modulistica specifica, predisposta per facilitare l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari, è disponibile sia sul sito Internet di questa Amministrazione, sia

su quello del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Per quanto riguarda l'emanazione del relativo bando, si precisa che tale provvedimento seguirà l'assegnazione delle risorse necessarie da parte del CIPE.

Per quanto attiene, infine, alla richiesta di differire la data di scadenza, stabilita dai singoli Patti Territoriali per la raccolta delle domande da parte di ogni azienda agricola, si soggiunge che l'attuale normativa si limita a determinare la data di scadenza del bando per la presentazione dei Patti Territoriali, delegando alla concertazione locale la fissazione degli altri limiti temporali.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

MARINACCI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, consente ai laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici compresi tra il 1980 e il 1984, la possibilità d'iscrizione all'albo degli odontoiatri previo superamento di una prova attitudinale;

il decreto legislativo rinvia ad un successivo decreto del ministero della sanità, da emanarsi entro un anno dalla sua entrata in vigore, il compito di stabilire le modalità di svolgimento di tale prova attitudinale che, si specifica, in prima applicazione dovrà tenersi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo in questione —:

se, in considerazione delle legittime aspettative degli interessati al provvedimento — da troppo tempo disattese — di poter svolgere tale attività medica specialistica, intenda disporre quanto prima e comunque in sensibile anticipo rispetto alle scadenze indicate, l'emanazione del decreto ministeriale concernente la prova attitudinale affinché tale esame possa essere indetto in tempi ravvicinati. (4-26808)

RISPOSTA. — Per quanto concerne la competenza di questo Ministero, lo schema di decreto di organizzazione della prova attitudinale per l'esercizio dell'odontoiatria, di cui all'articolo 1, comma 2 e 3 del Decreto Legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, è stato già compilato e sottoposto ai pareri degli organi competenti ed è stata anche sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nonché il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Deve ritenersi, peraltro, attesa la norma di salvaguardia di cui al comma 4 del citato articolo 1 del D.Leg.vo n. 386/1998, che il termine di un anno entro il quale il decreto doveva essere emanato, sia certamente ordinatorio, con funzione sollecitatoria nei confronti di un'attività del Ministro che al più presto, con la necessaria concertazione del M.U.R.S.T., sarà completata.

Infine, si precisa che il D.Leg.vo 386/98 consente la possibilità d'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri, previo superamento di una prova attitudinale, ai laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici compresi tra 1980 e il 1985 (non il 1984).

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

MATACENA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere - premesso che:

il *modus operandi* dei magistrati della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria sulla gestione dell'operazione antimafia « Olimpia 4 » ha destato notevoli perplessità in ordine alla violazione del segreto istruttorio e dei diritti della difesa;

gli avvocati penalisti reggini, di fronte all'ampio rilievo che organi di stampa e televisivi hanno dato alla conferenza stampa tenuta dai sostituti procuratori Salvatore Boemi e Giuseppe Verzera con il vice della direzione nazionale Vincenzo Macrì, hanno sentito l'esigenza di sottolineare pubblicamente, tra l'altro, che « la cosiddetta questione della spettacolarità

solo apparentemente non è disciplinata o è approssimativamente disciplinata dalla legislazione vigente in materia di tutela del segreto istruttorio e ... che le norme poste a salvaguardia dei diritti umani fondamentali con riferimento all'indagato ed al difensore comprendono la tutela della presunzione di innocenza e della parità dei diritti tra accusa e difesa ... »;

risulta evidente la compressione di entrambi i diritti (presunzione di innocenza e parità tra accusa e difesa) allorché i magistrati inquirenti forniscono notizie con conferenze stampa su provvedimenti custodiali appena eseguiti, sul contenuto e le motivazioni dei provvedimenti stessi poiché l'indagato vede compromessa, quasi definitivamente, la presunzione d'innocenza di cui è titolare e il difensore, per ragioni deontologiche e per la rigorosa tutela del segreto professionale, non può rispondere con iniziative simili -:

a) se i sostituti procuratori della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, Salvatore Boemi, Vincenzo Macrì e Giuseppe Verzera ed il vice della direzione nazionale antimafia Vincenzo Macrì, non abbiano, con la conferenza stampa di cui in premessa, violato la legislazione in materia di segreto istruttorio;

b) se, con tale spettacolare *modus operandi*, non sia stata, altresì, violata la tutela della presunzione d'innocenza e la parità dei diritti tra accusa e difesa, con riguardo, anche, al primo comma dell'articolo 11 della Carta internazionale dei diritti della difesa;

c) se il Ministro di grazia e giustizia ravvisi, o no, gli estremi per promuovere azione disciplinare nei confronti dei predetti tre « sostituti ». (4-19808)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione citata può rappresentarsi quanto segue sulla base delle informazioni assunte presso la competente articolazione ministeriale e presso gli uffici periferici.

L'interrogazione fa probabilmente riferimento al procedimento penale n. 98/97 RGNR DDA RC, nel corso del quale in data

29 agosto 1998 il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria ha emesso contestualmente 24 ordinanze applicative di misure cautelari nei confronti di circa cinquanta indagati in ordine ai reati di associazione di tipo mafioso, omicidio, rapina, estorsione, cessione di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi.

Successivamente all'esecuzione dei suddetti provvedimenti la DDA di Reggio Calabria teneva una conferenza stampa nei locali della DIA della stessa città, incontro al quale era espressamente invitato il sostituto procuratore nazionale antimafia dr. Vincenzo Macrì dal procuratore aggiunto dr. Boemi.

Nel corso della conferenza i magistrati che sono intervenuti, dottori Boemi, Verzera e Macrì, si limitavano a mettere in evidenza il significato e l'importanza dell'operazione, che concludeva quelle denominate « Olimpia », aventi tutte ad oggetto le indagini relative alla struttura delle cosche della 'ndrangheta operanti nel reggino ed impegnate, dal 1985 al 1991, in una cruenta guerra di mafia che ha provocato centinaia di morti e feriti. In tale occasione si poneva in risalto, in particolare, il significato che tali procedimenti avevano avuto nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata del reggino, il ruolo dei collaboratori di giustizia, le difficoltà derivanti dalle carenze di organico.

Nel corso della conferenza non venivano date notizie diverse da quelle emergenti dai capi di imputazione indicati nei provvedimenti emessi dal GIP, né sono state espresse valutazioni sulle posizioni di singoli indagati, neppure nominativamente indicati, né sono state divulgate notizie coperte da segreto investigativo e neppure i diritti della difesa sono stati in alcun modo compromessi o limitati dal predetto incontro con la stampa.

La predetta conferenza stampa ha pertanto avuto riguardo a profili generali dell'operazione compiuta dalla D.D.A. di Reggio Calabria e quindi, nel caso di specie, nei comportamenti posti in essere da magistrati non appaiono rilevabili profili apprezzabili sotto il profilo disciplinare.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

MIGLIORI. — Ai Ministri della difesa e della sanità. — Per sapere — premesso che:

è in attesa di definizione il ruolo ed il destino dell'Istituto chimico-farmaceutico militare di Firenze;

superficialmente più volte è stata considerata come non pienamente corrispondente alle finalità chimico-farmaceutiche dell'Istituto l'attività complessiva dello stesso a sostegno delle produzioni farmaceutiche —:

quanti e quali siano gli approvvigionamenti da parte di ospedali e delle farmacie militari dei prodotti dell'Istituto chimico-farmaceutico militare di Firenze;

se corrisponda a verità che gran parte dei prodotti farmaceutici acquistati da ospedali e farmacie militari provengono da privati. (4-24134)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro della sanità.

Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare fornisce un notevole numero di prodotti farmaceutici a ospedali militari e farmacie militari secondo i quantitativi riportati nella tabella allegata (in visione presso la Segreteria del Servizio Stenografia - Ufficio Assemblea) che riassume la distribuzione generale dei prodotti nell'anno 1998 e nel 1° semestre 1999.

Tutti i prodotti farmaceutici non disponibili presso lo stabilimento di cui trattasi indispensabili per il normale svolgimento delle attività ospedaliere vengono reperiti presso l'industria farmaceutica nazionale nel rispetto delle normative in materia.

Si fa presente, inoltre, che è allo studio la possibilità di affidare all'organismo in parola la produzione dei cosiddetti « farmaci orfani » — utilizzabili per la cura di patologie rare — alla cui produzione non è interessata l'industria farmaceutica, in relazione allo scarso profitto conseguibile dalla vendita dei prodotti in questione di limitato uso.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

MIGLIORI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente, dei lavori pubblici e per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 novembre 1999, il fiume Pescia ha rotto gli argini in vari tratti del suo corso con conseguenze calamitose per abitazioni, beni e varie attività produttive nel comune di Pescia (Pistoia);

buona parte della Valdinievole è stata oggetto di tali eventi con conseguenze particolarmente drammatiche soprattutto per molteplici attività agricole di pregio;

solo per fortuite circostanze si sono evitate addirittura perdite umane;

gran parte della Valdinievole sembra sottoposta ad una situazione di pericolo stante il ripetersi quasi rituale di eventi calamitosi, soprattutto a causa del fiume Pescia nei confronti della cui salvaguardia numerose opere pubbliche anche recenti pare non abbiano sortito gli effetti desiderati —:

se non si ritenga opportuno e doveroso dichiarare nel più breve tempo possibile la Valdinievole zona colpita da calamità naturali per le conseguenti iniziative di natura straordinaria;

se non si reputi opportuno uno straordinario intervento di sostegno alle aziende agricole duramente colpite dagli eventi alluvionali;

se non si reputi opportuno verificare l'efficacia e/o l'effettiva completa esecuzione dei lavori inerenti al passato agli argini del fiume Pescia di Pescia onde accertarne eventuali responsabilità omissive. (4-27052)

RISPOSTA. — *In seguito all'evento calamitoso che ha provocato la rottura degli argini del fiume Pescia, data 18 dicembre 1999, è stata emanata dal Ministro dell'Interno e per il coordinamento della Protezione Civile l'ordinanza n. 3027 con cui sono stati assegnati L. 10 miliardi a Regione Toscana per il ripristino delle infrastrutture*

danneggiate, per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti e per gli interventi di sostegno ai soggetti privati e alle attività produttive che hanno subito danni in seguito agli eventi calamitosi che si sono verificati nei giorni 18 e 19 novembre 1999 nelle province di Firenze, Prato, Lucca, Pistoia e Pisa. Per assicurare interventi più agili, operativi e tempestivi si è affidata la responsabilità attuativa dell'ordinanza alle Regioni con la concessione di un insieme di deroghe legislative limitate e specifiche e ormai già consolidate, tese a promuovere l'accelerazione delle procedure di affidamento.

Tra di esse va evidenziata la convocazione di speciali conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate all'approvazione dei progetti, dove l'assenza ingiustificata o il difetto dei poteri dei rappresentanti presenti non è causa di paralisi dell'organo e dove il voto contrario deve necessariamente contenere le prescrizioni progettuali necessarie al suo superamento. Le conferenze sono state calendarizzate a seguito dell'approvazione del piano. L'ordinanza prevedeva che le regioni provvedessero in primo luogo, ove mancante, all'individuazione in dettaglio dei territori interessati dai fenomeni alluvionali e di dissesto. Secondo quanto disposto la regione ha avuto 60 giorni di tempo per elaborare un piano complessivo delle attività di intervento, che nei prossimi giorni verrà inoltrato al Dipartimento della Protezione Civile affinché proceda alla presa d'atto. Il piano deve prevedere l'individuazione dei soggetti attuatori dei singoli interventi (usualmente di enti locali competenti territorialmente) e deve dare particolare risalto agli interventi di rimozione dei pericoli incombenti e di prevenzione del rischio idrogeologico.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Franco Barberi.

MITOLO e GASPARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio provinciale di Bolzano ha approvato a maggioranza una mozione in

cui « fatto salvo il diritto all'autodeterminazione » (*sic*) si ribadiscono le tesi di un progetto tendente alla soppressione della regione Trentino-Alto Adige e che consenta la elevazione a rango di regioni autonome le due attuali province di Trento e di Bolzano;

analoga richiesta è stata posta in sede di audizione presso la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali dal presidente della giunta provinciale di Bolzano suscitando notevoli preoccupazioni in tutti gli ambienti politici della regione, ed in particolare a Bolzano —:

se il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri interpellati non ritengano che con tali richieste si rimetta in discussione l'accordo De Gasperi-Gruber e le successive intese con l'Austria, minando tutto quanto da quell'accordo è derivato;

se non si ritenga che il continuo richiamarsi al cosiddetto « diritto di autodeterminazione », diritto che appartiene ai popoli e non è previsto per le minoranze, non costituisca provocazione grave, tale da incrinare alla radice ogni proposito di convivenza, ed attesti una volta di più l'inaffidabilità dei dirigenti politici del gruppo etnico di lingua tedesca;

quali valutazioni dia il Governo della situazione in tutta la regione, dove si moltiplicano le manifestazioni arroganti dell'organizzazione paramilitare degli *Schuetzen*, che sono giunti a chiedere proprio domenica scorsa nel Trentino l'eliminazione delle lapidi a ricordo dei caduti della prima guerra mondiale e sostengono da sempre il distacco della regione dall'Italia ed il ritorno all'Austria per ricostituire il vecchio Tirolo asburgico;

se non si ravveda in questo crescendo di manifestazioni un preciso disegno di carattere irredentistico, che già fu alla base del terrorismo degli anni sessanta e successivi;

quali provvedimenti si intendano mettere in atto a garanzia e salvaguardia degli interessi della comunità italiana dell'Alto Adige.

(4-17524)

RISPOSTA. — In riferimento all'atto parlamentare indicato si comunica che esso trae origine da una mozione del Consiglio provinciale di Bolzano del 6 marzo 1977 nella quale viene chiesta l'abolizione della regione Trentino-Alto Adige e la trasformazione della provincia di Bolzano e di quella di Trento in altrettante regioni.

La regione Trentino-Alto Adige è una Regione a Statuto speciale (articolo 116 Costituzione).

Il vigente Statuto del Trentino-Alto Adige è, allo stato, quello risultante dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Lo Statuto Speciale che disciplina le funzioni della Regione e delle due Province di Trento e Bolzano e detta le altre norme a difesa delle minoranze linguistiche costituisce una fonte normativa di livello costituzionale che non può essere modificata o derogata ad opera della legislazione ordinaria.

Tanto va precisato per rilevare che il Governo non ha competenza in materia che può essere solo oggetto del particolare procedimento di revisione costituzionale ex articolo 138 della Costituzione.

Nel merito va ricordato, pertanto, che esistono nel Trentino-Alto Adige tre enti pubblici ammessi a godere di una particolare condizione di autonomia.

Oltre l'ente Regione istituito con lo Statuto del 1948, anche le due Province di Trento e Bolzano si sono viste attribuite specifici autonomi poteri legislativi e amministrativi in diversi settori di interesse locale, a ragione della sostanziale diversità di situazioni ambientali in cui versano le due Province (quella di Trento a popolazione quasi esclusivamente italiana, quella di Bolzano nella quale la popolazione tedesca costituisce il 68 per cento dell'intera popolazione ed il gruppo linguistico di minoranza è quello italiano).

I tre enti che coesistono nel Trentino-Alto Adige hanno dunque rango e livelli di enti a statuto speciale e godono di particolare autonomia costituzionale garantita.

In particolare, la Regione mantiene un ruolo, ad oggi indefettibile, di cerniera fra Italia ed Austria, come ricordato dagli stessi

interpellanti, secondo quanto stabilito dall'esito della nota vertenza internazionale.

In ordine alla tutela delle minoranze linguistiche nella Provincia di Bolzano, l'impegno del Governo è oltremodo testimoniato dalla permanenza della Commissione per i Problemi della Provincia di Bolzano volta a garantire la pacifica convivenza delle popolazioni dell'Alto Adige, secondo quanto stabilito dalla misura 137 del c.d. « Pacchetto ».

Si fa presente che è allo studio della Commissione Parlamentare per gli Affari Costituzionali il testo unificato delle proposte di legge costituzionali recante anche « modifiche allo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige », nel quale non è contemplata alcuna ipotesi di soppressione della Regione Trentino-Alto Adige e di conseguente elevazione al rango di regioni delle due provincie autonome.

Il Ministro per gli affari regionali: Katia Bellillo.

MOLINARI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere — premesso che:*

in Basilicata, presso Grumento Nova, (Potenza) vi sono degli scavi archeologici di un attico complesso urbanistico romano denominato Grumentum nonché vi è la sede di un museo che custodisce importantissimi reperti testimonianza dell'inse-diamento;

gli scavi sono aperti esclusivamente nei giorni feriali mentre la domenica restano chiusi a causa della carenza di personale in quanto la suddivisione dei turni di lavoro assicurano solo l'apertura del museo;

è accaduto purtroppo che numerose comitive di turisti siano state costrette ad andarsene di fronte alla chiusura domenicale degli scavi che del resto è il giorno dove si concentra la maggiore affluenza di visitatori;

in Basilicata non è il solo caso, quello di Grumento, infatti vi sono difficoltà per visitare i Castelli di Lagopesole e di Melfi nonché l'Abbazia di S. Michele a Monticchio;

ciò determina un danno di immagine ed economico rilevante per il turismo lucano soprattutto in considerazione dello sforzo di promozione per attrarre visitatori facendo leva sulle risorse storico-naturalistiche —:

quali iniziative intenda intraprendere affinché possa essere risolta l'attuale carenza di personale consentendo l'apertura domenicale per gli scavi dell'antica Grumento e non solo, ma anche per i problemi relativi agli altri siti archeologici, promuovendo di conseguenza l'immagine delle risorse storiche nel quadro complessivo dell'offerta turistica della Basilicata. (4-25914)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata si precisa che, a conclusione delle procedure di mobilità attualmente in corso, la Soprintendenza archeologica di Potenza disporrà di un contingente di personale addetto alla vigilanza pari all'80 per cento della dotazione organica, non diversamente da numerosi altri Istituti periferici dell'Amministrazione.*

Va anche precisato che, in attuazione della legge 494/99, che introduce misure di potenziamento connesse all'evento giubilare, 17 ulteriori unità sono state assegnate per un periodo di 18 mesi alla Soprintendenza in questione, dove hanno assunto servizio intorno alla metà del mese di gennaio del corrente anno.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

MORONI e VANNONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la casa circondariale di Prato si trova in condizioni di pesante carenza di personale, sia tecnico che amministrativo;

risulta, infatti, una forte discrepanza tra le unità previste in pianta organica e quelle effettivamente assegnate;

in particolare, sono presenti 16 unità di personale direttivo, amministrativo e tecnico a fronte delle 37 previste, e 232 unità di Polizia penitenziaria a fronte delle 357 previste per garantire turni di servizio;

attualmente, nel carcere sono detenuti anche oltre 30 collaboratori di giustizia;

la carenza di personale rischia di paralizzare alcuni settori ed è causa di estremo disagio sia per il personale che per i detenuti —:

se e quali provvedimenti intenda adottare per fronteggiare tempestivamente una situazione che si protrae ormai da tempo e si riflette inevitabilmente sulle condizioni di vita all'interno del carcere.

(4-22191)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione citata, si comunica che è stato interessato il competente Dipartimento del-

l'Amministrazione Penitenziaria che, nel trasmettere l'allegato prospetto riassuntivo del personale amministrativo e tecnico in organico ed effettivamente presente presso il carcere di Prato, ha rappresentato che il competente Ufficio del Dipartimento, al termine delle procedure concorsuali allo stato in itinere, valuterà la possibilità di assegnare presso la suddetta struttura le unità ritenute necessarie per il regolare andamento delle attività amministrative dell'istituto, compatibilmente, tuttavia, con le esigenze rappresentate dalle altre realtà penitenziarie.

Per quanto concerne il personale di Polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Prato, carente secondo quanto accertato da un'apposita Commissione, si è provveduto, a conclusione del 142° e 144° corso di formazione, ad incrementarlo di dodici unità.

È stato infine evidenziato che nella casa circondariale di Prato, alla data dell'ultimo rilevamento statistico disponibile (31 ottobre 1999) erano presenti 438 detenuti, oltre a 5 detenuti in regime di semilibertà.

ALLEGATO

MOD. 40/255



Ministero di Grazia e Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio Centrale del Personale Div. I Sez. A

Roma, 9.4.1999

ISTITUTO: PRATO C.C.

	ORG.	PRES.	note
Direttore Coord. Istituto Penitenziario	1	=	
Funzionario Amm.vo Cont.le	2	=	
Direttore Istituto Penitenziario	1	2	
Direttore Area Pedagogica	1	=	
Collaboratore Amm.vo Cont.le	2	3	
Collaboratore Istituto Penitenziario	2	2	
Educatore Coordinatore	3	2 + 1 dist. da Milano	
Assistente Amministrativo	2	2	
Ragioniere	3	=	
Tecnico capo di radiologia	1	=	
Educatore	4	=	
Assistente tecnico agrario	1	=	
Operatore Amministrativo	4	3	
Apparecchiatore elettronico spec.	1	1	
Conducente Spec. motori navali	1	1	
Infermiere professionale	4	1	
Tecnico di radiologia	=	1	
Telefonista centralinista	=	1	
Coadiutore	2	= + 1 dist. da Catania dall'1.12.98	
Falegname	1	=	
Legatore	1	=	

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

PAGLIUCA. — *Al Ministro dell'interno con incarico per la protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

violenti nubifragi abbattutosi il 24 ed il 25 luglio nell'area del Vulture-Melfese hanno determinato frane e smottamenti le cui conseguenze, sebbene non ci siano state vittime, possono essere paragonate per intensità a quelle verificatesi a Sarno e Quindici la scorsa estate;

il fenomeno ha interessato una vasta area provocando l'allagamento di alcune abitazioni nell'abitato di Melfi e nelle contrade limitrofe e di alcune aziende della zona nonché danni alle colture;

altresì il sistema della viabilità ha subito pesantissime conseguenze con l'interruzione di un tratto della linea ferroviaria, della superstrada SS 658 Potenza-Melfi di numerose strade rurali e montane e della SS 303 Melfi-Rapolla, viabilità ripristinata con lavori urgenti nei giorni successivi;

le diffuse frane e le abbondanti piogge hanno provocato disboscamenti, la traccimazione dagli argini di numerosi corsi d'acqua e lo smottamento di diversi terreni aggravando ulteriormente la già difficile situazione idrogeologica locale;

allo stato attuale le condizioni del sistema ambientale, specie nelle comunità montane, non sembrano essere in grado di sostenere eventuali nuove piogge seppure a carattere non torrenziale;

da una prima sommaria valutazione l'importo complessivo dei danni si aggirerebbe intorno ai venti miliardi di lire;

la regione Basilicata già in data 26 luglio ha chiesto alla Presidenza del Consiglio la dichiarazione nella zona dello stato di calamità naturale —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per garantire interventi immediati e di prima necessità e quali programmi intenda sviluppare per recuperare e riqualificare tutto il sistema ambientale della zona ed evitare nuove tragedie simili. (4-25254)

RISPOSTA. — *Nei giorni 24 e 25 luglio 1999 il territorio del comune di Melfi è stato interessato da un dissesto idrogeologico con conseguenti movimenti franosi.*

Al riguardo al Dipartimento della Protezione Civile è pervenuta la segnalazione da parte del Comune di Melfi, con allegato verbale di accertamento, relativa ai danni alla sola viabilità per un importo complessivo di 800 milioni di lire e la richiesta per la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del Volturese-Melfese, in provincia di Potenza, da parte della Regione Basilicata, in data 26 luglio 1999.

Successivamente, in data 30 luglio 1999, è stato effettuato un sopralluogo da parte del Gruppo Nazionale Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche il quale ha redatto una relazione in merito.

In tale relazione si rileva che gli eventi meteorici hanno interessato alcuni valloni del Monte Vulture, la maggioranza dei quali è stata trasformata in strade rurali, compromettendo quindi la capacità di deflusso originaria.

Risultano danni alla fogna urbana di tipo misto, al depuratore, alle abitazioni, ad un hotel ed ad alcune aziende, le cui funzionalità sono state compromesse dal notevole deposito di materiale solido.

In sintesi, nella relazione viene valutato l'importo dei danni in circa 20 miliardi, così come indicato anche dall'Amministrazione Comunale di Melfi.

La relazione evidenzia che per recuperare e riqualificare tutto il sistema ambientale della zona, non si può procedere ad una semplice riparazione di danni, ma occorre intervenire sull'intero sistema idrografico, reputato attualmente inadeguato e pericoloso per la pubblica privata incolumità, specie nelle aree limitrofe ai valloni.

Con decreto di approvazione del programma rimodulato degli interventi di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 del Sottosegretario di Stato del 2 agosto 1999, è stato concesso al Comune di Melfi un finanziamento per i primi interventi urgenti di lire 1 miliardo.

Il 5 novembre u.s., vista l'istanza della Regione Basilicata, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento

della Protezione Civile è stato emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto con cui viene dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2000, in relazione al dissesto idrogeologico che ha interessato il territorio del comune di Melfi nei giorni 24 e 25 luglio 1999. Successivamente, con ordinanza n. 3027 del 18 dicembre 1999, è stato concesso alla Regione Basilicata un contributo di lire 2.000 milioni per far fronte all'evento calamitoso verificatosi nel predetto comune.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Franco Barberi.

PECORARO SCANIO. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, della difesa, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

numerosi concorsi a livello nazionale hanno, in quasi tutte le amministrazioni pubbliche e private, causato spesse volte un continuo e vero e proprio flusso migratorio dal sud verso il nord, ma, in alcuni casi, anche dal nord verso il sud, comportando a volte problemi familiari e spese notevoli, oltre a causare in alcuni casi l'abbandono del lavoro;

sono già diventate eccessivamente numerose le segnalazioni di casi di esilio forzato, non necessario, o peggio ancora voluto;

se ritengono ancora opportuno allungare in modo esasperante le possibilità di trasferimento (in particolare nei ministeri della difesa, del tesoro e del bilancio e programmazione economica), anche a danno degli stessi uffici, dove continue richieste di personale, in particolare al sud, vengono sempre raramente prese in considerazione, nonostante le non poche domande di trasferimento di lavoratori in particolare meridionali;

se non ritengono di voler intervenire presso le numerose aziende a carattere nazionale (in particolare le banche) che adottano una politica di allontanamento

volontario del lavoratore dal proprio luogo di origine per un periodo più o meno lungo;

se non ritengono che questo stato di cose possa favorire una forma di clientelismo all'interno dell'amministrazione pubblica. (4-11924)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In relazione alle osservazioni formulate dall'interrogante, si comunica che, anche sulla base degli elementi acquisiti dai Ministeri della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il decreto legislativo n. 29/93, che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, all'articolo 43 disponeva, per il vincitore di concorso, l'obbligo di permanere nella sede di prima destinazione per almeno sette anni, Il d.lgs. n. 80/98, all'articolo 43, ha abrogato questa norma e con l'articolo 18 del medesimo decreto sono state previste nuove disposizioni in materia di mobilità di personale tra amministrazioni anche di comparti diversi.

Anche il contratto nazionale di lavoro del comparto Ministeri, relativo agli anni 1998-2001, all'articolo 27 prevede la possibilità di passaggio diretto, a domanda, di dipendenti tra amministrazioni.

Per quanto attiene alle situazioni dei Ministeri della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il primo ha comunicato che le richieste di trasferimento dei dipendenti sono state sempre valutate con ogni favorevole predisposizione e che i casi di mancato accoglimento delle richieste si collegano prevalentemente alla impossibilità di assicurare l'utile impiego del dipendente nella sede richiesta, per mancanza di posto in organico; il secondo ha fatto presente che il nuovo assetto organizzativo e funzionale voluto dalla riforma del Ministero medesimo ha determinato una nuova struttura, ancora in fieri, degli uffici territoriali.

Infatti, gli uffici in sede locale, riuniti sotto la denominazione di Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stati pro-

fondamente rinnovati dalla riforma sia nell'aspetto organizzativo, sia nell'aspetto funzionale.

Sul loro assetto ha influito anche l'istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e l'assegnazione a quest'ultimo di alcune attribuzioni prima spettanti alle ex Direzioni provinciali del Tesoro. Questa innovazione ha comportato il trasferimento, ferma restando la sede provinciale di servizio, di circa n. 2180 impiegati dalle predette Direzioni all'INPDAP, nei termini previsti dagli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38.

La nuova struttura degli uffici, che va delineandosi in attuazione dei molteplici interventi normativi, richiede necessariamente una ridefinizione del fabbisogno di personale, che tenga conto del nuovo quadro organizzativo, delle modificate competenze e del diverso carico di lavoro dei predetti uffici. Ma una programmazione razionale e ponderata della distribuzione delle risorse umane e delle professionalità non potrà prescindere da una visione unitaria dell'apparato ministeriale che si avrà non appena saranno portate a compimento le innovazioni che interessano i Dipartimenti centrali e saranno rilevate le esigenze anche di questi uffici.

In questa delicata fase di transizione, ed in attesa di ridisegnare l'intera pianta organica dei vari uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stata sospesa l'efficacia delle graduatorie per la mobilità, approvate secondo i criteri dei vecchi accordi in materia, e sono stati bloccati, come principio generale, i trasferimenti interni del personale, eccetto quelli riguardanti le province di nuova istituzione e quelli dettati dalla particolarissima gravità delle situazioni rappresentate.

Solo con la conclusione della descritta fase di riordino si potrà intraprendere l'esame ex novo delle problematiche connesse con l'intera materia, tenendo anche conto della nuova disciplina che il legislatore prescrive al riguardo.

Il Ministro per la funzione pubblica: Franco Bassanini.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

la federazione nazionale degli Ordini medici e degli odontoiatri, ente pubblico sottoposto alla vigilanza del ministero della sanità, nel 1997 decise di avviare le procedure per riprendere la pubblicazione del proprio organo di stampa, immotivatamente sospeso (sospensione che ha determinato la perdita della titolarità della testata « Medico d'Italia » e, successivamente, la sua acquisizione da parte dell'editore della rivista « Panorama Sanità »);

al riguardo è stata seguita inizialmente una procedura non corretta mediante la quale sono state condotte trattative con la Società Esis, di cui è consigliere procuratore, con delega a stipulare contratti per le attività sociali, il dottor Cesare Fassari, il quale è direttore responsabile del periodico il « Bisturi », edito dalla medesima Società Esis ed è anche consigliere della Società Euroform di cui è presidente il dottor Serafino Zucchelli, dirigente del sindacato Aanao-Assomed;

tali società hanno sede operativa in via Barberini n. 3 Roma, cioè negli stessi uffici della sede romana della Aanao-Assomed, di proprietà dell'ente di previdenza dei medici;

la Aanao-Assomed è socia dell'Euroform avendo il possesso di 2.780.000 azioni;

il Presidente e il segretario nazionale di tale sindacato, sono rispettivamente tesoriere e consigliere dell'organo deliberante della Federazione degli ordini dei medici e degli odontoiatri;

*dopo un anno di trattative, alla fine del 1998, senza darne ragione alcuna, la Federazione decideva di azzerare tutti gli atti fino allora compiuti e di affidare direttamente al dottor Cesare Fassari la elaborazione del progetto editoriale per la realizzazione del proprio organo di stampa di 16 pagine, a numero con periodicità mensile per 10 numeri annui, denominato *Il Medico e l'Odontoiatra oggi*, e decideva, altresì, di affidare al dottor Fassari l'inca-*

rico di direttore responsabile del giornale, stabilendo il compenso di lire 12.500.000 mensili al netto di IVA;

l'incarico di direttore responsabile al dottor Fassari non veniva attribuito con apposita deliberazione motivata, ma scritto nel contratto, senza, pertanto, una previa comparazione valutativa tra professionisti qualificati e senza tener conto delle incompatibilità oggettive derivanti dalla posizione del dottor Fassari di direttore responsabile del periodico il Bisturi, edito dalla società Esis;

al precedente direttore responsabile del *Il Medico d'Italia*, pubblicato con periodicità settimanale e non mensile, veniva corrisposto a quanto risulta dall'interrogante un compenso di circa 24.000.000 di lire annue;

non sono state, tra l'altro, prese in alcuna considerazione le potenzialità interne alla struttura della Federazione per la realizzazione del giornale, senza così, aggiungere ulteriori gravosi oneri per la Federazione;

per i rapporti esistenti tra Aanao-Assomed ed il dottor Fassari, i due componenti il Comitato centrale della federazione, dirigenti di tale sindacato ad avviso dell'interrogante avrebbe avuto l'obbligo di astenersi dal partecipare alle procedure, alle trattative ed agli atti deliberativi concernenti l'affidamento dell'incarico al dottor Fassari, per evidente incompatibilità -:

se non intenda intervenire, in via sostitutiva, ai fini dell'annullamento degli atti adottati dal Comitato centrale della federazione e del contratto stipulato con il dottor Fassari, sia per violazione delle norme di legge sulla trasparenza, sulla legalità e sulla imparzialità a cui una pubblica amministrazione deve attenersi, sia per il pregiudizio arrecato alle finanze della Federazione;

se non ravvisi che sussista l'esigenza di accertare le eventuali responsabilità sia a livello degli organi burocratici, sia a livello degli organi decisionali della Federazione, i quali, in violazione delle norme

vigenti, hanno ritenuto ad avviso dell'interrogante di gestire la vicenda come *res propria*, con utilizzo distorto del denaro e delle risorse pubbliche, anche in dispregio delle regole vigenti in materia contabile e di formazione del bilancio, attesa, tra l'altro, l'errata attribuzione dell'onere derivante dalla spesa per il compenso al direttore responsabile e quant'altro alla gestione dei residui passivi dell'esercizio finanziario 1998, onere questo che non ha natura di residuo, essendo il relativo impegno deliberato ed assunto nel 1999;

se non ritenga illegittima la determinazione del compenso stabilito per il dottor Fassari, considerato che non risulta in base a quali criteri sia stato quantificato ed atteso che esso appare sproporzionato, specie se si tiene conto che lo stesso dottor Fassari, in base alle clausole contrattuali è autorizzato, nello svolgimento delle sue funzioni, ad avvalersi delle strutture e del personale della Federazione, senza sostenere alcun onere a suo carico;

se non ravvisi che le modalità seguite per affidare tale incarico siano state ricercate come espediente per aggirare gli adempimenti di legge circa il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica;

se non intenda disporre, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, una ispezione per verificare la consistenza o la natura della rete dei collegamenti tra i su citati dirigenti federativi e sindacali, le società Esis ed Euroform ed il dottor Fassari;

se non intenda appurare che il competente servizio del ministero della sanità, preposto alla vigilanza sugli Ordini delle professioni sanitarie, svolga la propria funzione con regolarità ovvero tenga una condotta che, nei fatti, risulta omissiva o, comunque, di sostanziale avvallo di tutte le iniziative, atti e comportamenti assunti dalla Federazione ad avviso dell'interrogante in più occasioni al di fuori delle attribuzioni istituzionali, non ultimi quelli sulla riforma ter del servizio sanitario nazionale, come si evince da numerosi interventi ed interrogazioni parlamentari. (4-25276)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto parlamentare indicato, si precisa che questo Ministero ha il potere-dovere di vigilare sulla legittimità delle deliberazioni adottate dalle competenti Federazioni degli Ordini e Collegi in ordine ai propri regolamenti interni (art. 35 decreto del Presidente della Repubblica 5.4.1950, n. 221), nonché alle modalità per la determinazione delle proprie piante organiche (decreto del Presidente della Repubblica 25.7.1997, n. 404) e, tenuti presenti i criteri contemplati nel Decreto Leg.vo 3.3.1998, n. 80, in materia di organizzazione nelle amministrazioni pubbliche.*

La questione sollevata dall'interrogante attiene piuttosto a valutazioni riservate agli Organi di governo della Federazione, valutazioni e decisioni sulle quali può essere esercitato potere di impugnativa da parte degli iscritti, per un verso; e, per l'altro, essere evidenziate dal Collegio dei Revisori irregolarità di procedura influenti sulla ritualità delle conseguenti operazioni di contabilità e di bilancio.

Pertanto, la decisione assunta dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di riattivare la pubblicazione di un proprio organo di stampa rientra nelle facoltà legislativamente conferite all'Ente.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

PIVETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri. — Per sapere - premesso che:*

il commissario europeo Emma Bonino, in una recente intervista ad un quotidiano nazionale, nell'illustrare l'importanza del costituendo tribunale penale internazionale, ad una precisa domanda sulla scelta della sede permanente, ha spiegato che Roma « non si è mai formalmente candidata. L'unica ad averlo fatto è l'Aja » -:

se il Governo, considerata la rilevanza di questa iniziativa, intenda avanzare la candidatura del nostro Paese per la sede

permanente del costituendo tribunale penale internazionale, ed, eventualmente, in quali termini e in quali tempi. (4-18183)

RISPOSTA. — *La sede della futura Corte Penale Internazionale costituisce oggetto del primo paragrafo dell'articolo 3 dello Statuto della Corte che è stato firmato a Roma nel luglio 1998.*

L'articolo 3 è stato uno dei primi ad essere approvato, senza dissensi, dal Comitato Plenario della Conferenza che ha accolto l'unica candidatura presentata: quella dei Paesi Bassi.

La delegazione olandese aveva, fra l'altro, fatto osservare che a L'Aja erano disponibili le strutture utilizzate dal Tribunale dell'ex Jugoslavia che, con l'entrata in operatività della Corte Penale Internazionale, avrebbe perso la sua ragione di esistere. L'Assemblea Generale, durante la Conferenza, ha ratificato tale scelta, divenuta definitiva solo dopo l'approvazione e l'apertura alla firma dello Statuto della Corte.

Da parte italiana, non è stata presentata candidatura. Ciò avrebbe potuto riaprire la discussione su un punto dello Statuto sul quale si era raggiunta un'intesa unanime e creare tensioni proprio nel momento in cui appariva serrato il negoziato su altri articoli dello Statuto particolarmente controversi.

Tale atteggiamento da parte della delegazione italiana ha contribuito non solo al rasserenamento degli animi, ma anche all'approvazione dello Statuto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Aniello Palumbo.

POLI BORTONE e NAPOLI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere - premesso che:*

il Tar del Lazio ha concesso la sospensiva con riferimento a numerosi ricorsi presentati da aspiranti all'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno 1998;

i ricorrenti sono stati immatricolati con riserva;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 384/98 ha dichiarato la legittimità costituzionale della legge sottolineando « che l'intera materia necessita di un'organica sistemazione legislativa, finora sempre mancata »;

l'università di Bologna ha fatto ricorso al Consiglio di Stato;

tuttavia, per l'anno accademico 1996-1997 il Ministro dell'università ha inteso procedere ad una sanatoria -:

se, in attesa di una rapida approvazione della normativa richiesta anche dalla Corte, non ritenga di dover procedere anche per l'anno accademico 1998 con una sanatoria. (4-23334)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo indicato, questo Ministero ritiene che la problematica segnalata sia stata ormai risolta a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 264 del 2 agosto 1999, che ha disciplinato gli accessi ai corsi universitari.*

La medesima fonte normativa, all'articolo 5, ha affrontato, sulla base della volontà espressa dal Parlamento, il problema, della così detta « sanatoria » per la iscrizione ai corsi a numero programmato, per l'anno accademico 1998-99, degli studenti che, avendo presentato ricorso avverso l'esclusione operata nei loro confronti dagli Atenei, hanno ottenuto dai competenti organi giurisdizionali la sospensione degli atti preclusivi alla iscrizione ai predetti corsi. La « sanatoria » in argomento è stata peraltro estesa, in base alla precitata disposizione, agli studenti « comunque ammessi dagli Atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-99 entro il 31 marzo 1999 ».

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

ANTONIO RIZZO. — *Al Ministro dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere — premesso che:

i giorni 5 e 6 maggio del 1998, fenomeni alluvionali hanno interessato le cittadine di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici, San Felice e Cancellò in Campania causando la perdita di circa 150 vite umane ed ingenti danni al tessuto sociale, economico e produttivo ed alle infrastrutture pubbliche e private;

i tecnici hanno delimitato con una linea le zone ad alto rischio idrogeologico fino a quando, si spera al più presto, non saranno realizzati i lavori di messa in sicurezza del territorio;

le ordinanze emanate dal Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile, prevedono finanziamenti ed aiuti alle persone residenti in zone delimitate dalla linea su menzionata;

a Siano il cui territorio è stato devastato per circa l'80 per cento della sua estensione, la linea di demarcazione di rischio è stata disegnata per circa il 60 per cento del territorio, cosicché ci si trova di fronte alla possibilità per cui gli abitanti della stessa strada, magari ai due lati opposti dello stesso vicolo si son visti gli uni aiutati e gli altri non;

tale decisione lascia fuori da qualsiasi aiuto persone che hanno subito danni ingenti alle proprie abitazioni ed alle proprie attività produttive -:

se voglia ritenere la possibilità, dopo accurato esame del territorio di Siano inondato dall'alluvione, di emanare una nuova ordinanza che includa chi è stato finora ingiustamente escluso dai benefici che lo Stato ha distribuito. (4-21862)

RISPOSTA. — *In seguito ai fenomeni alluvionali che hanno colpito la Campania nei giorni 5 e 6 maggio 1998, il Governo è prontamente intervenuto, sia con provvedimenti di somma urgenza che con atti normativi tesi al superamento dell'emergenza ed alla messa in sicurezza del territorio.*

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132 il Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche del C.N.R., avvalendosi dell'unità operativa dell'Università di Salerno e dei tecnici dei Presidi, ha ripermetrato le aree a rischio dei territori dei comuni di Bracigliano, S. Felice a Cancello, Sarno, Siano e Quindici colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998.

Detta ripermetrazione, che tiene conto dell'indirizzo impartito con ordinanza n. 2980 del 27 aprile 1999 è stata valutata positivamente nella seduta del Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998. Sulla ripermetrazione è stato acquisito anche il parere degli esperti, componenti del Comitato Tecnico Scientifico che supporta la Regione Campania.

In esecuzione di quanto prescritto dall'articolo 6, comma 2, della legge 13 luglio 1999, n. 226, la Regione Campania, sulla base dei risultati delle indagini e degli studi dell'unità scientifica del Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche del C.N.R., ha approvato, con ordinanza n. 583/1999, la ripermetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico.

Detta ripermetrazione, valutata favorevolmente anche dagli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, è stata trasmessa ai comuni interessati per l'adozione delle misure di salvaguardia che prevedono il divieto di realizzare, nelle predette aree, nuovi insediamenti pubblici o privati, ad eccezione di quelli finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico ed al ripristino delle infrastrutture essenziali (secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza ministeriale n. 2787/1998 e successive modificazioni).

Si fa, infine, presente che la ripermetrazione va rivista ogni sei mesi ovvero prima, qualora le opere completate consentano una consistente riduzione dell'area a rischio, in rapporto agli abitanti ed alle attività produttive che verrebbero a ricadere al di fuori dell'area come ripermetrata.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Franco Barberi.

ANTONIO RIZZO. — *Al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:*

nell'anno accademico 1998-1999 circa 15 mila studenti non avendo superato il test di ammissione alle università hanno presentato ricorso al Tar;

i ricorsi hanno avuto esiti diversi; il Tar Lazio ha dato ragione ad alcuni studenti mentre altri Tar hanno dato loro torto, creando inaccettabili sperequazioni;

presso la facoltà di medicina della università agli studi di Napoli alcuni studenti che hanno fatto ricorso al Tar Lazio sono stati ammessi, altri che hanno fatto ricorso in Campania sono stati esclusi;

la Corte costituzionale con sentenza depositata il 27 novembre 1998 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 come modificato dall'articolo 17, comma 116 della legge 15 maggio 1997, n. 127 in riferimento agli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;

nessuna norma prevede l'adeguamento del numero degli studenti delle università alle strutture, bensì è previsto l'adeguamento di queste ultime alle esigenze degli studenti e degli standards qualitativi richiesti per tutti i Paesi comunitari;

situazione di gravissimo disagio e tensione cui bisogna dare una risposta;

la sanatoria costituirebbe l'unico strumento possibile al fine di rimediare a tali situazioni di sperequazione —:

quali iniziative intenda assumere per porre fine alle situazioni sopra descritte.

(4-22036)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo indicato, questo Ministero ritiene che la problematica segnalata sia stata ormai risolta a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 264 del 2 agosto 1999, che ha disciplinato gli accessi ai corsi universitari.*

La medesima fonte normativa, all'articolo 5, ha affrontato, sulla base della volontà espressa dal Parlamento, il problema, della così, detta « sanatoria » per la iscrizione ai corsi a numero programmato, per l'anno accademico 1998-99, degli studenti che, avendo presentato ricorso avverso l'esclusione operata nei loro confronti dagli Atenei, hanno ottenuto dai competenti organi giurisdizionali la sospensione degli atti preclusivi alla iscrizione ai predetti corsi. La « sanatoria » in argomento è stata peraltro estesa, in base alla precitata disposizione, agli studenti « comunque ammessi dagli Atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-99 entro il 31 marzo 1999 ».

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

ANTONIO RIZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica — Per sapere — premesso che:*

gli studenti iscritti con riserva ai corsi di laurea in medicina e in odontoiatria della facoltà Federico II e del secondo ateneo in Napoli sono in stato di agitazione;

la sentenza esecutiva del Consiglio di Stato in risposta all'appello presentato dall'Avvocatura a nome del Ministro della università, che esclude dalle suddette facoltà, a numero chiuso, coloro che si erano iscritti grazie ad alcuni Tar è senza meno una violazione al diritto allo studio;

le decisioni diverse dei Tar, alcuni a favore altri contro l'iscrizione di questi studenti, hanno creato una situazione di ulteriore sperequazione —:

se vogliono intervenire urgentemente affinché gli studenti di medicina ed odontoiatria di Napoli che hanno presentato ricorsi possano essere ammessi ai corsi di laurea, ampliando, se lo ritengano opportuno, a quest'anno la scadenza della pre-

cedente sanatoria ministeriale o nell'impossibilità dare piena autonomia all'ateneo partenopeo in merito alla vicenda.

(4-23097)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo indicato, questo Ministero ritiene che la problematica segnalata sia stata ormai risolta a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 264 del 2 agosto 1999, che ha disciplinato gli accessi ai corsi universitari.*

La medesima fonte normativa, all'articolo 5, ha affrontato, sulla base della volontà espressa dal Parlamento, il problema, della così, detta « sanatoria » per la iscrizione ai corsi a numero programmato, per l'anno accademico 1998-99, degli studenti che, avendo presentato ricorso avverso l'esclusione operata nei loro confronti dagli Atenei, hanno ottenuto dai competenti organi giurisdizionali la sospensione degli atti preclusivi alla iscrizione ai predetti corsi. La « sanatoria » in argomento è stata peraltro estesa, in base alla precitata disposizione, agli studenti « comunque ammessi dagli Atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-99 entro il 31 marzo 1999 ».

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

PAOLO RUBINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

in data 3 giugno 1996, il dottor Oronzo Lacitignola, agronomo, nato a Motola il 15 marzo 1949, ivi residente alla via Boito, 49, ebbe ad inoltrare denuncia ex articolo 6 — comma I — del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, perché il Governo procedesse all'annullamento d'atti viziati da incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge e regolamenti, prodotti dal commissario liquidatore *pro tempore* del consorzio interprovinciale del territorio dei Trulli e delle Grotte, Luigi Maggio che, per la carica, è domiciliato presso la sezione

provinciale di controllo, via Cristoforo Colombo, n. 88, Brindisi;

l'interrogante, con lettera del 21 settembre 1996, chiese al Presidente del Consiglio dei ministri di conoscere lo stato della pratica riguardante la situazione su esposta;

le censure mosse dal dottor Lacitignola muovono dall'illegittima applicazione della prima qualifica dirigenziale al capo ripartizione agraria, per contrasto con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni;

la legge 15 maggio 1997, n. 127, recependo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale — che a più riprese ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme che prevedevano la sanatoria generalizzata di tutti i provvedimenti illecitamente ed illegittimamente assunti nel decennio 1983-1993 — all'articolo 6 — comma 17 — ha imposto che « entro e non oltre tre mesi dalla data d'entrata in vigore della legge, gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti d'inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 e successive modificazioni ed integrazioni;

in data 27 giugno 1997, il commissario liquidatore del consorzio interprovinciale del territorio dei Trulli e delle Grotte, dottor Luigi Maggio, invitato dal Lacitignola all'osservanza del disposto di cui all'articolo 6 — comma 17 — della legge 15 maggio 1997, n. 127, quindi ad annullare i provvedimenti d'inquadramento illegittimi in ottava qualifica funzionale e prima dirigenziale del dottor Latorre, si trincerava dietro una semplice ordinanza del Tar Puglia n. 406 — sezione II — Bari del 9 luglio 1996, che aveva rigettato l'istanza di sospensiva del Lacitignola, successiva all'ordinanza del giudice amministrativo —:

quali siano i motivi del ritardo nell'esame e decisione del ricorso prodotta dal dottor Oronzo Lacitignola;

se non ritenga opportuno esaminare il predetto ricorso anche alla luce delle nuove disposizioni contemplate dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e, quindi, accertate le violazioni lamentate, procedere con estrema urgenza all'annullamento degli atti impugnati, onde ricambiare la fiducia che il ricorrente ha posto nelle istituzioni, in particolare, nel Governo. (4-12602)

RISPOSTA. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato, si fa presente quanto segue.

Il sig. Oronzo Lacitignola ha presentato ripetute istanze volte ad ottenere l'annullamento, ai sensi dell'articolo 6 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, di alcune deliberazioni del Consorzio interprovinciale del Territorio dei Trulli e delle Grotte risalenti agli anni 1985-1986 e relativi tra l'altro all'inquadramento professionale del Dr. Latorre.

Il suddetto Consorzio Interprovinciale aveva infatti inquadrato nella I qualifica dirigenziale il suddetto Dr. Latorre, che ricopriva il posto di « capo ripartizione agraria » — VIII qualifica funzionale, istituito a seguito di modifica della pianta organica.

Il Dr. Latorre, avendo proposto giudizio per ottenere l'inquadramento nella qualifica superiore, verrebbe a sostituire — in caso di pronuncia favorevole — il Sig. Lacitignola nel posto dallo stesso occupato. Attraverso l'annullamento il Sig. Lacitignola mira, dunque, a rendere senza fondamento la pretesa vantata in giudizio dal sig. Latorre.

Al riguardo, occorre precisare che l'art. 6, del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, stabilisce che « il Governo ha facoltà... di annullare... »; quindi anche per giurisprudenza costante l'esercizio del potere di annullamento è ampiamente discrezionale.

L'esercizio del potere di autotutela concesso alla pubblica amministrazione, nel quale rientra l'annullamento governativo previsto dall'articolo 6 del R.D. n. 383/1934, richiede quale requisito necessario, la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento dell'atto contestato, non essendo sufficiente l'illegittimità dell'atto stesso per procedere in tal senso.

La denuncia presentata dal Sig. Lacitignola appare assolutamente priva di suddetto requisito, in quanto finalizzata ad ottenere l'annullamento di atti che sono destinati ad esplicare effetti solo nell'ambito dei rapporti interpersonali, riguardanti la titolarità e l'anzianità nelle funzioni svolte dai due soggetti interessati.

L'utilizzo dell'istituto può avere luogo solo in via eccezionale; infatti non è sufficiente l'interesse alla eliminazione di atti eventualmente ritenuti illegittimi a consentire il ricorso all'articolo 6 del R.D. n. 383/1934, richiedendosi invece superiori ragioni di interesse pubblico non riconducibili al semplice ripristino della legittimità amministrativa.

Pertanto, si ritiene che, per i suesposti motivi, l'istanza presentata è risultata al di fuori dei casi in cui è possibile far ricorso all'annullamento governativo.

Infatti questa Presidenza del Consiglio dei Ministri, previo conforme avviso del Dipartimento per la Funzione Pubblica, ha comunicato in data 14 gennaio 1998 al sig. Lacitignola, i motivi per i quali si è ritenuto di non dare corso all'apertura del procedimento.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Enrico Micheli.

RUFFINO. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

il signor Zompicchiatti Orfeo gode della pensione di invalidità civile e fino al 31 dicembre 1996 beneficiava della pensione di guerra quale orfano maggiorenne inabile (iscrizione n. 7092584);

la pensione di invalidità ammontava per l'anno 1997 a lire 13.019.890, per il 1998 a lire 13.253.890;

in base all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978, condizione per poter beneficiare della pensione di guerra è il non superamento del limite di reddito di lire 11.993.862;

in base a questa norma la direzione provinciale del tesoro di Udine ha revocato, a partire dal 1° gennaio 1997, la concessione della pensione di guerra indiretta;

questa privazione ha provocato per il signor Zompicchiatti Orfeo un notevole disagio dal momento che la sua unica fonte di reddito è costituita dalla pensione di invalidità;

la finanziaria 1997, considerando esiguo il limite massimo di cui alla legge n. 915/1978, aveva disposto che le somme indebitamente percepite fino al 1° novembre 1996 a titolo di pensioni di guerra non dovevano essere recuperate integralmente qualora il reddito imponibile Irpef conseguito per il 1995 dai percettori non risultasse superiore a 16 milioni di lire;

per gli anni 1997, 1998 e 1999 non vi è nessuna norma simile;

si ritiene che se il limite massimo di 11.993.862 è stato ritenuto troppo basso nel 1997, lo sia a maggior ragione anche oggi —:

quali siano le motivazioni della mancata emanazione di norme simili alla finanziaria del 1997 per quanto riguarda il cumulo di pensioni;

quali siano i motivi del mantenimento del divieto di cumulo di pensioni che, nel caso, hanno natura diversa essendo la prima, quella di invalidità erogata dall'INPS, di natura previdenziale e la seconda, quella di guerra, di natura risarcitoria: non si comprende pertanto perché il risarcimento al figlio di un caduto in guerra non debba essere erogato in presenza di altre entrate peraltro esigue;

se il Governo, dunque, non intenda verificare la situazione descritta che, tra l'altro è comune a molti altri casi, e se non ritenga di rivedere le norme che regolano l'erogazione di pensioni di guerra eliminando o, almeno, aumentando i limiti massimi di reddito previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 e successive modifiche. (4-26612)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, con la quale, nel segnalare la situazione del Signor Zompichiatti Orfeo, già titolare di pensione d'invalidità civile e di pensione di guerra, revocata a decorrere dal 1° gennaio 1997 per superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge, sollecita la revisione delle norme relative ai limiti di reddito in materia pensionistica di guerra.

Per quanto riguarda il riferimento contenuto nell'interrogazione, in ordine alle disposizioni dell'articolo 1, commi 260-265, della legge n. 662 del 1996, che prevedevano l'abbuono delle somme indebitamente percepite fino al 1° novembre 1996, qualora il soggetto non fruisse di redditi superiori a 16 milioni di lire, si fa presente che le stesse hanno avuto lo scopo di realizzare la sanatoria delle revoche, incidenti solo sul recupero dei redditi indebitamente corrisposti, che erano state avviate a seguito di un controllo generale sui titolari di più trattamenti pensionistici, effettuato nel 1996 dall'I.N.P.S., in collaborazione con le Direzioni Provinciali del Tesoro; tale controllo, peraltro, aveva determinato un rilevante numero di revoche.

Il citato provvedimento, non adottato negli anni 1997 e seguenti, riguardava in parte i beneficiari di pensione di guerra; in ogni caso, non si è trattato di un aumento dei limiti di reddito, i quali, fino alla data attuale, sono rimasti al di sotto della soglia dei 16 milioni di lire.

Va, comunque, precisato che, a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, per i provvedimenti di revoca di pensioni di guerra e/o di assegni accessori, adottati successivamente al 12 novembre 1999, data di entrata in vigore del citato Decreto, non si fa luogo al recupero delle somme erogate fino alla data di emissione dei provvedimenti stessi, se tali somme sono state percepite dagli interessati senza dolo.

Per quanto riguarda, infine, l'incompatibilità dei diversi trattamenti pensionistici (invalidità civile, pensione sociale, pensioni di guerra ed altri), relativamente alla situazione reddituale dei soggetti, si soggiunge che la modificazione delle disposizioni vigenti potrà essere affrontata nelle sedi com-

petenti, in quanto trattasi di questioni che richiedono complesse valutazioni di ordine sociale ed economico.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

RUSSO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

la bretella autostradale di collegamento Pomigliano d'Arco-Napoli, ultimo tratto dell'autostrada A17 Bari-Napoli è utilizzata da migliaia di cittadini dell'hinterland partenopeo, soprattutto lavoratori, che la percorrono nelle tipiche ore di punta e massimamente nelle prime ore del mattino per raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro;

proprio a causa dei frequenti ingorghi mattutini che investivano non solo la sede di accesso alla rete autostradale, ma che coinvolgevano anche la rete viaria urbana, con grave nocimento per la vivibilità stessa dei cittadini di Pomigliano d'Arco, ed evidenti rischi per lo stesso ordine pubblico, si ritiene con il concerto del ministero dei lavori pubblici, Anas e Società autostrade, di consentire il libero percorso del suddetto tratto a quanti, utenti della strada, lo percorressero nella direzione Pomigliano-Napoli;

la decisione, assunta circa dieci anni or sono, fu salutata con positivo favore da parte dell'intero territorio pomiglianese e di quanti utilizzano il summenzionato percorso, non solo per l'evidente risparmio del pedaggio per le migliaia di lavoratori della provincia di Napoli e più precisamente i cittadini di Pomigliano d'Arco, Acerra, Casalnuovo, Castello di Cisterna, Brusciiano, Mariglianella, Marigliano, S. Vitaliano, Scisciano, Saviano, ma soprattutto per il risparmio di tempo che in tal modo si registrava per quanti dalla provincia dovevano raggiungere il capoluogo di regione;

tale decisione fu assunta dopo un positivo approfondimento di responsabilità tecniche e di procedure che vide al profi-

cuo lavoro, l'allora sindaco di Pomigliano dottor Raffaele Russo (Psi) ed il ministro onorevole Enrico Ferri (Psdi);

da qualche settimana si lavora alacremente, proprio alla stazione di Pomigliano d'Arco per ripristinare la barriera a pedaggio in ingresso in direzione Napoli;

se fosse ripristinata la barriera con pedaggio in ingresso a Pomigliano d'Arco si recherebbe un grave danno ai lavoratori e, più in generale, all'economia dell'intera area, determinando peraltro condizioni di invivibilità anche per quanto attiene il traffico veicolare di tutto il territorio limitrofo ed ancor di più per l'inquinamento atmosferico ed acustico che ne deriverebbe —:

chi abbia deciso di ripristinare la barriera di pedaggio a Pomigliano d'Arco in direzione Napoli;

a chi sia stata comunicata tempestivamente tale decisione;

se gli enti locali provincia di Napoli e conferenza dei comuni dell'hinterland siano stati coinvolti in questa decisione;

quali misure si intendano adottare per impedire simile scellerata iniziativa;

quale azione si intenda porre in essere con urgenza per evitare di ingenerare ulteriori motivi di tensione in un'area ad alto rischio e sofferenza sociale;

quali iniziative si intendano assumere ad horas per evitare che la Società autostrade, nel programmare presunti caselli, sperperi ulteriore denaro. (4-14845)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in esame, l'Ente Nazionale per le Strade, ha comunicato quanto segue.*

Presso la stazione autostradale di Pomigliano d'Arco, sulla A16, fin dall'apertura al traffico del primo tratto, avvenuta nel 1966, è sempre stato in vigore il pedaggio per gli utenti in transito.

In seguito alla ristrutturazione, nel 1988, del nodo autostradale di Napoli, che comportò l'arretramento della vecchia barriera della medesima città sdoppiata nelle due attuali — Napoli Nord sulla A1, Napoli Est

sulla A16 — presso la suindicata stazione si passò dal sistema di esazione « in chiuso » a quello « in aperto »; pertanto si determinò un semplice mutamento gestionale che comportò il pagamento del pedaggio al momento dell'ingresso in autostrada (senza il ritiro del biglietto), con una sola sosta per le operazioni di esazione.

L'Ente suindicato riferisce inoltre che nello stesso periodo erano in corso, nell'ambito dei programmi di ricostruzione del cosiddetto dopo-terremoto, interventi di realizzazione di grandi arterie a scorrimento veloce di collegamento tra i principali centri dell'area; gli Enti locali — e soprattutto il Presidente della Regione Campania — che all'epoca era Commissario straordinario alla ricostruzione — sollecitarono la sospensione, in via del tutto eccezionale e provvisoria, del pagamento del pedaggio al casello di Pomigliano in direzione Napoli, fino all'apertura dell'asse Pomigliano-Ponticelli, arteria con caratteristiche autostradali e alternativa alla A16.

Tale richiesta fu accolta dalla Società Autostrade, concessionaria della A16, la quale pervenne, nel 1989, a un'intesa con gli Enti locali, concordando con gli stessi, come limite alla sospensione del pedaggio, l'apertura del richiamato asse; subordinatamente a questa condizione, l'ANAS autorizzò la sospensione del pedaggio, limitatamente al traffico diretto a Napoli.

Alla luce di quanto sopra esposto l'Ente Nazionale per le Strade precisa che la sospensione del pagamento del pedaggio, sul percorso Pomigliano-Napoli, è stata adottata per far fronte ad una situazione contingente, la cui temporaneità era esplicitamente prevista nell'accordo sottoscritto fra Società Autostrade ed Enti locali.

Con l'apertura, avvenuta il 27.11.1997, di un ulteriore tratto dell'asse Pomigliano-Ponticelli si è adempiuto alla condizione prevista nel richiamato accordo per il ripristino del pedaggio a Pomigliano.

Il nuovo asse a transito libero da pedaggio, comunica sempre l'ANAS, costituisce una valida alternativa al tracciato autostradale; in seguito alla parziale entrata in esercizio dell'asse, fra il 1990 ed il 1997 il traffico in transito alla stazione di Pomi-

gliano è diminuito del 38%, ciò dimostra che è in atto, da tempo, uno spostamento dell'utenza dall'autostrada alla viabilità ordinaria.

La distribuzione del traffico, tra Pomigliano e Napoli, su due itinerari diversi, consentirà, a parere del predetto Ente, una diminuzione delle densità di utilizzo dell'autostrada e, quindi, una riduzione di congestione ed inquinamento.

L'apertura dell'asse Pomigliano-Ponticelli, con la conseguente ed automatica decorrenza del riavvio del pagamento del pedaggio in ingresso a Pomigliano in direzione Napoli, è stata comunicata dalla Società Autostrade, il 10.11.1997, ai Sindaci dei Comuni di Pomigliano d'Arco e di Nola e, il 9.12.1997, ai Presidenti della Provincia di Napoli e della Regione Campania.

Le rampe di svincolo fra la S.S. n. 162/ dir e la viabilità locale a Ponticelli sono aperte dal mese di ottobre 1998. Inoltre, dall'8 giugno 1998, sono attive tutte le rampe di raccordo fra la stessa S.S. n. 162/ dir ed il ramo di Barra della A1 Milano-Napoli.

Il pedaggio in entrata a Pomigliano per i veicoli diretti a Napoli, è stato ripristinato l'8 giugno 1998, data quindi rinviata rispetto a quella del 1° giugno 1998 già prevista nell'accordo sottoscritto presso la Prefettura di Napoli, proprio a fronte di una richiesta del Sindaco di Pomigliano d'Arco e del Capo Compartimento ANAS di Napoli. Tale rinvio è stato giustificato dalla necessità di rendere completamente agibile lo svincolo fra la S.S. n. 162/dir e la A1.

La segnaletica stradale realizzata risulta esauriente sia lungo le autostrade (A16 Napoli-Canosa, A1 Milano-Napoli e A3 Napoli-Salerno), sia sull'asse Pomigliano d'Arco-Napoli.

Nel periodo precedente il ripristino dell'esazione del pedaggio a Pomigliano, è stata attuata dalla Società Autostrade, concessionaria dell'A16, una vasta campagna d'informazione. Sono stati costantemente tenuti al corrente dell'evoluzione degli eventi (concordati con il Comune di Pomigliano, il Compartimento ANAS e la Prefettura di Napoli) tutti gli Enti Locali interessati (Comune di Nola, Provincia di Napoli e Re-

gione Campania) e ne è stata data notizia alla stampa locale con comunicati ed inserzioni a pagamento.

Sono state affisse, inoltre, alcune locandine presso il casello stazione di Pomigliano d'Arco e distribuiti volantini agli utenti dell'Autostrada, per dare notizia dell'avvenimento e consentire di scegliere con adeguato anticipo il percorso ritenuto più conveniente.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

SAVELLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 febbraio 1999 è stato istituito (articolo 2) il « Forum per la società dell'informazione » con il compito di formulare proposte finalizzate allo sviluppo della società dell'informazione;

il Presidente del Consiglio dei ministri ha nominato il dottor Giuseppe Rao coordinatore del « Forum per la Società dell'Informazione », con l'incarico (articolo 3, comma 4) di: a) assicurare al Comitato dei Ministri il necessario supporto tecnico; b) proporre le modalità e le forme di partecipazione alle attività dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali in materia di Società dell'informazione; c) promuovere la creazione - anche su base territoriale e nell'ambito del Forum - di gruppi di lavoro;

il dottor Giuseppe Rao, in alcune interviste rilasciate a organi di stampa ha affermato che « le misure per la diffusione di Internet contenute nel Dpef e che finiranno nella Finanziaria » sono state messe a punto dal « Forum per la Società dell'Informazione » da lui coordinato;

nelle medesime interviste il dottor Giuseppe Rao indica in circa mille miliardi di lire il costo per l'attuazione delle suddette misure contenute nel Dpef, auspicando che la copertura finanziaria delle

stesse sia trovata « anche riorientando altre spese già previste » —:

se corrisponda a verità che il costo del piano di azione del Governo per la diffusione di Internet in Italia ammonta a mille miliardi di lire;

se corrisponda a verità che il Governo intenda « riorientare » mille miliardi di lire destinati a spese già previste per finanziare il piano di diffusione di Internet, effettuando in particolare tagli ai bilanci dei ministeri della difesa, della giustizia e della sanità;

se risponda a verità che il « riorientamento delle spese » necessarie a finanziare il piano di diffusione di Internet sia stato formulato e proposto dal « Forum per la Società dell'Informazione » diretto dal dottor Giuseppe Rao, considerando il modo assai singolare con cui lo stesso ha gestito l'organizzazione della prima Conferenza nazionale sul Piano di azione per lo sviluppo della società dell'informazione, tenutasi a Roma il 30 giugno e il 1° luglio 1999. (4-26874)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata, va innanzitutto correttamente inquadrato il ruolo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (Information Communications Technology, secondo la terminologia inglese più nota), e di Internet in particolare, nello sviluppo sociale, economico, culturale e umano della società moderna.*

È ormai innegabile che quest'ultimo sia fortemente condizionato, a livello globale, europeo e nazionale, dalla diffusione e dall'applicazione delle nuove tecnologie, che ben possono configurarsi non più come meri strumenti di supporto per una maggiore efficienza delle varie attività del mondo produttivo, ma esse stesse « fattori abilitanti » nel processo di modernizzazione del Paese.

A queste esigenze ha voluto dare risposta il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 5 febbraio 1999, che, nel riconoscimento che « il Governo ritiene lo sviluppo della Società dell'Informazione un obiettivo fondamentale della propria azio-

ne », ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Forum per la Società dell'Informazione, il Comitato dei Ministri, il Gruppo di studio e di lavoro tra diversi Ministeri. Tale organismo ha l'obiettivo principale di conferire unitarietà — all'interno di un quadro strategico — all'azione di Governo, in un settore considerato fondamentale per la crescita economica, sociale e culturale del Paese. Questo indirizzo è stato confermato dall'istituzione in sede di formazione del Governo di un apposito Sottosegretariato.

Appare altresì innegabile che la diffusione delle tecnologie informatiche non può non tener conto delle esigenze connesse al cambiamento dovuto alle profonde trasformazioni che in tale settore si determinano continuamente.

Tale cambiamento, pur trainato efficacemente dalla continua innovazione scientifica e tecnica e dalle dinamiche spontanee del mercato, richiede la previsione e l'attuazione di specifiche politiche pubbliche, al fine di sfruttare al meglio le opportunità offerte dall'ICT per migliorare la vita dei singoli cittadini, delle imprese e della collettività, nonché per evitare che si generino ritardi nello sviluppo complessivo del Paese e con riferimento a singole realtà geografiche o socioeconomiche.

Il compito istituzionale di definizione del quadro delle politiche pubbliche mirate allo sviluppo dell'ICT ha implicato il necessario coinvolgimento dell'organo di indirizzo e coordinamento nella fase di definizione del contenuto dei documenti di programmazione economica e finanziaria.

Nel rispetto di questa missione, il Forum per la Società dell'Informazione, in pieno accordo con le parti sociali, ha contribuito alla definizione — come ha affermato in alcune interviste rilasciate a organi di stampa il dott. Giuseppe Rao, dirigente generale dello Stato e coordinatore del Forum — del programma di interventi del Governo rivolti alla generalità dei cittadini, alla scuola, al mondo dell'università e della ricerca, alle imprese e alla pubblica amministrazione.

Né può essere trascurato il ruolo svolto dal Forum per la Società dell'Informazione

nella definizione dei programmi per lo sviluppo a livello locale. A tale scopo è stato istituito un Centro di coordinamento delle attività degli Enti territoriali. Compito del Centro, insediato a Torino, in seguito a un accordo tra Regione Piemonte, Provincia e Città di Torino, è quello di « monitorare » e valorizzare le iniziative più rilevanti sul piano locale.

La legge finanziaria ha destinato alla realizzazione della diffusione dello sviluppo dell'ICT risorse la cui entità è certamente superiore a mille miliardi di lire per il triennio 2000-2002. D'altro canto, tale esatta quantificazione dipende direttamente dalla portata di un programma complesso e articolato nonché dalle prospettive di crescita economica, sociale e culturale che lo stesso processo di sviluppo che si mira a sostenere è in grado di produrre per il Paese. In questo contesto la cifra di 1000 miliardi non appare eccessiva per il raggiungimento dei livelli di diffusione di Internet auspicabili, ma piuttosto un primo anche se consistente passo verso la realizzazione dell'obiettivo.

Quanto al secondo quesito dell'interrogazione, relativo all'intendimento del Governo di « riorientare » mille miliardi di lire destinati a spese già previste per finanziare il piano di diffusione di Internet, effettuando in particolare tagli ai bilanci dei ministeri della difesa, della giustizia e della sanità, si osserva che le spese per finanziare il piano di diffusione di Internet non hanno comportato una riduzione delle risorse per i ministeri della difesa, della giustizia e della sanità.

È vero piuttosto che le numerose opportunità offerte dalle nuove ICT, in particolare da Internet, sono tali da consentire una profonda innovazione dei modi di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, a tutto vantaggio della qualità, efficienza, economicità e facilità di accesso dei servizi pubblici offerti ai cittadini, alle associazioni e alle imprese. È solo in questo senso che deve essere correttamente intesa l'espressione « riorientamento delle spese ».

In merito alla gestione dell'organizzazione della prima Conferenza nazionale sul Piano di azione per lo sviluppo della Società

dell'informazione, tenutasi a Roma il 30 giugno e il 1° luglio 1999, si può rilevare che si è trattato di un evento di straordinaria importanza e di un'esperienza altamente innovativa.

Si deve quindi cogliere l'occasione per esprimere un giudizio altamente positivo circa il ruolo complessivamente svolto dal dirigente generale dello Stato Dr. Giuseppe Rao, sia nell'organizzazione della conferenza che più in generale nell'attività del Forum per la Società dell'Informazione di cui è coordinatore.

La preparazione della Conferenza — che ha visto l'intervento al dibattito di numerosi ministri, presidenti di commissioni parlamentari, rappresentanti di enti territoriali, di autorità indipendenti, delle imprese, del sindacato, delle università, delle associazioni è stata preparata utilizzando la rete, innanzitutto per consentire l'invio di una richiesta di contributi scritti sui temi dei cinque Gruppi di lavoro, che ha determinato l'elaborazione di circa 180 documenti e l'iscrizione di oltre 700 persone attraverso il sito web. Sulla rete, inoltre, è stato possibile seguire i lavori della prima e della seconda giornata. Si è trattato, probabilmente, del primo caso al mondo di trasmissione contemporanea su Internet di diverse sessioni di una Conferenza. Sul sito sono stati pubblicati, alla fine della prima giornata, i documenti di sintesi redatti dai coordinatori dei Gruppi e distribuiti il giorno successivo.

Nelle conclusioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato che la costruzione della Società dell'Informazione è una delle priorità del Governo.

La presenza del Presidente della Repubblica ha testimoniato l'attenzione delle istituzioni per il progetto.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Stefano Passigli.

SAVELLI. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

il Consiglio di Stato con decisioni n. 1403/96 e 65/99 statuiva in favore del

dottor Pietro Sorrenti ed altri il pagamento di arretrati dovuti dalla Asl RM/C e delegava all'esecuzione un commissario *ad acta* designato dal ragioniere generale dello Stato;

il ragioniere generale dello Stato dottor Andrea Monorchio, con lettera del 19 marzo 1999, comunicava che l'esecuzione dei giudicati in oggetto era di competenza del dirigente della stessa ragioneria dottor Filiberto Iezzi, nominato Commissario *ad acta* della Asl RM/C, sulla base di delega della V sezione del Consiglio di Stato, conferita con decreto n. 65 del 28 gennaio 1999;

a tutt'oggi la Asl in questione non ha deliberato la spesa e tanto meno corrisposto il dovuto stabilito dal Consiglio di Stato, con grave pregiudizio del dottor Sorrenti e degli altri consorti di lite e delle stesse casse pubbliche, che si troveranno a dover corrispondere sia i maggiori interessi, sia i danni per ritardato pagamento (articolo 1223 codice civile; articolo 25 testo unico 3/57), in quanto sono spirati tutti i termini previsti dalla legislazione per il compimento degli atti amministrativi per dare esecuzione alla sentenza, facendo scadere da oltre cinque mesi i termini assegnati dal giudice amministrativo —:

quali provvedimenti intenda prendere affinché la ragioneria generale ottenga l'ottemperanza al giudicato e quali danni — per esborso di maggiore rivalutazione ed interessi — dovrà sopportare la finanza pubblica per l'omissione nell'adempimento da parte del funzionario. (4-27035)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, intesa a sollecitare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato in favore del Dottor Pietro Sorrenti ed altri, in ordine al pagamento di arretrati dovuti dalla ASL RM/C.*

Al riguardo, si fa presente che l'intervento del dottor Filiberto Iezzi, dirigente di questa Amministrazione, nominato Commissario ad Acta presso la citata USL, era previsto in caso di inerzia dell'Azienda USL

RM/C, gestione stralcio, e dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata.

Con delibera n. 342 del 22 marzo 1999, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata ha provveduto, per la parte di competenza, ad eseguire le citate decisioni, dandone comunicazione, con nota del 21 aprile 1999. Anche il Direttore Amministrativo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C, con nota n. c/22540 del 1° giugno 1999, ha comunicato al Commissario ad Acta la volontà di assumere i provvedimenti necessari per ottemperare alle prescrizioni del Consiglio di Stato.

Con delibera n. 148 c.l. dell'11 novembre 1999 il Commissario straordinario, nella veste di Commissario liquidatore, ha ottemperato alle decisioni n. 1403/96 e n. 65/98.

Poiché il giudicato in questione è stato eseguito dalle Amministrazioni interessate, l'intervento del Commissario ad Acta non è stato necessario.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

SCALTRITTI e COLLAVINI. — *Al Ministro per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

i natanti dediti alla pesca dei molluschi bivalvi (vongole) con attrezzo denominato « draga idraulica » che operano nel compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto, da anni soffrono una precaria situazione di ristrettezza delle aree di pesca, dovuta all'alta concentrazione di imbarcazioni autorizzate presenti nei 40 chilometri di costa;

in altri compartimenti, quali Ancona e Rimini, il rapporto superficie pescabile/imprese operanti presenta una concentrazione di natanti decisamente inferiore;

le ragioni storiche che hanno causato la suddetta situazione a San Benedetto del Tronto si debbono ricercare nella mancata distribuzione delle imprese di pesca tra i compartimenti all'atto dell'entrata in vigore della normativa che ha reso tale pesca

compartimentale, e in particolare all'atto della divisione del compartimento di San Benedetto del Tronto da quello di Ancona;

un'altra ragione è dovuta all'inopportuno aumento delle imprese di pesca operanti con draga idraulica, nel 1992, consentito dalla direzione generale pesca allora dipendente dal ministero per la marina mercantile, un provvedimento che ha causato un aumento dello sforzo di pesca nel compartimento con l'entrata in attività di ulteriori circa 30 unità;

tali vicende non hanno, nella ristrettezza degli areali di pesca, permesso alle risorse di avere il normale ciclo di riposo biologico e, quindi, l'elevato sfruttamento necessario alla sopravvivenza delle imprese di pesca ha portato al totale depauperamento delle risorse acquatiche esistenti, che nelle condizioni attuali non permetteranno al compartimento di tornare a un normale ciclo di sfruttamento delle risorse;

in tale irrecuperabile situazione, come quella del compartimento piceno, nemmeno l'avvio di consorzi di gestione ha permesso il ristabilirsi della normalità gestionale del comparto;

a nulla sono valsi, inoltre, gli oltre venti ritiri di natanti da pesca in possesso di licenza di draga idraulica operanti nel compartimento di San Benedetto del Tronto, ritiri avvenuti nel 1997 - cinque anni dopo il rilascio di altre licenze - che sono costati al ministero competente e quindi alla collettività oltre cinque miliardi di lire -;

considerata la grave situazione di crisi in cui verte il compartimento di San Benedetto del Tronto nel settore della pesca dei molluschi bivalvi, se non s'intenda opportuno attuare provvedimenti atti a diminuire lo sforzo di pesca nel compartimento di San Benedetto del Tronto;

quali iniziative ed azioni intenda attuare, volte al riequilibrio dei compartimenti marittimi, anche alla luce dell'attuale situazione del comparto che vede sul territorio nazionale varie situazioni di privilegio ed altre realtà fortemente penalizzate;

quali altri eventuali provvedimenti intenda assumere per garantire uno sviluppo della pesca dei molluschi bivalvi in tutti i compartimenti marittimi e in particolare nel compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto. (4-27101)

RISPOSTA. - In relazione al contenuto dell'interrogazione si segnala che il mancato inserimento della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto nell'ambito dei ritiri di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1998 è da imputarsi esclusivamente al locale consorzio che, invitato ad evidenziare le esigenze del settore, esplicitamente accennò all'opportunità, stante la locale situazione ottimale, di escludere eventuali ritiri di autorizzazioni alla cattura di molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo.

Il Ministro per le politiche agricole e forestali: Paolo De Castro.

SCALTRITTI. - Ai Ministri per le politiche agricole e forestali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che:

il lievitare del prezzo del petrolio ha prodotto un considerevole aumento dei prodotti petroliferi, ed anche nel settore della pesca il gasolio per la trazione dei pescherecci ha raggiunto un prezzo medio superiore alle 500 lire/litro, con un aumento costante, dal settembre 1999 a oggi, che determina il rialzo complessivo del costo del gasolio attorno al 70-75 per cento;

il prezzo del gasolio incide nei costi dell'impresa di pesca mediamente intorno al 40 per cento, ma con la tendenza attuale tale onere incide ben oltre il 50-55 per cento, limitando di conseguenza gli utili d'impresa;

per le imprese di pesca che operano con il sistema a strascico o con l'attrezzo « draga idraulica » per la pesca delle von-

gole e affini, tale costo aumenta considerevolmente per il maggiore consumo di gasolio dovuto alla superiore incidenza della trazione dei mezzi nautici impegnati in tale attività di pesca;

ad aumentare i problemi delle imprese di pesca del comparto vongole si è aggiunta, negli ultimi tempi, una grave moria di molluschi bivalvi - in particolare della specie di vongole *venus gallina* - specialmente nel medio Adriatico, probabilmente a causa della situazione di degrado ed abbandono dei fondali e dell'inquinamento delle acque, dovuto anche alle copiose piogge che hanno ingrossato i fiumi e riversato in mare enormi quantità di fanghi, detriti vari ed altre sostanze nocive per l'assetto biologico delle acque, determinando così uno squilibrio dell'*habitat* marino, con larghe zone di mare inutilizzabili per la pesca;

molte zone di mare, in diversi compartimenti marittimi, tra cui quelli marchigiani, l'attività di pesca delle vongole è praticamente ferma, con una quantità di pescato notevolmente inferiore agli anni scorsi e il conseguente aumento del prodotto importato dalla Spagna, dalla Francia e dai paesi asiatici, che offrono un prodotto qualitativamente scadente ed a prezzi inferiori;

la grave situazione del comparto della pesca dei molluschi bivalvi induce a ritenere che si debbano trovare soluzioni idonee a fronteggiare l'emergenza, attivando quei meccanismi di tutela del settore previsti con puntualità dal legislatore con la legge n. 72 del 1992, che prevede la dichiarazione dello stato di calamità naturale ove il danno, realisticamente, intacchi in maniera più che rilevante la produzione, incidendo gravemente sulle strutture ed i loro bilanci -;

se, concordando con la suddetta valutazione, si ritenga percorribile la via suggerita con l'attivazione del disposto della legge n. 72 del 1992;

quali altre eventuali misure a sostegno dell'attività di pesca del comparto vongole s'intendano assumere. (4-27404)

RISPOSTA. - *In relazione alla situazione prospettata dall'interrogante, con particolare riferimento alla grave moria di molluschi bivalvi nel medio Adriatico, questo Ministero sta attivando le procedure di competenza finalizzate alla verifica dell'applicabilità della legge n. 72 del 1992.*

Tale provvedimento legislativo, com'è noto, prevede, in caso di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle imprese interessate, l'erogazione alle imprese interessate ed a parziale copertura del danno, delle risorse economiche convogliate presso il « Fondo di solidarietà nazionale della pesca ».

Il Ministro per le politiche agricole e forestali: Paolo De Castro.

SELVA. - *Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:*

una tromba d'aria di grande potenza ha colpito lo scorso 6 luglio 1999 la zona di Mestre;

sono rimasti colpiti un centro commerciale e la limitrofa zona industriale di Gaggio con danni valutati diversi miliardi di lire;

il vento mulinava alla velocità di 150 chilometri all'ora ed ha alzato un camion pesante 140 quintali, ha portato via un camper di turisti spagnoli distruggendolo;

solo per caso nessuna persona è rimasta colpita;

dopo solo una decina di minuti da questa tromba d'aria un'altra di minore potenza ha colpito il Trevigiano spazzando via alberi, tetti e magazzini con danni che superano il miliardo -;

quali provvedimenti si intendano assumere a sostegno delle famiglie e delle aziende colpite dalla grave calamità naturale. (4-24837)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto indicato si fa presente che al Dipartimento della Protezione Civile non è pervenuta alcuna segnalazione di danni da parte dei Comuni interessati dall'evento, né da parte della Prefettura di Venezia e Treviso.*

La regione Veneto non ha fatto richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza.

I Centro Operativi Veglia Meteorologica del Dipartimento della Protezione Civile hanno trasmesso a tutte le prefetture della regione Veneto, in data 6 luglio 1999, un avviso di condizioni meteorologiche avverse per le regioni nord orientali, prevedendo temporali sparsi, con raffiche di vento e precipitazioni localmente intense.

In merito al medesimo evento, si rappresenta, inoltre, l'impossibilità per i centri meteo di questo Dipartimento di prevedere il verificarsi di un evento localizzato quale può essere una tromba d'aria.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Franco Barberi.

SICA. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa. — Per sapere — premesso che:*

nella « Relazione sulla politica informativa e della sicurezza » relativa al secondo semestre 1998 presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati il 16 febbraio 1999, alle pagine 48 e 49 si fa riferimento ai « nuovi problemi relativi all'aumento del numero dei Paesi in grado di sviluppare programmi autonomi » nel campo delle « armi di distruzione di massa » (nucleare, missilistico, chimico e biologico);

tutto ciò avviene nonostante le « misure poste in essere dai regimi multilaterali di non proliferazione » (ad esempio il Trattato di non proliferazione nucleare e la Convenzione sulle armi chimiche);

nella citata relazione emerge un forte timore per il concentrarsi di attività commerciali o di produzione di armi chimiche e biologiche soprattutto nell'area medio-orientale —:

quali iniziative il Governo italiano intenda approntare, a fronte delle accre-

sciute capacità in campo missilistico da parte di diversi Paesi dell'area mediterranea;

quali passi intenda fare il Governo italiano affinché gli accordi internazionali attualmente in vigore sulle armi nucleari, chimiche, biologiche e batteriologiche abbiano una reale efficacia;

quali siano stati i passi finora compiuti dall'Italia per favorire l'adempimento dell'articolo VI del Trattato di non proliferazione che prevede accordi multilaterali per un progressivo abbandono delle armi nucleari da parte dei Paesi che attualmente ne sono in possesso. (4-23192)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata, si trasmette la risposta nella versione corretta, in sostituzione della precedente (pubblicata nell'allegato B n. 691 del 10 marzo 2000).*

In materia di armi di distruzione di massa, occorre chiarire, preliminarmente, che i rischi dovuti a tale tipo di armi non sono totalmente contrastabili e che la risposta più efficace consiste in un insieme di azioni politico-diplomatiche di prevenzione e di deterrenza militare. In tale contesto, il nostro Governo partecipa attivamente ai lavori svolti nei diversi fori internazionali che hanno l'obiettivo di limitare la proliferazione delle armi di distruzione di massa sviluppando anche programmi di cooperazione internazionale per una migliore capacità attiva di difesa.

Per quanto riguarda più articolatamente l'armamento nucleare si rileva quindi come la linea d'azione nazionale non possa prescindere dagli impegni, anche di politica militare comune, che discendono dalla partecipazione dell'Italia all'Alleanza Atlantica che, con il nostro Paese in prima fila, sostiene con forza gli obiettivi del Trattato di non Proliferazione Nucleare (NPT) contemplando un processo di progressiva riduzione ed eliminazione delle armi nucleari, nel contesto di un quadro di disarmo globale, completo e verificabile.

Infatti, nel sottoscrivere questo obiettivo di lungo termine, purtroppo non facile da

perseguire, come dimostrato dalle più recenti realtà di proliferazione nucleare nonostante l'esistenza del Trattato stesso, ci si muove attraverso misure concrete, sia attraverso l'attuazione di una sostanziale e relevantissima riduzione del proprio arsenale nucleare (oltre l'80 per cento) che con l'aggiornamento della propria strategia nucleare.

È necessario inoltre aggiungere che il nostro Paese si adopera insieme agli altri Partners atlantici, per l'adesione al Trattato di Non Proliferazione Nucleare degli Stati non ancora firmatari in modo che detto Trattato diventi un obiettivo politico sempre più globalmente accettato e condiviso. È necessario specificare che l'articolo VI non prevede necessariamente « accordi multilaterali » di disarmo nucleare ma l'obbligo di « negoziare, in buona fede efficaci misure relative alla cessazione della corsa agli armamenti ». È alla luce del tenore letterale e dello spirito dell'articolo VI del Trattato che il nostro Governo orienta la propria azione verso obiettivi realisticamente e pragmaticamente conseguibili. Occorre, infatti tener conto della ferma opposizione ad una « multilateralizzazione » dei negoziati di disarmo nucleare da parte dei Paesi nucleari (soprattutto Stati Uniti e Russia che con la loro assenza renderebbero gli eventuali negoziati totalmente privi di efficacia) e, per contro, della loro disponibilità a proseguire sulla via del disarmo bilaterale che ha già fornito buoni risultati con i Trattati Start. Similmente, l'Italia e gli altri Paesi Alleati hanno sostenuto ed aderito al Trattato sul Bando degli Esperimenti Nucleari (CTBT).

In questo quadro, l'Italia si è anche adoperata, con gli altri Partners atlantici, in favore della ratifica del Trattato CTBT da parte del Senato degli Stati Uniti. È un impegno che lo stesso Governo statunitense sostiene con forza e determinazione, con la speranza che, nonostante la recente battuta di arresto determinata dal voto negativo del Senato, in un prossimo futuro possa essere coronato da successo.

Per quanto concerne le armi chimiche biologiche e batteriologiche l'Italia che, come gli altri Partners atlantici, ha completamente rinunciato a tali tipi di armi:

nel campo delle armi batteriologiche, oltre a promuovere l'universale adesione alla Convenzione sul Bando delle Armi Biologiche del 1972 — attraverso passi effettuati a titolo nazionale o nel quadro delle azioni dell'Unione Europea — opera attivamente per la conclusione di un Protocollo Addizionale che rafforzi la Convenzione attraverso uno stringente regime di verifiche di cui essa è attualmente sprovvista;

partecipa attivamente al processo per il rafforzamento della Convenzione biologica nel cui ambito sono previsti programmi per il monitoraggio e il controllo di un certo numero di agenti biologici e tossine (ed attività ad essi correlate) che, pur avendo un legittimo uso commerciale, potrebbero possedere potenziali requisiti per un eventuale impiego nell'ambito della guerra biologica, con l'impegno di ogni Stato membro di rilasciare « dichiarazioni » per una prevista lista (non ancora approvata in via definitiva) di siti, attività e/o programmi;

ha ratificato la Convenzione sulla Proibizione delle Armi Chimiche (Legge 496/95) che rappresenta uno strumento senza precedenti nella storia del disarmo internazionale in quanto estende la sua efficacia non solo alle strutture della Difesa, ma anche al più ampio contesto dell'industria civile nazionale. Essa, inoltre, nel proibire lo sviluppo, la produzione, l'acquisto, la conservazione, il possesso, il trasferimento e l'uso delle armi chimiche imponendo, tra l'altro, la distruzione delle stesse e degli eventuali impianti di produzione, rappresenta anche un trattato di non proliferazione.

In particolare, per quanto di competenza della Difesa italiana, gli obblighi derivanti dalla Convenzione sulla proibizione delle Armi Chimiche riguardano:

le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche successive relative alle vecchie armi chimiche e alle armi chimiche abbandonate (la sola tipologia in possesso della Difesa);

la dichiarazione, entro termini temporali definiti, di eventuali ritrovamenti di residui in periodi successivi;

la distruzione degli stocks esistenti;

la ricezione dei « teams » ispettivi del Segretario de L'Aja al Comprensorio di Civitavecchia — S. Lucia ed eventualmente « su sfida », a qualunque sito della Difesa.

La nostra Difesa, relativamente all'attività dichiarativa, ha rispettato a tutt'oggi i disposti previsti dalla Convenzione, mentre proseguono nello Stabilimento Militare di Civitavecchia le attività da parte di un team ispettivo del Segretario Tecnico de L'Aja che ha verificato la rispondenza dei dati contenuti nella dichiarazione iniziale e definito la bozza di un « Accordo d'Impianto » teso a disciplinare il regime ispettivo nel prossimo futuro e per la durata delle istruzioni.

Concludendo, obiettivo del nostro Governo è quello di favorire le condizioni per rivitalizzare il processo di disarmo nucleare nel quadro degli strumenti giuridici e delle istituzioni internazionali esistenti. Rientra in tale contesto l'azione mirante al superamento delle divergenze tra paesi nucleari e non nucleari dell'Unione Europea affinché i 15 possano svolgere un ruolo propulsivo simile a quello già esercitato in materia di bando alle armi chimiche e batteriologiche. Rientra nello stesso contesto l'azione svolta dall'Italia in seno al G8, ove è stata istituita una Task Force per il monitoraggio di situazioni di crisi. Più in generale, l'obiettivo del Governo è quello di promuovere il dialogo tra paesi nucleari e non nucleari, nell'assunto che l'eliminazione degli ordigni atomici sia una primaria responsabilità dei paesi che ne sono dotati ma investe anche l'interesse dell'intera Comunità internazionale. Ed è in tale contesto che si inserisce l'iniziativa — promossa dall'Italia insieme a Belgio, Germania, Norvegia e Olanda il 2 febbraio 1999 alla Conferenza del Disarmo a Ginevra — per l'insediamento di un foro di discussione e dialogo in materia di disarmo nucleare. L'auspicio è che, quale primo risultato, tale foro di dialogo possa consentire l'immediato avvio dei negoziati sull'atteso Trattato per il Bando della Produzione di Materiali Fissili, un contributo essenziale all'intensificazione ed irreversibilità del processo di disarmo nucleare.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.

SPINI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

dal 1970, con decreto del Ministero per le politiche agricole, l'area di Monte Beni (provincia di Firenze) è interessata dall'oasi di protezione « Belvedere » finalizzata alla tutela della fauna selvatica;

la regione Toscana ha recepito tale indicazione;

su segnalazione del Wwf, data la presenza di numerose specie di uccelli considerate rare e minacciate, la zona è stata inserita nell'allegato I della direttiva 79/409/Cee;

viceversa la rimozione delle « torri » del Monte Beni, indotta dalla prima fase dell'escavazione, ha già di per sé prodotto una forte alterazione paesaggistica —:

quali siano gli intendimenti del Governo sul progetto presentato il 30 dicembre 1998 dalla Spea Autostrade in cui si richiede un quantitativo di inerti di 5 milioni e 200.000 metri cubi; tale progetto riconsidera l'area da bonificare del Monte Beni e, prendendo a pretesto la stabilizzazione della parete del monte, amplia la coltivazione sulle fasce laterali, incidendo per una estensione di 16 ha al di fuori del perimetro del Prae in area protetta (D, C, D). (4-21797)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con riferimento alla situazione ambientale segnalata dall'interrogante, si rappresenta che il Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Firenze, già nel novembre 1996, aveva espresso parere negativo in merito alla riattivazione della cava in località Monte Beni.

Tale parere, espresso ai fini del vincolo idrogeologico, è stato successivamente ribadito dall'Amministrazione provinciale — settore Pianificazione territoriale.

In seguito anche l'Amministrazione regionale, con nota in data 18 marzo 1999, ha espresso forti riserve sul progetto di cava, in considerazione dell'inserimento dei luoghi in questione nell'elenco dei siti di importanza comunitaria, di cui alla Direttiva CEE 92/43.

La stessa nota contiene un invito alle Amministrazioni interessate affinché preven- gano qualsiasi azione in contrasto con l'attuazione della suddetta Direttiva.

Il Ministro per le politiche agri- cole e forestali: Paolo De Ca- stro.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e del tesoro, bilancio e pro- grammazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la realizzazione della terza corsia per ogni senso di marcia del grande raccordo anulare a Roma nel tratto compreso tra la Cassia e la Flaminia e l'allargamento del ponte Tevere all'altezza della diga di Castel Giubileo appaiono più urgenti e necessari;

infatti l'attuale situazione comporta un grave nocumento alla viabilità di buona parte della zona di Roma nord con particolare riferimento alle importanti vie consolari Cassia e Flaminia che in alcune ore del giorno sono pressoché paralizzate con lunghe file ed ingorghi;

la XX circoscrizione già da vari anni ha chiesto la realizzazione della terza corsia del grande raccordo anulare nel tratto in questione;

tuttavia tale necessaria realizzazione non sembrerebbe essere stata inserita tra le opere da realizzare entro il 2000 —;

se non ritengano di intervenire al fine di accertare se corrisponda al vero che la realizzazione della terza corsia del grande raccordo anulare nel tratto tra la Cassia e la Flaminia non sia stata inserita tra le opere da realizzare entro il Giubileo e in caso affermativo, quali siano le ragioni di tale inspiegabile scelta;

se non ritengano opportuno che sia realizzata in tempi brevi la neces- saria terza corsia del grande raccordo anulare nel tratto sopra menzionato, nonché il necessario allargamento del ponte del Tevere all'altezza della diga di Castel Giubileo, come pure un nuovo

ed adeguato svincolo con la via Cassia e uno svincolo per il nuovo ospedale Sant'Andrea. (4-19061)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in esame, sono stati richiesti elementi all'Ente Nazionale per le Strade e all'Ufficio del Programma per Roma Capitale e Grandi Eventi.*

Al riguardo è stato precisato che l'unico intervento di realizzazione della terza corsia sull'Autostrada del Grande Raccordo Anulare, inserito fra le opere da realizzare in occasione del Giubileo dell'anno 2000, è quello compreso fra Via della Pisana e la SS. 1 Aurelia. Tutti gli altri interventi di adeguamento del G.R.A., la cui ultimazione è comunque prevista entro il 2000, sono finanziati sul bilancio ANAS.

I motivi che hanno indotto l'Ente Nazionale per le Strade all'adeguamento del tratto meridionale del G.R.A. scaturiscono dalla necessità di procedere alla saldatura dei lotti già lungo tale tratto, su cui insi- stono le autostrade A24, A1-Sud, Roma- Fiumicino e A12, nonché la maggior parte delle arterie statali, provinciali e comunali confluenti su Roma (SS. 4 Salaria, SP. Nomentana, SS. 5 Tiburtina, SP. Prenestina, SS. 6 Casilina, SS. 215 Tuscolana, SS. 7 Appia, S.P. Ardeatina, S.P. Laurentina, SS. 148 Pontina. SC. Via Colombo, SS. 8 Via del Mare, SS. 8/bis Ostiense, SC. Via Magliana, SC. Via della Pisana e SS. 1 Aurelia).

Per quanto riguarda il tratto compreso tra Via Flaminia e Via Salaria, il progetto di tale tratto, comprendente la ristrutturazione dello svincolo GRA-Flaminia, la realizza- zione del nuovo ponte sul Tevere in località Castel Giubileo e la possibilità di collega- mento con l'ospedale S. Andrea, è stato già portato all'esame di due pre-conferenze di servizi, in data 15.2.99 e 10.3.99.

In data 10 luglio 1999 si riunita un'altra Conferenza dei Servizi al fine di esaminare l'ipotesi progettuale avanzata dagli Organi Tecnici del Comune di Roma relativa al- l'adeguamento dello svincolo del GRA e la statale Flaminia. Quest'ultima riunione non ha avuto l'esito sperato in quanto i pareri sono stati discordanti, costringendo l'ANAS ad un riesame del progetto.

Per quanto riguarda il tratto compreso tra via Aurelia e via Boccea, comprendente la ristrutturazione dello svincolo con la suddetta strada comunale, dopo vari incontri con i Tecnici del Comune di Roma l'ANAS sta ultimando il progetto definitivo di detto tratto unitamente allo Studio di Impatto Ambientale, richiesto dal Ministero dell'Ambiente.

Per l'adeguamento, infine, del rimanente tratto a quattro corsie del quadrante nord-occidentale, l'ANAS evidenzia l'avanzato stato della progettazione preliminare, anche questa concordata con il Comune di Roma, che prevede un nuovo svincolo in corrispondenza della via Trionfale.

La progettazione del tratto intermedio (Via di Boccea-SS. 3) già da tempo avviata dall'ANAS resta condizionata dalle determinazioni adottate dal Comune di Roma sulla esatta ubicazione dello svincolo per l'Ospedale S. Andrea e di quelli di Selva Candida e di Via Trionfale, i quali dovrebbero ovviamente collegarsi a viabilità comunale non ancora compiutamente definita.

Come fatto presente dall'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi nel Piano del Giubileo Lazio, non è prevista, allo stato, la realizzazione della terza corsia del grande raccordo anulare nel tratto tra la Cassia e la Flaminia; analogamente non sono previsti né l'allargamento del ponte del Tevere all'altezza della diga di Castel Giubileo, né il nuovo svincolo con la Via Cassia né lo svincolo per il nuovo Ospedale Sant'Andrea.

Come è noto la Commissione, ex articolo 1 comma 2 della Legge n. 651/96, composta da vari membri tra cui anche il Sindaco di Roma, delibera in merito all'inserimento di un intervento nel Piano del Giubileo, sulla base delle proposte inoltrate dai vari soggetti istituzionalmente competenti.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

STRAMBI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il giorno 23 agosto 1999 al lavoratore Mario Mangiavacchi, in servizio presso una

ditta di pulizie nel deposito Atac di Portonaccio, è stato impedito l'ingresso in azienda causa licenziamento;

il lavoratore Mangiavacchi, peraltro rappresentante sindacale aziendale della Cgil, non era stato raggiunto da nessuna lettera di licenziamento o di preavviso;

la sola motivazione fornita dall'azienda è stata la mancata accettazione di trasferimento da parte del lavoratore stesso, nonostante la Filcams-Cgil avesse già espresso parere contrario;

è quanto meno deplorabile che una grande azienda, come l'Atac, possa avere rapporti di lavoro con ditte appaltatrici, le quali ledono o non tengono conto — come nel caso in questione — dei diritti dei lavoratori —:

se sia a conoscenza dei fatti esposti e se risulti al Ministro interrogato che siano state avviate da parte della competente magistratura opportune iniziative a tutela del lavoratore licenziato. (4-25425)

RISPOSTA. — Relativamente all'interrogazione citata può riferirsi quanto segue sulla base delle notizie acquisite dal Presidente del Tribunale di Roma.

Deve in primo luogo essere evidenziato che il quesito posto nell'atto di sindacato ispettivo riguarda le iniziative eventualmente assunte dalla magistratura a tutela del dipendente dell'Atac Mario Mangiavacchi, ingiustamente licenziato.

Tanto premesso, dalla documentazione pervenuta dall'Ufficio giudiziario interessato dalla suddetta vicenda, risulta che Mario Mangiavacchi ha proposto ricorso, in via cautelare e d'urgenza, diretto ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro in conseguenza della dedotta illegittimità del licenziamento intimatogli.

Il ricorso è stato respinto dal giudice del lavoro con ordinanza del 26.10.1999 per difetto del requisito del « periculum in mora » e tale provvedimento è stato confermato dal giudice adito in sede di reclamo.

Alla luce di tali elementi, non può non evidenziarsi che i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, sono suscettibili, se del caso, dei rimedi endoprocedurali previsti

dall'ordinamento, ma non sono invece sindacabili in sede amministrativa, salve le ipotesi estreme di abnormità, negligenza o errore inescusabile, ovvero strumentale esercizio delle funzioni giurisdizionali per scopi contrari a giustizia, che non appaiono ricorrere nel caso di specie.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

TASSONE, VOLONTÈ, GRILLO, ANGELONI, MIRAGLIA DEL GIUDICE, FRONZUTI, CIMADORO e CAVANNA SCIREA. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere —* premesso che:

in seguito all'introduzione del numero chiuso nelle università si è creata nel Paese una forte tensione che richiede un'attenta valutazione da parte di questo Governo al fine di porre termine a ingiustificate disuguaglianze;

infatti, gli studenti hanno dovuto seguire la strada del ricorso amministrativo per veder garantito il loro diritto allo studio universitario;

tuttavia, in seguito alla decisione della Corte costituzionale, con circolare del 4 dicembre 1998 il Ministro dell'università ha disposto la regolare iscrizione universitaria solo per gli studenti che sono stati ammessi con riserva fino all'anno accademico 1997-1998;

tale situazione determina tra le famiglie ma soprattutto tra gli studenti molta incertezza e poca serenità in una fase della formazione che al contrario dovrebbe essere caratterizzata da certezze e amore per lo studio;

con la circolare, al contrario, si continua sulla strada dell'incertezza e molti studenti iscritti oggi con riserva per effetto delle decisioni dei Tar rischiano di vedersi tra qualche anno annullati i loro esami, che avranno comportato non pochi costi economici e morali, o peggio ancora sentirsi dire che possono laurearsi con riserva —:

se non sia opportuno e rispondente a giustizia ritirare la circolare ministeriale;

se non si debba procedere, al fine di evitare una violazione del principio di uguaglianza, alla sanatoria anche a favore degli iscritti all'attuale anno di corso e ristabilire così parità di trattamento tra tutti gli iscritti. (4-22316)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo indicato, questo Ministero ritiene che la problematica segnalata sia stata ormai risolta a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 264 del 2 agosto 1999, che ha disciplinato gli accessi ai corsi universitari.*

La medesima fonte normativa, all'articolo 5, ha affrontato, sulla base della volontà espressa dal Parlamento, il problema, della così detta « sanatoria » per la iscrizione ai corsi a numero programmato, per l'anno accademico 1998-99, degli studenti che, avendo presentato ricorso avverso l'esclusione operata nei loro confronti dagli Atenei, hanno ottenuto dai competenti organi giurisdizionali la sospensione degli atti preclusivi alla iscrizione ai predetti corsi. La « sanatoria » in argomento è stata peraltro estesa, in base alla precitata disposizione, agli studenti « comunque ammessi dagli Atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-99 entro il 31 marzo 1999 ».

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

TURRONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere —* premesso che:

lungo l'autostrada A1, nel tratto fra Roma e Orte, al chilometro 517 è in costruzione un ponte che ne consente l'attraversamento;

il ponte è realizzato con travi metalliche con sovrastante piano realizzato con tegoloni in cemento armato prefabbricato;

martedì 26 ottobre 1999 l'impresa che costruisce il ponte al passaggio dell'interrogante, alle ore 9,10 di mattina, stava posando in opera i tegoloni in cemento

armato con una gru alla quale erano aganciati con tiranti;

gli operai accompagnavano l'operato della gru dall'alto del costruendo ponte ed erano privi di qualsivoglia apparato e attrezzatura per la loro sicurezza, a cominciare dalle cinture e dagli elmetti;

tutto ciò avveniva mentre il traffico scorreva sotto il costruendo ponte, mentre la gru con il suo carico sospeso era all'opera;

non esisteva neppure una qualsivoglia impalcatura né altra protezione a tutela dell'incolumità degli utenti dell'autostrada;

l'interrogante, presa visione di quanto accadeva ha immediatamente avvisato, attraverso il 112 la Polizia di Stato perché intervenisse —:

se sia a conoscenza di quanto esposto;

per quale motivo siano così clamorosamente violate le più elementari regole di sicurezza nel cantiere al chilometro 517 della A1;

da chi siano condotti i lavori, quale sia l'impresa che li realizza, se vi siano subappalti in atto e se il personale impiegato sia in regola dal punto di vista contrattuale ed assicurativo;

se i predetti lavori e le modalità di svolgimento siano stabiliti secondo direttive impartite dalla società concessionaria o del concedente o dallo stesso Ministero dei lavori pubblici;

se vengano effettuati controlli sui cantieri, da parte di chi e quali esiti essi abbiano a proposito delle norme riguardanti la sicurezza per le maestranze e per gli utenti dell'autostrada;

quali misure e provvedimenti intenda adottare il Ministro dei lavori pubblici per impedire il ripetersi di fatti come quelli descritti in premessa;

se vi sia stato il richiesto intervento delle forze di Polizia, se ne sia stato informato e quali siano stati i risultati di tale intervento. (4-26562)

RISPOSTA. — *In merito ai quesiti proposti con l'interrogazione in esame e sulla base degli elementi forniti dall'Ente Nazionale per le Strade e dalla Società Autostrade S.p.A., si riferisce quanto segue.*

Sull'Autostrada A1, al chilometro 517 della tratta Magliano Sabina-Fiano Romano, sono in fase di realizzazione (da parte dell'impresa Giustino Costruzioni S.p.A) il nuovo svincolo e la nuova stazione di Soratte-Ponzano Romano. L'impalcato del cavalcavia di svincolo è costituito da travi di acciaio su cui vengono posate le « predalles » (tegoloni) in cemento armato e successivamente gettata la soletta, anch'essa in cemento armato.

Inoltre, per garantire la massima sicurezza ed evitare interruzioni al traffico, sono stati realizzati (al di sotto del cavalcavia in costruzione) due by-pass, uno per ogni senso di marcia, sui quali è stato deviato il flusso veicolare durante le operazioni di varo dell'opera in questione. Le deviazioni sono state debitamente eseguite apponendo la segnaletica prescritta dal Codice della strada e sotto la diretta sorveglianza della Polizia stradale e del personale della Direzione di tronco di Fiano Romano della Società Autostrade.

L'Ente precisa che le lavorazioni in esecuzione durante il giorno e nelle ore evidenziate dall'interrogante si riferivano alla posa in opera delle predalles sulla campata centrale del cavalcavia.

Tale operazione è avvenuta, in corrispondenza della sottostante zona di varo, in completa assenza di traffico e con maestranze e mezzi dell'impresa che operavano in area adibita esclusivamente a cantiere e protetta da barriere New Jersey.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

TURRONI. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

il suicidio del parrucchiere nel carcere di Forlì avvenuto nel settembre del 1999 ha messo in evidenza notevoli carenze nella conduzione delle strutture pe-

nitenziarie ed in particolare nella stessa struttura di Forlì, assai obsoleta, nella quale anche recenti interventi non sono riusciti a garantire minime condizioni di sicurezza per i detenuti -:

se il detenuto fosse stato sottoposto a misure di grande sorveglianza;

se tali misure richiedano la costante e continua vista del detenuto all'interno della cella;

se fosse possibile vedere direttamente dall'esterno il detenuto suicidatosi mentre si trovava all'interno della cella;

se vi fosse una porta all'interno della cella fra questa e il bagno e se essa sia apribile verso l'interno del bagno medesimo;

in quanto tempo vi sia stato l'intervento degli agenti;

se esso sia stato tempestivo e se il detenuto sia stato rinvenuto ancora in vita;

quando sia stato avvertito il comandante del carcere dell'accaduto;

se risulti che il comandante si sia recato verso le ore 11,30 di sera all'ospedale, che dista poche centinaia di metri dal carcere;

se risulti che il medesimo comandante, nonostante fosse stato invitato dal magistrato intervenuto ad avvertire immediatamente i parenti, abbia deciso di convocarli presso il carcere solamente la mattina successiva;

se risulti che i parenti siano stati ricevuti la mattina successiva alle ore 7,30 circa, nell'atrio della portineria, alla presenza di guardie che timbravano il cartellino, evitando di farli accedere in un ufficio o in altro luogo dignitoso e maggiormente riservato;

se risulti che i figli del suicida, colti da una comprensibile crisi, abbiano con insistenza richiesto di entrare all'interno dell'istituto penitenziario, nella convinzione che il padre si trovasse ancora all'interno e fosse quindi morto da poco;

se tali comportamenti derivino da disposizioni superiori impartite dal ministero;

se invece non ritenga censurabili tali comportamenti e quali misure intenda adottare nel caso in cui siano state compiute azioni in contrasto con le norme, i regolamenti o anche solo le più elementari regole di comportamento civile;

quali iniziative intenda assumere per evitare il ripetersi di fatti quali quelli in parola e perché ai cittadini siano garantite le più elementari norme di sicurezza;

se la misura di grande sorveglianza fosse adeguata allo stato psichico dell'uomo incarcerato in considerazione delle gravissime accuse che gli erano state rivolte e delle modalità con cui si era verificato il suo arresto;

se non ritenga di dover prevedere l'abbandono del vecchio carcere di Forlì e la costruzione di un nuovo istituto, in considerazione della sua obsolescenza ed inadeguatezza;

se non ritenga infine di dover dotare l'istituto di una adeguata, motivata e competente struttura dirigenziale, superando l'attuale situazione intollerabilmente carente. (4-26668)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione citata deve in primo luogo richiamarsi quanto evidenziato in occasione della risposta fornita alle interrogazioni n. 3-03105 e n. 3-03106 del Sen. De Carolis.

Dalle notizie fornite dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dalla Procura della Repubblica di Forlì emerge quanto segue.

Il 25 settembre, giorno successivo alla morte del Corvini, che era stato arrestato il 21 settembre 1999 alle ore 14,15 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare del GIP di Forlì, per i reati di violenza sessuale continuata nei confronti di minori, ingiuria continuata e atti osceni in luogo pubblico, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha disposto un'indagine amministrativa affidata al Provveditore Regionale

di Bologna, al fine di accertare le circostanze e le modalità di quanto accaduto ed eventuali responsabilità degli operatori penitenziari.

Dalla relazione del Provveditore regionale, trasmessa dal predetto Dipartimento, risulta che il giorno dell'arresto - 21.9.99 - il Corvini fu visitato dal medico di turno il quale, oltre agli esami di rito, dispose che fosse sottoposto a grande sorveglianza sino a valutazione psichiatrica e colloquio con lo psicologo.

Tale misura non richiede sorveglianza a vista ed era stata disposta non tanto per il timore di una patologia autoaggressiva, quanto per la natura del reato contestato che rende particolarmente difficile la vita in carcere.

Il 22 settembre lo psicocriminologo effettuò un lungo colloquio con il Corvini protrattosi dalle ore 10.30 alle ore 11.45 e nella stessa mattinata verso le ore 13.00, il detenuto ebbe altro colloquio con l'educatore coordinatore della casa circondariale di Forlì.

Il 23 settembre 1999 non vennero effettuati colloqui particolari con gli operatori dell'istituto e quindi il successivo 24 settembre, alle ore 9.25, il detenuto fu tradotto in Tribunale per la convalida dell'arresto.

Rientrato in carcere, nella serata dello stesso 24 settembre, l'assistente capo di Polizia Penitenziaria di turno, poco dopo le 22.00, in occasione della chiusura serale dei blindati, vide il Corvini adagiato sul letto e scambiò con lui qualche parola. L'assistente si portò quindi nell'attiguo ufficio per registrare l'avvenuta operazione di chiusura e riprese l'ispezione alle sei celle della sezione a grande sorveglianza, dove il Corvini era stato allocato in conformità alle disposizioni del medico di turno. Arrivato alla cella occupata dal detto detenuto, verso le ore 22,40 circa, accese la luce dall'esterno e lo chiamò senza ricevere alcuna risposta e, quindi, entrato nel locale, lo rinvenne appeso all'inferriata della finestra del bagno con un lenzuolo legato al collo. Dopo aver dato l'allarme a mezzo telefono, avvertendo immediatamente anche il comandante di reparto, l'assistente di turno ha soccorso il Corvini con l'aiuto di altro detenuto, to-

gliendolo dalla posizione in cui si trovava e adagiando il corpo nel corridoio antistante la cella; contestualmente venne iniziato un massaggio cardiaco con respirazione bocca a bocca. Pochi minuti dopo sono sopraggiunti il capoposto, un altro assistente nonché l'infermiera di turno che continuò a praticare al Corvini gli stessi interventi d'emergenza sopra indicati fino all'arrivo dell'autoambulanza con la quale il predetto Corvini venne condotto al vicino ospedale, ove tuttavia decedeva verso le ore 23,40.

Il comandante di reparto si recava successivamente presso il Pronto soccorso dell'Ospedale perché il medico di turno doveva consegnargli il certificato di morte del Corvini e i suoi effetti personali.

Dalla predetta relazione risulta poi che il Comandante del Reparto ha precisato che oltre ad avvisare le Autorità interessate al fatto, tra cui il magistrato di turno, ha anche ritenuto opportuno, data l'ora tarda e per un suo scrupolo di riservatezza, forse eccessivo, in relazione alle indagini avviate sulla vicenda, informare i familiari del Corvini solo la mattina successiva, alle ore 8.25, con comunicazione telefonica seguita da un incontro con i figli del deceduto che venivano subito messi al corrente dell'accaduto. Pertanto, non vi fu il tempo di comunicare loro la notizia in un locale diverso da quello della portineria.

I figli del Corvini, dopo aver appreso che la salma del loro congiunto si trovava presso l'ospedale Morgagni, chiedevano di vedere la cella dove era stato allocato il padre ma tale richiesta non poteva essere accolta in considerazione del provvedimento di sequestro emesso dall'autorità giudiziaria.

Il Provveditore, sulla base della ricostruzione storica dei fatti sopra illustrata, fondata sulle dichiarazioni del personale intervenuto, del detenuto che ha aiutato a soccorrere il Corvini e dei dati rilevati dai registri, ha poi osservato che dall'esame complessivo della vicenda risultava che lo stesso Corvini fin dal primo incontro con il sanitario e quindi con i vari operatori dell'istituto, non aveva evidenziato problematiche di tale gravità da richiedere la vigilanza a vista.

Infatti il sanitario e il comandante del Reparto hanno disposto nei confronti di tale detenuto il regime di grande sorveglianza non tanto in relazione ad una ravvisata patologia autoaggressiva, quanto per la natura dei reati contestatigli, che rendevano preferibile evitare la detenzione in comune.

Del resto, osserva ancora il Provveditore, il sanitario ha sì prescritto la visita psichiatrica, ma non ha disposto che ad essa si desse corso con urgenza tanto che la visita stessa venne programmata per il sabato successivo, giorno in cui normalmente lo psichiatra convenzionato si recava in istituto.

Si sottolinea ancora nella relazione che dal colloquio avuto con lo psicologo e quindi con l'educatrice, non trasparì una personalità in crisi esistenziale.

Tuttavia a giudizio del Provveditore tale crisi, evidentemente latente, esplose nelle ore successive all'udienza di convalida, quando, si innescò nel Corvini una progressiva presa di coscienza della sua situazione, che lo pose in termini drammatici dinanzi alla realtà, situazione questa tale da poter indurre a gesti insani specie i soggetti primari che hanno una posizione sociale rispettabile, quale quella del Corvini, il quale aveva un laboratorio per parrucchiere e riscuoteva apprezzamento e successo professionale.

Sulla base di tali premesse il Provveditore nelle sue conclusioni, pur evidenziando che forse un maggior intuito nella gestione del detenuto avrebbe potuto, anche in via ipotetica, scongiurare l'evento, dà atto tuttavia che era al momento estremamente problematico ammettere il Corvini alla vita in comune con altri soggetti, atteso la natura del reato contestatogli — abusi sessuali in danno di minori — che appunto sconsigliava di collocarlo insieme ad altri detenuti.

Quanto al comportamento degli operatori della polizia penitenziaria sottolinea il Provveditore che la vigilanza effettuata dall'assistente di turno, con ispezioni alla cella a distanza di 15-20 minuti, rientra nei canoni della grande sorveglianza. Se l'assistente non avesse dato infatti l'allarme, come peraltro previsto in tali casi, e soccorso immediatamente il Corvini con l'ausilio del detenuto della cella vicina, avrebbe

guadagnato non più di 30-40 secondi, tempo che, sempre secondo la valutazione del Provveditore, parrebbe essere stato ininfluente ai fini dell'evento letale, poi verificatosi, data l'accertata preminenza risolutiva, del trauma istantaneo, costituito dalla rottura del rachide cervicale, rispetto alle altre fratture che concorsero al decesso.

Il Provveditore ha poi sottolineato un ritardo dello psicologo che visitò il Corvini nel trasmettere la sua nota informativa al Comandante, poiché ciò avvenne solo il 24 mattina su richiesta del Comandante stesso, a corredo della pratica. Tale condotta parrebbe anch'essa ininfluente sull'evento giacché risulta che lo psicologo aveva già parlato con il sanitario dell'istituto e che il detenuto era stato posto, come detto, a regime di grande sorveglianza.

Non corretto si profila invece il comportamento, tenuto dopo il fatto, dal Comandante del Reparto che, in violazione di quanto previsto dall'articolo 60, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 431/76, ha comunicato ai familiari il decesso del congiunto solo il giorno successivo, mentre a norma del citato articolo avrebbe dovuto provvedere immediatamente.

Ciò posto si aggiunge che a seguito della morte del Corvini la Procura della Repubblica di Forlì ha avviato un procedimento penale in merito al quale ha comunicato, con nota del 27 ottobre scorso, che le indagini tuttora in corso, hanno escluso, allo stato, la configurabilità di comportamenti dolosi di rilievo penale collegabili in termini eziologici alla morte del Corvini, dovuta certamente a suicidio.

Peraltro, gli accertamenti proseguono nei confronti di persone non identificate, per valutare se siano ravvisabili eventuali ipotesi di omissioni colpose ascrivibili al personale sanitario e/o penitenziario operante nella struttura carceraria e rapportabili casualmente all'evento morte.

Per quanto concerne poi l'organizzazione dirigenziale del carcere di Forlì, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha rappresentato che la direzione della Casa Circondariale è stata assicurata, durante l'anno appena trascorso, da funzionari in

missione, attesa la prolungata assenza per motivi di salute del titolare.

Il predetto Dipartimento ha inoltre rappresentato che a seguito del pensionamento del suddetto funzionario, il nuovo Direttore ha assunto servizio presso la Casa Circondariale in data 10.1.2000.

Nel riferire quanto sopra sulla base degli elementi di conoscenza e di valutazione dei fatti trasmessi dai richiamati uffici, si aggiunge che conclusive e definitive valutazioni su tutti i profili della vicenda potranno essere formulate solo all'esito delle indagini penali, tuttora in corso, i cui sviluppi l'Amministrazione Penitenziaria provvederà a seguire per quanto di interesse dovesse ulteriormente emergere.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

ARMANDO VENETO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

il riordino delle circoscrizioni giudiziarie ha comportato l'istituzione di una sede staccata del tribunale di Palmi, in Cinquefrondi;

il carico di lavoro che tale sede staccata dovrebbe smaltire è enorme, in considerazione del fatto che il Tribunale di Palmi è uno dei più importanti Tribunali del Mezzogiorno e che, fino ad alcuni anni or sono, operavano nel suo ambito territoriale le preture di Cinquefrondi, Taurianova, Laureana di Borrello, Sinopoli, Oppido Mamertina, Palmi;

pertanto non è immaginabile che nell'unica sede di Cinquefrondi possa essere smaltito l'arretrato ed il lavoro suben-

trante, onde non è difficile prevedere la totale paralisi dell'apparato;

alla luce dei dati relativi alla popolazione, al numero degli affari civili e penali ed alla ubicazione delle sedi appare opportuno ed urgente individuare in Taurianova l'altra sede staccata del tribunale di Palmi;

il moderno palazzo di giustizia costruito solo qualche anno fa in Taurianova tornerebbe in tal modo alla funzione che gli è propria —:

se il Ministro interrogato abbia conoscenza della situazione di crisi e del ritardo nella definizione dei procedimenti civili e penali di competenza del tribunale di Palmi;

se abbia altresì nozione del grave squilibrio tra carichi di lavoro ed esiguità della risposta in termini di personale e di sedi;

se non ritenga opportuno proporre che accanto alla sede staccata di Cinquefrondi, il tribunale di Palmi abbia anche altra sede staccata in Taurianova.(4-27036)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione citata, si comunica che le esigenze prospettate circa l'istituzione in Taurianova di una sezione distaccata del Tribunale di Palmi potranno essere esaminate solo all'esito della prima fase della riforma avviata con il decreto legislativo n. 51/98, qualora la concreta sperimentazione della riforma stessa dovesse consigliare l'opportunità di procedere ad una revisione del numero e della collocazione dei presidi giudiziari nell'ambito del circondario di cui trattasi.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.